Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 227 del 28 settembre 2017 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 28 settembre 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 47

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Ordinanze dell'8 settembre 2017 numeri 36, 37, 38, 39 e 40.
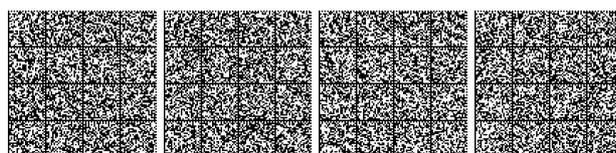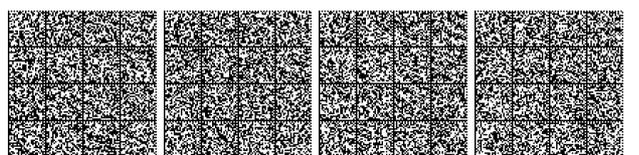
SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 8 settembre 2017.

Disciplina delle modalità di partecipazione delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 all'attività di ricostruzione. Modifiche all'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, all'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, all'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, all'ordinanza n. 27 del 9 giugno 2017, all'ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017 ed all'ordinanza n. 30 del 21 giugno 2017. Misure attuative dell'articolo 18-*decies* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45. (Ordinanza n. 36).

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante «l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante «l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2016, modificato ed integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 2017, e, in particolare:

l'art. 1, comma 6, il quale prevede che in ogni regione sia costituito un comitato istituzionale, composto dal Presidente della regione, che lo presiede in qualità di vice commissario, dai Presidenti delle province interessate e dai sindaci dei comuni di cui agli allegati 1 e 2, nell'ambito dei quali sono discusse e condivise le scelte strategiche, di competenza dei Presidenti; al funzionamento dei comitati istituzionali si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente;

l'art. 2, comma 1, lettera *b)*, il quale prevede che il Commissario straordinario coordini gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II, Capo I, sovraintendendo all'attività dei vice commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi, ai sensi dell'art. 5;

l'art. 2, comma 1, lettera *e)*, il quale prevede che il Commissario straordinario coordini gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al Titolo II, Capo I, ai sensi dell'art. 14;

l'art. 2, comma 1, lettera *i)*, il quale prevede che il Commissario straordinario eserciti il controllo su ogni altra attività prevista dal medesimo decreto-legge nei territori colpiti;

l'art. 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provveda anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, e sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri;

l'art. 2, comma 3, il quale prevede che il Commissario straordinario realizzi i compiti di cui al medesimo decreto-legge attraverso l'analisi delle potenzialità dei territori e delle singole filiere produttive esistenti anche attraverso modalità di ascolto e consultazione, nei comuni interessati, degli operatori economici e della cittadinanza;

l'art. 2, comma 5, il quale prevede che i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, in qualità di Vicecommissari nell'ambito dei territori interessati: presiedono il comitato istituzionale di cui all'art. 1, comma 6, del medesimo decreto legge; esercitano le funzioni di propria competenza al fine di favorire il superamento dell'emergenza e l'avvio degli interventi immediati di ricostruzione; sovraintendono agli interventi relativi alle
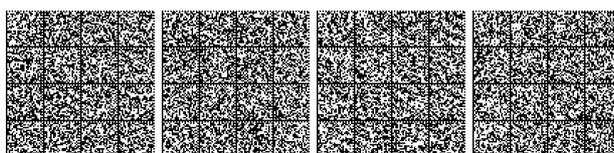
opere pubbliche e ai beni culturali di competenza delle regioni; sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità di cui all'art. 6 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016; esercitano le funzioni di propria competenza in relazione alle misure finalizzate al sostegno alle imprese e alla ripresa economica di cui al Titolo II, Capo II, del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016;

l'art. 3, comma 3, il quale prevede che gli uffici speciali per la ricostruzione curino la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata, e provvedano, altresì, alla diretta attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, nonché alla realizzazione degli interventi di prima emergenza di cui all'art. 42 del medesimo decreto legge, esercitando anche il ruolo di soggetti attuatori assegnato alle Regioni per tutti gli interventi ricompresi nel proprio territorio di competenza degli enti locali;

l'art. 5, comma 1, lettera *b)*, il quale stabilisce che, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, il Commissario straordinario provveda a definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione con adeguamento sismico degli edifici distrutti e di ripristino con miglioramento sismico degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico. Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione;

l'art. 5, comma 1, lettera *e)*, il quale stabilisce che, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, il Commissario straordinario provveda a definire i criteri in base ai quali le regioni perimetrano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni commissariali, i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono attuati attraverso strumenti urbanistici attuativi;

l'art. 5, comma 2, lettera *i)*, il quale stabilisce che, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, il Commissario straordinario provveda ad individuare gli interventi per far fronte ad interruzioni di attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative di soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché di soggetti privati, senza fine di lucro;

l'art. 11, comma 1, il quale prevede che, entro centocinquanta giorni dalla perimetrazione dei centri e nuclei individuati ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *e)* del medesimo decreto-legge, i comuni, anche con il supporto degli uffici speciali per la ricostruzione, assicurando un ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate, curano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione ai sensi dell'art. 3, comma 3, predisponendo strumenti urbanistici attuativi, completi dei relativi piani finanziari, al fine di programmare in maniera integrata gli interventi di: *a)* ricostruzione con adeguamento sismico o ripristino con miglioramento sismico degli edifici pubblici o di uso pubblico, con priorità per gli edifici scolastici, compresi i beni ecclesiastici e degli enti religiosi, dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dal sisma; *b)* ricostruzione con adeguamento sismico o ripristino con miglioramento sismico degli edifici privati residenziali e degli immobili utilizzati per le attività produttive distrutti o danneggiati dal sisma; *c)* ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area interessata dagli strumenti urbanistici attuativi, ivi compresa la rete di connessione dati;

l'art. 11, comma 2, il quale prevede che gli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1 rispettino i principi di indirizzo per la pianificazione stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2. Mediante apposita ordinanza commissariale sono disciplinate le modalità di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini alle scelte in materia di pianificazione e sviluppo territoriale;

l'art. 11, comma 4, il quale prevede che i comuni adottino con atto consiliare gli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1, e che tali strumenti siano pubblicati nell'albo pretorio per un periodo pari a quindici giorni dalla loro adozione e che i soggetti interessati possano presentare osservazioni e opposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione. Decorso tale termine, i comuni trasmettono gli strumenti urbanistici adottati, unitamente alle osservazioni e opposizioni ricevute, al Commissario straordinario per l'acquisizione del parere espresso attraverso la Conferenza permanente di cui all'art. 16, comma 2;

l'art. 14, comma 3-*sexies*, il quale prevede che: *a)* con ordinanza commissariale, emessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, del medesimo decreto legge, devono essere definite le procedure per la presentazione e l'approvazione dei progetti relativi agli immobili di proprietà pubblica, ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018, per essere destinati alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, come individuati da ciascuno Presidente di Regione – Vicecommissario secondo le modalità stabilite dal comma 3-*ter* del medesimo art. 14; *b)* una volta effettuati gli interventi di riparazione con miglioramento sismico, gli immobili devono essere tempestivamente destinati al soddisfacimento delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016;

l'art. 16, comma 2, il quale, nel disciplinare l'attività della Conferenza permanente, prevede che siano assicurate adeguate forme di partecipazione delle popolazioni interessate, definite dal Commissario straordinario nell'atto di disciplina del funzionamento della Conferenza permanente;

l'art. 30, comma 1, il quale prevede l'istituzione nell'ambito del Ministero dell'interno, ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati
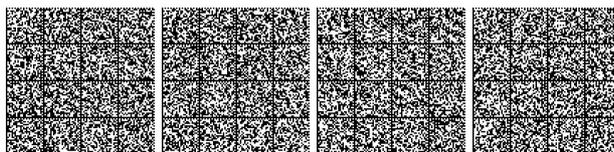
che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei comuni di cui all'art. 1 del medesimo decreto legge, di un'apposita Struttura di missione, diretta da un prefetto collocato all'uopo a disposizione, ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410;

l'art. 30, comma 6, il quale, per le medesime finalità di prevenzione e contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici, prevede che «gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei comuni di cui all'art. 1, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori [...]. Ai fini dell'iscrizione è necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito liberatorio. Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta fermo il possesso degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'art. 32, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario straordinario comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei concorrenti, affinché vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2 con priorità rispetto alle richieste di iscrizione pervenute»;

l'art. 32, che prevede l'applicazione, con riguardo agli interventi previsti dall'art. 14 del medesimo decreto legge, della disciplina contenuta nell'art. 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

l'art. 34 che, al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, prevede l'istituzione di elenco speciale dei professionisti abilitati (denominato «elenco speciale»);

Visto l'art. 18-*decies* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 febbraio 2017, n. 33, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017», convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 aprile 2017, n. 84, che, ai fini della ricostruzione, anche mediante delocalizzazione, degli edifici interessati dai movimenti franosi verificatisi nei territori compresi negli elenchi di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge n. 189 del 2016 in connessione con gli eventi sismici di cui al presente decreto, l'applicazione delle procedure previste dal medesimo decreto-legge n. 189 del 2016;

Vista l'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, recante la disciplina della «Riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili»;

Vista l'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, recante «Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016»;

Vista l'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, recante «Attuazione dell'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e modifiche agli articoli 1, comma 2, lettera *c)*, e 6, comma 2, dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e 5, comma 2, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all'art. 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016»;

Vista l'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, recante «Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016»;

Vista l'ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017, recante «Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall'art. 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modifiche e integrazioni»;

Vista l'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, recante «Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;

Vista l'ordinanza n. 25 del 23 maggio 2017, recante «Criteri per la perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;

Vista l'ordinanza n. 27 del 9 giugno 2017, recante «Misure in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa»;

Vista l'ordinanza n. 28 del 9 giugno 2017, recante «Modifiche all'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, recante «Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016», misure di attuazione dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, modifiche all'ordinanza commissariale n. 14 del 2016 e determinazione degli oneri economici relativi agli interventi di cui all'allegato n. 1 dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017»;

Vista l'ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017, recante «Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, recante «Attuazione dell'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», all'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, recante «Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli

eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016» ed all'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, recante «Assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III livello ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017»»;

Vista l'ordinanza n. 30 del 21 giugno 2017, recante «Modifiche all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, recante «Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016» ed all'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, recante «Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 e all'ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017, recante «Organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»»»;

Vista l'ordinanza n. 35 del 31 luglio 2017, recante «Modifiche all'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, all'ordinanza n. 18 del 7 aprile 2017 ed all'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017»;

Visto l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il Commissario straordinario del governo, l'Autorità nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia in data 28 dicembre 2016;

Visto il Protocollo quadro di legalità, allegato alle Seconde linee guida approvate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con delibera n. 26 del 3 marzo 2017 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 2017, sottoscritto tra la Struttura di missione *ex* art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, il Commissario straordinario del governo e l'Autorità nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia e, in particolare, gli articoli 1 e 3;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 1997, n. 174, e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, le disposizioni di cui al Capo V;

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, «Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1998, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 28 settembre 2000, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 30 marzo 2001, n. 152, «Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 2001, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 4, «Disposizioni in materia di professioni non organizzate», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 26 gennaio 2013, n. 22;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 5 aprile 2013;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, «Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'art. 2, comma 2, lettera *c)* della legge 6 giugno 2016, n. 106», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2017;

Considerata l'opportunità di assicurare un ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate per la realizzazione delle attività della ricostruzione al fine di adottare decisioni condivise ed idonee alla realizzazione delle esigenze dei cittadini, operando, altresì, l'analisi delle potenzialità dei territori e delle singole filiere produttive esistenti attraverso modalità di ascolto e consultazione, nei comuni interessati, degli operatori economici e della cittadinanza;

Ritenuto necessario procedere alla disciplina di principio delle modalità di partecipazione delle popolazioni dei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 nell'ambito dell'attività dei Comitati istituzionali di cui all'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuto necessario disciplinare le modalità di partecipazione delle popolazioni dei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 al fine di garantire un adeguato confronto con le amministrazioni nell'ambito dei processi decisionali relativi alle attività di perimetrazione, pianificazione, e di ricostruzione, sia pubblica che privata;

Ritenuto necessario integrare la disciplina dell'ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017, prevedendo le forme di partecipazione delle popolazioni interessate, come previsto dall'art. 9 della medesima ordinanza, e in attuazione di quanto disposto dall'art. 16, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuto opportuno regolare le modalità di partecipazioni delle popolazione dei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016, tenendo conto, altresì, nella necessità di assicurare, in ogni caso, la massima celerità, efficacia ed efficienza degli interventi e delle iniziative previste dal decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuto necessario esplicitare l'applicazione delle disposizioni contenute nell'ordinanza n. 4 del 14 dicembre 2016 anche: *a)* alle imprese sociali di cui al decreto legi-

slativo 3 luglio 2017, n. 112; *b)* alle associazioni, ai comitati, alle fondazioni, alle società cooperative ed agli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, aventi qualifica di ONLUS ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche e integrazioni; *c)* ai centri di assistenza fiscale di cui agli articoli 32 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche e integrazioni; *d)* agli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni; *e)* alle confederazioni ed alle associazioni nazionali di lavoratori e dei datori di lavoro;

Ritenuto necessario, al fine di garantire la continuità di tutte le attività economiche o produttive esercitate nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, estendere l'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016: *a)* alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112; *b)* alle associazioni, ai comitati, alle fondazioni, alle società cooperative ed agli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, aventi qualifica di ONLUS ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche e integrazioni; *c)* ai centri di assistenza fiscale di cui agli articoli 32 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche e integrazioni; *d)* agli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni; *e)* alle confederazioni ed alle associazioni nazionali di lavoratori e dei datori di lavoro;

Ritenuto opportuno, al fine di eliminare possibili dubbi interpretativi in ordine alle modalità di effettuazione della delocalizzazione come disciplinata dall'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016: *a)* chiarire l'esatto ambito di applicazione delle previsioni contenute nel primo comma dell'art. 2 della medesima ordinanza; *b)* prevedere, in caso di indisponibilità del libro dei beni ammortizzabili o del libro inventario o, per le imprese in esenzione da tali obblighi, presenti dei documenti contabili o degli altri registri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in quanto custoditi all'interno di un immobile distrutto o gravemente danneggiato dagli eventi simici, la possibilità che l'individuazione del numero e delle caratteristiche dei macchinari e delle attrezzature distrutte o danneggiate in modo irreversibile dagli eventi sismici, venga effettuata sulla base dei apposita certificazione rilasciata da una pubblica amministrazione o di apposito sopralluogo effettuato dagli uffici speciali per la ricostruzione in presenza dell'interessato; *c)* equiparare, ai fini dell'acquisito o del noleggio, i macchinari e le attrezzature distrutti o danneggiati in modo irreversibile dagli eventi sismici quelli inamovibili dall'edificio dichiarato inagibile ovvero strutturalmente connessi al medesimo;

Ritenuto necessario dettare una disciplina specifica per l'attività di rimozione delle strutture temporanee realizzate in attuazione delle disposizioni contenute nell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, in coerenza con quanto già previsto nell'ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016, relativamente alla delocalizzazione immediata e temporanea di stalle, fienili e depositi danneggiati dagli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 e dichiarati inagibili;

Ritenuto necessario integrare le previsioni di cui all'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, all'ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017 ed all'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017: *a)* prevedendo come obbligatoria l'iscrizione nell'Elenco dei professionisti di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016 di tutti coloro i quali, nell'ambito dell'attività di ricostruzione sia pubblica che privata, siano chiamati a svolgere prestazioni specialistiche, connesse o comunque afferenti l'attività di progettazione o di direzione lavori, la cui effettuazione richiede l'iscrizione in un ordine professionale, in un collegio professionale ovvero in un elenco tenuto da una pubblica amministrazione; *b)* individuando anche con riguardo ai professionisti di cui alla precedente lettera *a)* un limite massimo per l'assunzione degli incarichi nell'ambito dell'attività di ricostruzione pubblica; *c)* coordinando il testo dell'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 con le previsioni contenute nell'ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017;

Ritenuto necessario estendere l'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017: *a)* alle associazioni, ai comitati, alle fondazioni, alle società cooperative ed agli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, aventi qualifica di ONLUS ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche e integrazioni; *b)* ai centri di assistenza fiscale di cui agli articoli 32 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche e integrazioni; *c)* agli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni; *d)* alle confederazioni ed alle associazioni nazionali di lavoratori e dei datori di lavoro;

Ritenuto necessario procedere all'aggiornamento dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, alla luce dell'entrata in vigore del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112;

Ritenuto necessario, al fine di assicurare l'avvio dei lavori relativi agli interventi inseriti nell'allegato n. 1 dell'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 ed in considerazione degli esiti delle procedure già espletate, tutte caratterizzate dalla presentazione di un numero assai esiguo di offerte, procedere ad una rimodulazione della procedura di selezione degli operatori economici aggiudicatari sulla base dei seguenti criteri: *a)* presentazione da parte degli operatori economici selezionati di offerte relative al prezzo ed alle migliorie che non comportino un'alterazione dell'essenza strutturale e prestazionale, come fissate dal progetto definitivo e dagli atti di gara, corredate da apposito cronoprogramma; *b)* predisposizione del progetto esecutivo da parte del solo aggiudicatario; *c)* sottoscrizione del contratto d'appalto esclusivamente dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza permanente di cui all'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016;
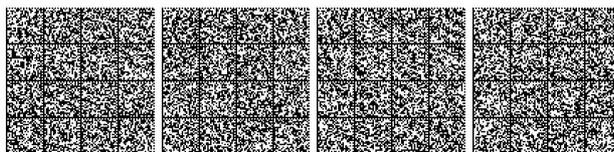
Ritenuto necessario integrare l'ordinanza n. 27 del 9 giugno 2017, al fine di assicurare, anche con riguardo agli interventi disciplinate da detta ordinanza, l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 30 e 32 del decreto-legge n. 189 del 2016;

Ritenuto, infine, necessario estendere alla ricostruzione, anche mediante delocalizzazione, degli edifici interessati dai movimenti franosi verificatisi nei territori compresi negli elenchi di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge n. 189 del 2016 in connessione con gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, la disciplina contenuta nelle ordinanze commissariali emesse ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 8 del 2017, procedendo ad effettuare parziali modifiche della disciplina vigente in ragione dell'impossibilità di distinguere i danni causati direttamente dagli eventi simici e quelli derivanti dai movimenti franosi originati dai medesimi eventi sismici;

Vista l'intesa espressa dai Presidenti delle Regioni - Vicecommissari nelle riunioni della cabina di coordinamento del 13 luglio 2017 e del 27 luglio 2017;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 30 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti;

Dispone:

Art. 1.

Principi generali in materia di partecipazione delle popolazioni nell'attività di ricostruzione pubblica e privati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

1. Alle popolazioni dei comuni interessati agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e alle loro associazioni o organismi di partecipazione popolare comunque denominati e costituiti per la tutela di interessi diffusi è assicurata la partecipazione e il coinvolgimento nelle attività finalizzate alla ricostruzione secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalla presente ordinanza.

2. Le attività delle ricostruzione sono realizzate attraverso l'analisi delle potenzialità dei territori e delle singole filiere produttive esistenti attraverso modalità di ascolto e consultazione dei soggetti indicati al comma 1.

Art. 2.

Partecipazione delle popolazioni dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nel Comitato istituzionale di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 189 del 2016 e successive modifiche e integrazioni

1. I Comitati istituzionali disciplinano con apposito provvedimento, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, le modalità di partecipazione delle popolazioni dei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 nell'ambito delle scelte strategiche di competenza dei Presidenti relative a:

a) superamento dell'emergenza ed avvio degli interventi immediati di ricostruzione;

b) interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di competenza delle regioni;

c) funzioni delegate ai Presidenti delle Regioni in relazioni alle quali sia prevista la partecipazione delle popolazioni interessate.

2. Il Presidente di Regione - Vicecommissario adotta il provvedimento di cui al comma 1, allorquando il Comitato istituzionale non vi abbia provveduto nel termine ivi previsto. Il Presidente di Regione - Vicecommissario adotta il provvedimento di cui al precedente periodo entro il termine quarantacinque giorni dall'inutile decorso del termine previsto dal comma 1 del presente articolo.

3. Nell'adottare il provvedimento di cui ai commi precedenti, i Comitati istituzionali e il Presidente di Regione - Vicecommissario:

a) garantiscono il confronto con la popolazione secondo criteri di rappresentatività e tenendo conto della specificità degli interessi coinvolti in relazione alle scelte strategiche da adottare;

b) prevedono modalità di partecipazione della popolazione idonee, comunque, ad assicurare la massima celerità, efficacia ed efficienza degli interventi e delle iniziative previste dal decreto-legge 189 del 2016 e successive modifiche e integrazioni;

c) valorizzano il coinvolgimento dei cittadini anche mediante libere forme associative o organismi di partecipazione popolare comunque denominati rappresentativi della popolazione e degli interessi coinvolti nelle scelte strategiche da adottare.

4. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati al Commissario straordinario di Governo e sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione.

Art. 3.

Partecipazione della popolazione dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 alla predisposizione degli strumenti urbanistici attuativi e pianificazione urbanistica e alle misure in materia di pianificazione e sviluppo territoriale

1. Entro centocinquanta giorni dalla perimetrazione dei centri e nuclei individuati ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *e)*, del decreto-legge 189 del 2016 e successive modifiche e integrazioni, i comuni, anche con il supporto degli uffici speciali per la ricostruzione, curano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 189 del 2016 e successive modifiche e integrazioni predisponendo strumenti urbanistici attuativi, completi dei relativi piani finanziari, al fine di programmare in maniera integrata gli interventi di cui all'art. 11, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto-legge n. 189 del 2016 successive modifiche e integrazioni.
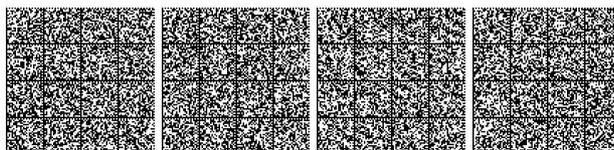
2. Nella predisposizione degli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1, i comuni assicurano l'informazione e l'ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate e delle loro associazioni, secondo le disposizione del presente articolo.

3. Tutti coloro i quali hanno un interesse personale e concreto e le associazioni o organismi di partecipazione popolare comunque denominati e costituite per la tutela di interessi diffusi, possono formulare proposte per la redazione degli strumenti urbanistici attuativi e per le misure in materia di pianificazione e sviluppo territoriale entro il termine di quarantacinque giorni dalla perimetrazione dei centri e nuclei individuati ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *e)*, del decreto-legge 189 del 2016 e successive modifiche e integrazioni.

4. Le proposte di cui al comma 3 sono inviate esclusivamente mediante modalità telematiche, fatte salve le diverse modalità di consultazione previste negli Statuti dei Comuni interessati.

5. I Comuni assicurano il tempestivo ed adeguato esame delle proposte di cui al comma 3 nella redazione degli strumenti urbanistici attuativi, nel rispetto dei principi di indirizzo per la pianificazione stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modifiche e integrazioni, e della necessità di garantire la massima celerità, efficacia ed efficienza degli interventi e delle iniziative previste dal decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modifiche e integrazioni, indicandone le motivazioni in ordine all'accoglimento o al rigetto di tale proposte nei provvedimenti adottati.

6. I Comuni adottano con atto consiliare gli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1 della presente ordinanza. Tali strumenti sono pubblicati nell'albo pretorio per un periodo pari a quindici giorni dalla loro adozione; i soggetti indicati nel precedente comma 3 possono presentare osservazioni e opposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione. Decorso tale termine, il comune trasmette gli strumenti urbanistici adottati, unitamente alle osservazioni e opposizioni ricevute, al Commissario straordinario per l'acquisizione del parere espresso attraverso la Conferenza permanente di cui all'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016, e successive modifiche e integrazioni. Il comune, entro due giorni dall'invio al Commissario straordinario della documentazione di cui ai precedenti periodi, provvede a dare notizia dell'avvenuta trasmissione mediante avviso pubblicato sull'albo pretorio.

Art. 4.

Partecipazione delle popolazioni dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 alle attività della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali di cui all'art. 16 del decreto-legge 189 del 2016, e successive modifiche e integrazioni

1. È assicurata la partecipazione e il coinvolgimento delle popolazioni dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con riguardo alle attività della conferenza permanente e delle conferenze regionali nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal presente articolo.

2. Tutti coloro i quali hanno un interesse personale e concreto e le associazioni o organismi di partecipazione popolare comunque denominati e costituiti per la tutela di interessi diffusi, possono formulare osservazioni sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli comuni ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modifiche e integrazioni, entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'ultimo periodo del comma 6 dell'art. 3 della presente ordinanza.

3. Tutti coloro i quali hanno un interesse personale e concreto e le associazioni o organismi di partecipazione popolare comunque denominati e costituiti per la tutela di interessi diffusi possono formulare osservazioni sul programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare nelle aree oggetto degli eventi sismici di cui all'art. 14, comma 2, lettera *f)*, del decreto-legge n. 189 del 2016 entro un termine congruo e comunque non oltre sette giorni dalla data della riunione di cui all'art. 3, comma 4, lettera *c)* dell'ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017.

4. La conferenza permanente assicura il tempestivo ed adeguato esame delle osservazioni di cui ai commi 2 e 3 del presenta articolo e delle opposizioni trasmesse dai comuni ai sensi del comma 6 dell'art. 2 della presente ordinanza, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 3 dell'ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017.

5. Tutti coloro i quali hanno un interesse personale e concreto e le associazioni o organismi di partecipazione popolare comunque denominati e costituite per la tutela di interessi diffusi, possono formulare osservazioni alle conferenze regionali:

a) in relazione alle questioni oggetto dei pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, relativamente agli interventi privati e per quelli attuati dalle regioni ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 189 del 2016 e dalle diocesi ai sensi del medesimo art. 15, comma 2, del decreto-legge 189 del 2016, fatto salvo quanto diversamente previsto dalle ordinanze commissariali;

b) in relazione alle questioni oggetto del parere obbligatorio previsto per tutti i progetti di fattibilità relativi ai beni culturali sottoposti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, limitatamente alle opere pubbliche, per il parere relativo agli interventi sottoposti al vincolo ambientale o ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali.

6. Le osservazioni di cui al comma 4 devono pervenire entro un termine congruo e comunque non oltre 7 giorni dalla data della riunione di cui all'art. 7, comma 4, lettera *c)* dell'ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017, fatto salvo quanto diversamente previsto da altre ordinanze commissariali.

7. Le conferenze regionali assicurano il tempestivo ed adeguato esame delle osservazioni di cui al comma 5, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 7 dell'ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017.
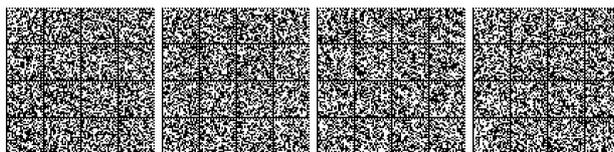
Art. 5.

Modifiche all'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016

1. All'art. 1 dell'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-*bis*. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle imprese sociali di cui all'art. 1 del decreto legislativo alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, alle associazioni, ai comitati, alle fondazioni, alle società cooperative ed agli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, aventi qualifica di Onlus ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche e integrazioni, ai centri di assistenza fiscale di cui agli articoli 32 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, nonché agli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, a condizione che fossero attivi alla data degli eventi simici ed in possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti dalle vigenti disposizioni. 3-*ter*. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano altresì agli immobili adibiti a sede od ufficio di una confederazione o di un'associazione nazionale di lavoratori o di datori di lavoro che risultano danneggiati a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con danni lievi così come definiti dall'allegato 1 e dichiarati inagibili dalle schede AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, ovvero dichiarati non utilizzabili sulla base delle schede FAST di cui all'ordinanza del Capo della Protezione civile n. 405 del 10 novembre 2016, a cui ha fatto seguito la compilazione delle schede AeDES con le modalità previste dall'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, come modificata dall'art. 7, comma 8, dell'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, ed oggetto di ordinanza di inagibilità emessa dalla competente autorità.»;

Art. 6.

Modifiche all'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016

1. All'art. 1 dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-*bis*, è inserito il seguente: «1-*ter*. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle imprese sociali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, alle associazioni, ai comitati, alle fondazioni, alle società cooperative ed agli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, aventi qualifica di ONLUS ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche e integrazioni, ai centri di assistenza fiscale di cui agli articoli 32 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, nonché agli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, a condizione che fossero attivi alla data degli eventi simici ed in possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti dalle vigenti disposizioni.»;

b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «4. In nessun caso, può essere autorizzata la delocalizzazione di attività, già attuata nei modi e nelle forme stabiliti dalla presente ordinanza e che abbia già beneficiato, in tutto o in parte, dei relativi contributi. 5. I contributi previsti dalla presente ordinanza sono, comunque, revocati qualora i lavori di riparazione e rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione dell'edificio inagibile non siano ultimati, ad eccezione degli edifici ricompresi in aree perimetrate ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 25 del 23 maggio 2017, entro la data del 31 dicembre 2018. 6. Le strutture temporanee di cui al precedente comma 2, lettera *b)*, installate a norma della presente ordinanza sono rimosse a cura dell'interessato entro trenta giorni dalla ultimazione dei lavori di riparazione e rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione dell'edificio inagibile. Le spese di rimozione sono rimborsate nel limite massimo di euro 40 al mq secondo la procedura di cui al successivo art. 9. In caso di inadempimento totale o parziale dell'obbligo di rimozione, ferme le previsioni di cui all'art. 16, comma 1, lettera *d)* dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017 e successive modifiche e integrazioni, il Presidente della Regione - Vicecommissario competente, dopo aver fatto constatare l'inadempimento ed assegnato un termine massimo di quindici giorni per ottemperare a detto obbligo, procede alla rimozione in via sostitutiva, ponendo le spese a carico dell'operatore inadempiente.».

2. All'art. 2, comma 1, ultimo periodo, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, l'espressione «Agli effetti della presente ordinanza, sono considerati equivalenti gli edifici aventi eguale dimensione per pianta ed altezza, con margine di tolleranza del 35%» si interpreta nel senso che la possibilità di effettuare la delocalizzazione in un edificio equivalente è ammessa esclusivamente con riguardo all'ipotesi dell'affitto di altro edificio come disciplinata dal medesimo comma 1.

3. All'art. 3 dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Le disposizioni di cui ai precedenti periodi del presente comma si applicano anche alle imprese sociali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, alle associazioni, ai comitati, alle fondazioni, alle società cooperative ed agli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, aventi qualifica di ONLUS ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche e integrazioni, ai centri di assistenza fiscale di cui agli articoli 32 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, nonché agli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, a condizione che fossero attivi alla data degli eventi simici ed in possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti dalle vigenti disposizioni.»;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-*bis*. Agli interventi di delocalizzazione di cui all'art. 1, comma 2 possono procedere anche le confederazioni o le associazioni nazionali di lavoratori o di datori di lavo-

ro, i cui uffici o sedi alla data degli eventi sismici di cui all'art. 1 erano ubicati in edifici, detenuti a qualsiasi titolo, che siano risultati gravemente danneggiati o distrutti ovvero in edifici risultati inagibili e danneggiati ai sensi dell'ordinanza 4 del 17 novembre 2016.».
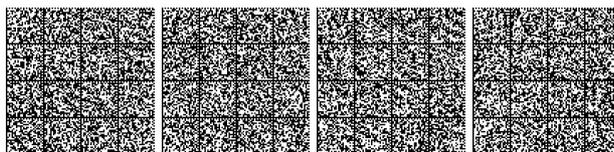
4. All'art. 4 dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In caso di indisponibilità, documentata attraverso apposita denuncia presentata all'Autorità di pubblica sicurezza, dei libri, dei registri o dei documenti di cui al precedente periodo, in quanto custoditi, così come indicato in Anagrafe tributaria, all'interno di un immobile distrutto o gravemente danneggiato dagli eventi simici, l'individuazione dei macchinari e delle attrezzature distrutte o danneggiate può essere effettuata sulla base delle risultanze delle certificazioni rilasciate da una pubblica amministrazione ovvero di apposito sopralluogo effettuato dal personale dell'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente in presenza dell'interessato.»;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-*bis*. In tutte le ipotesi di cui all'art. 2, comma 1, i soggetti legittimati possono provvedere anche all'acquisto ovvero al noleggio di macchinari ed attrezzature aventi le stesse caratteristiche di quelle inutilizzabili e non traslocabili nella struttura in cui l'attività produttiva sarà delocalizzata in quanto inamovibili dall'edificio dichiarato inagibile ovvero strutturalmente connessi con il medesimo.».

5. All'art. 5, comma 2, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «La richiesta di delocalizzazione è presentata all'ufficio speciale per la ricostruzione competente entro il 31 dicembre 2017 e, comunque, entro trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza sindacale di inagibilità»;

b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «L'ufficio speciale per la ricostruzione procede all'esame ed alla valutazione delle richieste di delocalizzazione presentate dopo la data del 30 maggio 2017 e prima dell'entrata in vigore dell'ordinanza commissariale n. 36 dell'8 settembre 2017».

6. All'art. 8 dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*bis* è integralmente sostituito dal seguente: «1-*bis*. In alternativa al rimborso mensile di cui al comma 1 il beneficiario, che documenti l'intervenuta delocalizzazione dell'attività e la stipula di apposito contratto di locazione di durata almeno pari al tempo occorrente per il ripristino o la ricostruzione dell'edificio preesistente, può optare per un contributo una tantum determinato, sulla base della superficie dell'edificio danneggiato o distrutto indicata nella perizia asseverata, nell'importo omnicomprensivo di euro 350 al mq. In caso di delocalizzazione in edificio equivalente ai sensi dell'art. 2, comma 1, della presente ordinanza, il contributo di euro 350 al mq viene determinato: avendo riguardo alla superficie dell'edificio nel quale viene delocalizzata l'attività, qualora detto edificio abbia una superficie inferiore a quella dell'edificio danneggiato o distrutto come indicata nella perizia asseverata; avendo riguardo alla superficie dell'edificio danneggiato o distrutto come indicata nella perizia asseverata, qualora l'edificio nel quale viene delocalizzata l'attività abbia una superficie superiore a quella dell'edificio danneggiato o distrutto. Il contributo di cui al presente comma viene erogato in un'unica soluzione e la sua erogazione esclude, per l'intera durata del contratto di locazione, la possibilità di fruire dei rimborsi previsti dal comma 1. In ogni caso, il contributo di cui al presente comma non può eccedere l'importo complessivo dei rimborsi mensili previsti dal comma 1 parametrati alla durata del contratto di locazione. Le spese tecniche nella misura stabilita al successivo comma 5 sono rimborsate anche nell'ipotesi in cui si benefici del contributo una *tantum*»;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-*bis*. Oltre al contributo previsto dai precedenti commi, è dovuto, nei casi e nei limiti previsti dal precedente art. 1, comma 6, il rimborso delle spese di rimozione delle strutture temporanee, installate a norma della presente ordinanza.».

7. All'art. 9 dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-*bis*. Il rimborso delle spese di rimozione delle strutture temporanee, di cui all'art. 8, comma 5-*bis*, viene effettuato in concomitanza all'erogazione del saldo del contributo previsto dalle ordinanze commissariali n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017 e n. 19 del 7 aprile 2017 e successive modifiche e integrazioni, previa esibizione della documentazione attestante l'effettiva rimozione della struttura temporanea ed il pagamento delle relative spese.»;

b) al comma 3-*bis* dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le medesime modalità di cui al precedente periodo si osservano anche con riguardo all'erogazione del contributo di cui al precedente art. 8, comma 1-*bis*.».

c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente; «5. Per i soggetti che hanno beneficiato dei contributi prevista dalla presente ordinanza per la delocalizzazione temporanea, l'erogazione del saldo dei contributi disciplinate dalle ordinanze commissariali n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017 e n. 19 del 7 aprile 2017 e successive modifiche e integrazioni, è comunque subordinata alla rimozione della struttura temporanea ovvero al recesso dal contratto di locazione appositamente stipulato».

Art. 7.

Modifiche all'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017

1. All'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 4, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: «3. Possono presentare domanda di iscrizione nell'Elenco speciale previsto dall'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e come modificato dall'art. 9, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, tutti coloro i quali, nell'ambito dell'attività di ricostruzione sia pubblica che privata, siano chiamati a svolgere prestazioni specialistiche, connesse o comunque afferenti

l'attività di progettazione o di direzione lavori, la cui effettuazione richiede obbligatoriamente l'iscrizione in un elenco tenuto da una pubblica amministrazione o da un ente pubblico. 4. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale, i professionisti di cui al precedente comma 3 devono attestare, nella domanda di iscrizione, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere iscritto in un elenco tenuto da una pubblica amministrazione o da un ente pubblico;

b) non essere soggetto alla sanzione disciplinare della sospensione (o più grave) al momento della pubblicazione dell'avviso per la formazione dell'elenco;

c) non aver riportato condanne con sentenza definitiva ovvero decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati dall'art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e non essere sottoposto a provvedimenti restrittivi per reati contro il patrimonio o contro la Pubblica amministrazione. La causa di esclusione perdura nei limiti della durata della pena ovvero della misura restrittiva, fatte salve le eventuali pene accessorie;

d) non essere destinatario di uno dei provvedimenti previsti dall'art. 80, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

e) essere in regola con la contribuzione obbligatoria, accertata attraverso attestato della Cassa previdenziale di riferimento o della Gestione separata INPS;

f) rispettare gli obblighi deontologici e professionali;

g) essere un operatore economico professionale riconducibile, con riferimento alle opere pubbliche, ad una delle categorie previste dall'art. 46 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero, con riferimento alle opere private, ad una delle seguenti categorie soggettive (ferma restando l'equivalenza per i professionisti UE aventi sede o stabilizzati in altri stati membri): professionisti individuali; professionisti associati; società tra professionisti di cui al decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34 attuativo dell'art. 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183; società di persone; società di capitali; società cooperative; consorzi; raggruppamenti temporanei fra operatori economici professionali riconducibili alle sopraindicate categorie;

h) essere in possesso di requisiti di affidabilità e di professionalità, adeguati e proporzionati alla natura ed alla tipologia dell'attività che si intende svolgere, comprovata mediante apposito *curriculum vitae*, contenente le informazioni essenziali e la descrizione della struttura organizzativa (personale e risorse strumentali), esistente al momento della presentazione della domanda di iscrizione ed impiegabile per lo svolgimento dell'attività.

5. In caso di sopravvenuta insussistenza di uno dei requisiti previsti dalle lettere da *a)* ad *h)* del precedente comma 4 il professionista è automaticamente cancellato dall'elenco speciale.

6. L'iscrizione dei professionisti di cui al precedente comma 4 avviene secondo le modalità stabilite nel successivo art. 5.

7. Nei confronti dei professionisti di cui al comma 4:

a) non si applicano le disposizioni contenute negli articoli da 1 a 5 e nell'art. 8 degli allegati A e B dell'ordinanza commissariale n. 29 del 9 giugno 2017;

b) si applicano le disposizioni contenute negli art. 6, 7, 9, 10 e 11 degli allegati A e B dell'ordinanza commissariale n. 29 del 29 giugno 2017. Ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 6 degli allegati A e B dell'ordinanza commissariale n. 29 del 29 giugno 2017, le prestazioni rese dai professionisti di cui al comma 4 sono equiparate a quelle indicate nella lettera *e)* del paragrafo 1 del medesimo art. 6.».

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza n. 29 del 29 giugno 2017, l'art. 6 dell'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 è integralmente sostituito dall'art. 4 dell'ordinanza n. 29 del 29 giugno 2017.

Art. 8.

Modifiche all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017

1. All'art. 1 dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo del comma 2, le parole «di cui all'art. 1 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155» sono sostituite dalle seguenti «di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112»;

b) dopo il primo periodo del comma 2 è aggiunto il seguente «Possono altresì beneficiare dei contributi previsti dalla presente ordinanza le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modifiche e integrazioni, anche non aventi qualifica di imprese sociali ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e relativi consorzi, come definiti dall'art. 8 della legge predetta, le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, aventi qualifica di Onlus ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche e integrazioni, i centri di assistenza fiscale di cui agli articoli 32 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, nonché gli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, a condizione che fossero attivi alla data degli eventi simici ed in possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti dalle vigenti disposizioni ed ubicati in edifici distrutti o che hanno subito danni gravi, dichiarati inagibili con ordinanza sindacale e che ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge n. 189 del 2016 devono eseguire interventi di miglioramento sismico o di ricostruzione.».

2. All'art. 16, comma 1, dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *c)*, le parole «Per le imprese che hanno beneficiato dei contributi disposti dalla ordinanza del Commissario straordinario n. 9 del 2017 per la delocaliz-

zazione temporanea, l'erogazione del saldo è comunque subordinata alla rimozione della struttura temporanea ovvero al recesso dal contratto di locazione appositamente stipulato» sono soppresse;

b) alla lettera *d)*, sono aggiunte in fine le parole: «Per le imprese che hanno beneficiato dei contributi disposti dalla ordinanza del Commissario straordinario n. 9 del 2017 per la delocalizzazione temporanea, l'erogazione del saldo è comunque subordinata alla rimozione della struttura temporanea ovvero al recesso dal contratto di locazione appositamente stipulato.».

3. All'Allegato 1 dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «n. 651/2014» di cui al punto 1 sono inserite le seguenti «e dall'art. 1 della presente ordinanza;»;

b) le parole «essere regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, fatti salvi i casi di esonero previsti dalle norme vigenti;» di cui alla lettera *a)* del punto 2 sono sostituite dalle seguenti «essere regolarmente costituite, iscritte al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, fatti salvi i casi di esonero previsti dalle norme vigenti, nonché nei registri o negli albi previsti dalle vigenti disposizioni con riguardo alle cooperative sociali, ai loro consorzi, alle ONLUS, ai centri di assistenza fiscale ed agli istituti di patronato e di assistenza sociale;».

Art. 9.

Modifiche all'ordinanza n. 27 del 9 giugno 2017

1. All'art. 2 dell'ordinanza n. 27 del 9 giugno 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «4. Le economie derivanti dai ribassi d'asta possono essere utilizzate esclusivamente per finanziare le varianti previste dall'art. 2, comma 4-*bis*, della presente ordinanza. In mancanza, dette somme rientrano nella disponibilità del Presidente di Regione – Vicecommissario con conseguente rimodulazione del quadro economico dell'intervento. 5. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'art. 32, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe di cui all'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, la stazione appaltante provvede ad informare tempestivamente il competente ufficio speciale per la ricostruzione, trasmettendo la graduatoria dei concorrenti, affinché vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2 del medesimo art. 30 con priorità rispetto alle richieste di iscrizione pervenute. L'ufficio speciale per la ricostruzione, entro tre giorni dal ricevimento della documentazione di cui al precedente periodo, provvede ad inviare la stessa al Commissario straordinario del governo che ne cura la trasmissione alla Struttura di Missione di cui all'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, per i controlli e gli adempimenti di competenza. 6. Al fine di assicurare l'applicazione anche alle procedure di cui al comma 3 delle previsioni contenute nell'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, e nell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 28 dicembre 2016, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 32, il Commissario straordinario del governo, anche avvalendosi degli uffici speciali per la ricostruzione, provvede a tutti gli adempimenti di competenza della Centrale unica di committenza, come specificati nel sopra menzionato Accordo. Le stazioni appaltanti provvedono a trasmettere tempestivamente agli uffici speciali, che ne curano il successivo inoltro al Commissario straordinario del governo, tutti gli atti e le informazioni all'uopo necessarie».

2. L'art. 4 dell'ordinanza n. 27 del 9 giugno 2017 è integralmente sostituito dal seguente: «1. Con riguardo agli edifici pubblici di proprietà statale inseriti negli elenchi di cui all'art. 1, comma 2, della presente ordinanza, entro novanta giorni dall'approvazione degli elenchi medesimi ciascun ufficio speciale per la ricostruzione procede all'elaborazione, secondo le modalità previste dai commi 4 e 4-*bis* dell'art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, dei relativi progetti ed alla trasmissione degli stessi al Commissario straordinario del Governo per la loro approvazione ai sensi del comma 5 del medesimo art. 14.

2. Ai fini del finanziamento degli interventi di riparazione con miglioramento sismico relativi agli edifici di cui al comma 1, l'ufficio speciale per la ricostruzione provvede a trasmettere il progetto al Commissario straordinario, il quale, entro quarantacinque giorni dalla sua ricezione, procede alla verifica della fattibilità dell'intervento, con particolare riguardo alla tempistica di realizzazione dello stesso ed al relativo cronoprogramma, nonché della sua congruità economica.

3. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 2, il Commissario straordinario provvede:

a) all'approvazione del progetto, alla determinazione del contributo ed all'autorizzazione della spesa a valere sulle delle risorse della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

b) al conseguente trasferimento sulla contabilità speciale intestata al Presidente di Regione - Vicecommissario di risorse pari all'intero importo del contributo concesso;

c) al trasferimento del progetto alla centrale unica di committenza di cui all'art. 18 del decreto-legge n. 189 del 2016 che provvede ad espletare le procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi.

4. Resta ferma l'applicazione agli interventi disciplinati dal presente articolo delle disposizioni contenute negli articoli 30 e 32 del decreto-legge n. 189 del 2016 e nell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 28 dicembre 2016.».
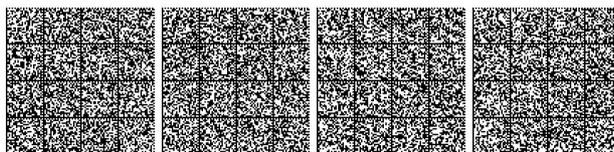
Art. 10.

Modifiche all'ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017

1. All'art. 4 dell'ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *a)* del comma 2, è integralmente sostituita dalla seguente «in caso di accertata insussistenza dei requisiti previsti dall'art. 4 dell'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera *d)*, della presente ordinanza, dall'art. 5, paragrafo §1, lettere da *A)* ad *I)* degli allegati «A» e «B» alla presente ordinanza e dall'art. 7, comma 1, lettera *a)* dell'ordinanza n. 36 dell'8 settembre 2017;»;

b) alla lettera *c)* del comma 2, dopo le parole «alla presente ordinanza» sono inserite le seguenti «e dall'art. 4, comma 5, dell'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017»;

c) la lettera *a)* del comma 3 è integralmente sostituita dalla seguente «in caso di accertata insussistenza, anche sopravvenuta, dei requisiti previsti dall'art. 4 dell'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera *d)*, della presente ordinanza, dall'art. 5, paragrafo §1, lettere da *A)* ad *I)* degli allegati «A» e «B» alla presente ordinanza e dall'art. 7, comma 1, lettera *a)* dell'ordinanza commissariale n. 36 dell'8 settembre 2017;»;

d) alla lettera *c)* del comma 3, dopo le parole «alla presente ordinanza» sono inserite le seguenti «e dall'art. 4, comma 5, dell'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017;».

Art. 11.

Modifiche all'ordinanza n. 30 del 21 giugno 2017

1. All'art. 4 dell'ordinanza n. 30 del 21 giugno 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è integralmente sostituito dal seguente: «1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1 della presente ordinanza si provvede con le risorse stanziate a norma dell'art. 1, comma 362, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017).»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: «2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 2 della presente ordinanza si provvede: *a)* in caso di delocalizzazione attuata secondo le modalità di cui alla lettera *a)* del comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, con le risorse di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; *b)* in caso di delocalizzazione attuata secondo le modalità di cui alla lettere *b)* del comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, con le risorse stanziate a norma dell'art. 1, comma 362, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017).».

Art. 12.

*Attuazione delle previsioni di cui all'art. 18-*decies *del decreto-legge n. 8 del 2017*

1. La ricostruzione, anche mediante delocalizzazione, degli edifici interessati dai movimenti franosi verificatisi nei territori compresi negli elenchi di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge n. 189 del 2016 in connessione con gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, deve essere effettuata in conformità alla disciplina contenuta nel decreto-legge n. 189 del 2016 e, nei limiti di compatibilità e salvo quanto previsto nella presente disposizione, nelle ordinanze commissariali adottate ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente comma 1, non è richiesta la dichiarazione di inagibilità dell'immobile secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 18 ottobre 2014, né la sua classificazione come non utilizzabile secondo procedure speditive disciplinate dalle ordinanze di protezione civile, essendo a tal fine sufficiente la dichiarazione di inagibilità dell'immobile disposta mediante apposita ordinanza adottata dal Sindaco ai sensi e per gli effetti degli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 e s.m.i e 108, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. Al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 22 dell'ordinanza commissariale 7 aprile 2017 n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, gli edifici ubicati nelle zone dichiarate in frana, come perimetrate dal Dipartimento della Protezione civile o da altre autorità competenti, e da trasferire, sono demoliti e ricostruiti in aree individuate dai comuni secondo un piano attuativo redatto ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza commissariale 23 maggio 2017, n. 25, in conformità allo strumento urbanistico vigente od in variante allo stesso. Il piano attuativo assicura la ricostruzione integrata degli edifici pubblici e privati demoliti e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed è approvato con le procedure stabilite dai commi 4 e 5 dell'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016.

4. Il piano attuativo di cui al precedente comma 3 può riguardare anche aree di proprietà del comune oppure aree acquisite o espropriate dallo stesso e cedute ai proprietari degli edifici trasferiti.

5. Il costo ammissibile a contributo per la ricostruzione degli edifici oggetto del trasferimento è pari al minore importo tra il costo dell'intervento di nuova costruzione ed il costo convenzionale determinato ai sensi dell'ordinanza commissariale 7 aprile 2017, n. 19, riferito al livello operativo L4 incrementato percentualmente per quanto necessario a compensare il costo effettivo di acquisto od esproprio dell'area e comunque fino al 30% ed alla superficie complessiva dell'edificio da demolire ovvero a quella complessiva del nuovo edificio, se inferiore. L'area dove insiste l'edificio da delocalizzare e quella di relativa pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione a carico del proprietario, sono cedute gratuitamente al comune per essere adibite ad uso pubblico compatibile con le condizioni di instabilità della

zona. Gli oneri relativi alle demolizioni ed alla rimozione della macerie sono ammessi a contributo nei limiti e secondo le modalità previste dall'ordinanza commissariale 7 aprile 2017, n. 19. L'acquisto, anche tramite esproprio, dell'area da parte del comune è finanziato, nel limite di cui al primo periodo, con il contributo previsto dal successivo comma 7 ed il relativo importo viene dedotto dal contributo riconosciuto agli interessati ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge n. 189 del 2016.

6. Nei casi previsti dal comma 5, il comune ovvero, previa intesa, l'ufficio speciale per la ricostruzione competente provvede all'elaborazione, secondo le modalità previste dai commi 4 e 4-*bis* dell'art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, del progetto relativo alle opere di urbanizzazione primaria (strade; spazi di sosta o di parcheggio; fognature; rete idrica; rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas; pubblica illuminazione) previste dal piano attuativo a servizio dell'area destinata alla costruzione dei nuovi edifici e strettamente inerenti gli interventi da realizzare, ed alla sua trasmissione al Commissario straordinario del governo per la sua approvazione ai sensi del comma 5 del medesimo art. 14.

7. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione del progetto di cui al comma 6, il Commissario straordinario procede alla verifica della fattibilità e della congruità economica dell'intervento e, in caso di esito positivo di detta verifica, provvede:

a) all'approvazione del progetto, alla determinazione del contributo ed all'autorizzazione della spesa a valere sulle delle risorse della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

b) al conseguente trasferimento sulla contabilità speciale intestata al Presidente di Regione - Vicecommissario di risorse pari all'intero importo del contributo concesso;

c) al trasferimento del progetto alla centrale unica di committenza di cui all'art. 18 del decreto-legge n. 189 del 2016 che provvede ad espletare le procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi.

8. Resta ferma l'applicazione agli interventi di cui al comma 7 delle disposizioni contenute negli articoli 30 e 32 del decreto-legge n. 189 del 2016 e nell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 28 dicembre 2016.

9. Limitatamente alla fattispecie disciplinata dal presente articolo e sempreché sussistano i presupposti previsti dal decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modifiche e integrazioni, dal decreto-legge n. 8 del 2017 e successive modifiche e integrazioni e dalle ordinanze emesse dal Commissario straordinario del governo ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, del decreto n. 189 del 2016, la dichiarazione di inagibilità dell'immobile disposta mediante apposita ordinanza adottata dal Sindaco ai sensi e per gli effetti degli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 108, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche ed integrazioni, è condizione sufficiente per la fruizione di tutte le misure di sostegno alla popolazione e di tutti i contributi previsti dalle ordinanze commissariali e dai sopra menzionati decreti-legge.

Art. 13.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni contenute nell'art. 6 della presente ordinanza, si provvede:

a) con riguardo alla delocalizzazione effettuata nelle forme di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, con le risorse di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016;

b) con riguardo alla delocalizzazione effettuata in forme diverse da quelle di cui alla precedente lettera *a)*, e per il rimborso delle spese di rimozione delle strutture provvisorie con le risorse stanziate a norma dell'art. 1, comma 362, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017).

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni contenute nell'art. 8 della presente ordinanza, si provvede con le risorse stanziate a norma dell'art. 1, comma 362, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017).

Art. 14.

Entrata in vigore ed efficacia

1. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

2. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito istituzionale (www.sisma2016.gov.it) del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

Roma, 8 settembre 2017

Il Commissario: ERRANI

Registrata alla Corte dei conti l'8 settembre 2017

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 1827

17A06454
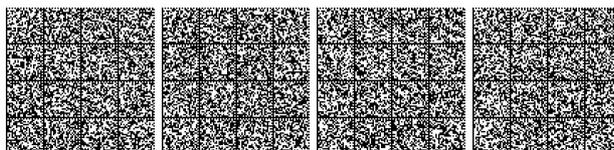
ORDINANZA 8 settembre 2017.

Approvazione del primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.(Ordinanza n. 37).

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

Richiamato l'art. 1, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale prevede che il Commissario straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonché con l'Autorità nazionale anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d'intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonché delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;

Visto il decreto-legge n. 189 del 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2016, e s.m.i. e, in particolare:

a) l'art. 2, comma 1, lettera *e)*, in forza del quale il Commissario straordinario del Governo svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II capo I ai sensi dell'art. 14 del medesimo decreto-legge;

b) l'art. 2, comma 2, che attribuisce al Commissario straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, previa intesa con i presidenti delle regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge;

c) l'art. 14, comma 1, lettere *a)* e a-*bis*), il quale prevede che, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture, nei comuni di cui all'art. 1, attraverso la concessione di contributi a favore degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e degli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e degli immobili di proprietà pubblica, ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018, per essere destinati alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016;

d) l'art. 14, comma 2, lettera *a)*, il quale prevede che, al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, si provvede a predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle urbanizzazioni dei centri o nuclei oggetto degli strumenti urbanistici attuativi, articolato per le quattro regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alla risorse disponibili;

e) l'art. 15, comma 1, lettera *a)*, il quale prevede che, per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche di cui all'art. 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono, oltre alle altre amministrazioni ivi indicate, le regioni, attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione, per i territori di rispettiva competenza;

f) l'art. 18, commi 2 e 3 il quale prevede che la centrale unica di committenza è individuata nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e che i rapporti tra il Commissario straordinario e la centrale unica di committenza individuata sono regolati da apposita convenzione;

g) l'art. 30 il quale prevede: 1) al comma 1 che, ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei comuni di cui all'art. 1, è istituita, nell'ambito del Ministero dell'interno, una apposita Struttura di missione, diretta da un prefetto collocato all'uopo a disposizione, ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410; 2) al comma 6 che, gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei comuni di cui all'art. 1, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori, d'ora in avanti «Anagrafe». Ai fini dell'iscrizione è necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito liberatorio. Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta fermo il possesso degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario straordinario comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei concorrenti, affinché vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2 con priorità rispetto alle richieste di iscrizione pervenute. A tal fine, le linee guida di cui al comma 3 dovranno prevedere procedure rafforzate che consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi celeri;

g) l'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, che, al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, prevede l'istituzione di elenco speciale dei professionisti abilitati (denominato «elenco speciale»);

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il «Codice dei contratti pubblici», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 aprile 2016;

Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 2017;

Vista l'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, recante la «Attuazione dell'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, e modifiche agli articoli 1, comma 2, lettera *c)* e 6, comma 2, dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e 5, comma 2, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all'art. 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016»;

Vista l'ordinanza n. 25 del 23 maggio 2017, recante «Criteri per la perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;

Vista l'ordinanza n. 27 del 9 giugno 2017, recante «Misure in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa»;

Vista l'ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017, recante «Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, recante "Attuazione dell'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229", all'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, recante "Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016" ed all'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, recante "Assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III livello ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017"»;

Vista l'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017, recante «Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; disciplina della qualificazione dei professionisti, dei criteri per evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche e determinazione del contributo relativo alle spese tecniche»;

Vista l'ordinanza n. 35 del 31 luglio 2017, recante «Modifiche all'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, all'ordinanza n. 18 del 7 aprile 2017 ed all'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017»;

Visto l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorità nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia in data 28 dicembre 2016;

Visto il Protocollo quadro di legalità, allegato alle Seconde Linee Guida approvate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con delibera n. 26 del 3 marzo 2017 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 2017, sottoscritto tra la Struttura di Missione ex art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, il Commissario straordinario del Governo e l'Autorità nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia e, in particolare, gli articoli 1 e 3;

Visto il verbale della cabina di coordinamento del 27 luglio 2017 nel quale sono stati stabiliti i criteri e le modalità di formulazione da parte dei presidenti delle regioni - vicecommissari, previa condivisione del loro contenuto con i territori interessati, delle proposte relative agli interventi di ricostruzione pubbliche ed è stata individuato il riparto delle risorse disponibili tra le regioni interessate;
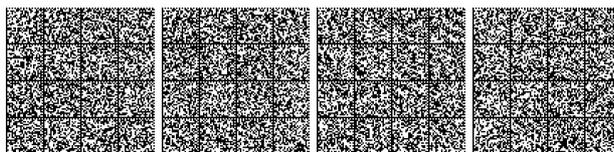
Vista la nota prot. n. 0203849 del 1° agosto 2017, pervenuta in pari data a mezzo PEC, con cui il presidente della Regione Abruzzo, in qualità di Vicecommissario, ha provveduto ad individuare il primo stralcio degli interventi afferenti le opere pubbliche da effettuarsi nel territorio della Regione Abruzzo;

Vista la nota prot. n. 400313 del 2 agosto 2017, acquisita in data 2 agosto 2017 con numero di protocollo CGRST 0017486, con cui il presidente della Regione Lazio, in qualità di Vicecommissario, ha provveduto ad individuare il primo stralcio degli interventi afferenti le opere pubbliche da effettuarsi nel territorio della Regione Lazio;

Vista la nota del 2 agosto 2017, acquisita in data 2 agosto 2017 con numero di protocollo CGRST 0017501, con cui il presidente della Regione Marche, in qualità di Vicecommissario, ha provveduto ad individuare il primo stralcio degli interventi afferenti le opere pubbliche da effettuarsi nel territorio della Regione Marche, integrata dalla successiva nota del 9 agosto 2017 protocollo n. 1187;

Vista la nota del 2 agosto 2017, acquisita in data 2 agosto 2017 con numero di protocollo CGRST 0017485, con cui il presidente della Regione Umbria, in qualità di Vicecommissario, ha provveduto ad individuare il primo stralcio degli interventi afferenti le opere pubbliche da effettuarsi nel territorio della Regione Umbria;

Vista l'intesa espressa dai presidenti delle regioni – vicecommissari nelle riunioni della cabina di coordinamento del 3 agosto 2017 e del 10 agosto 2017;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e s.m.i., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti;

Dispone:

Art. 1.

Primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

1. È approvato il primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, così come indicate nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa.

2. Al fine di assicurare la pronta attuazione del programma di interventi cui al comma 1, nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza, sono indicati, sulla base delle segnalazioni effettuate dai presidenti delle regioni - vicecommissari, i territori interessati dagli interventi previsti, con la specificazione dell'ubicazione, della denominazione, della natura e tipologia di intervento (riparazione con adeguamento sismico, nuova costruzione o riparazione con miglioramento sismico, finalizzati al conseguimento del massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell'identità culturale del bene stesso) e degli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti l'attività di progettazione, delle altre spese tecniche e delle prestazioni specialistiche di cui all'art. 5 dell'ordinanza commissariale n. 33 dell'11 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni, derivanti dall'effettuazione degli interventi in ciascuna delle regioni interessate dagli eventi sismici.

3. In relazione alle nuove costruzioni, gli enti proprietari degli immobili non oggetto di demolizione, ne assicurano, con fondi propri, il recupero, l'impiego per altre finalità di interesse pubblico e l'eventuale collocazione sul mercato.

4. Agli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi indicati nell'Allegato n. 1 della presente ordinanza, stimati in complessivi Euro 208.323.273,00 si provvede con le risorse del Fondo di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 2.

Attività di progettazione

1. In ragione della necessità di procedere all'immediato avvio dell'attività di ricostruzione e di riparazione con adeguamento sismico degli edifici scolastici di cui all'art. 1, le regioni, le province, le unioni di comuni, le unioni montane ed i comuni proprietari degli immobili ovvero, previa intesa, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione, provvedono all'elaborazione dei progetti degli interventi inseriti nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza da sottoporre all'approvazione da parte del Commissario straordinario ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016.

2. Per lo svolgimento dell'attività di cui al comma 1, gli enti proprietari degli immobili ovvero le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione possono provvedere anche mediante il conferimento di appositi incarichi:

a) per importi inferiori a quelli di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalità previste dall'art. 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 189 del 2016 ed assicurando che l'individuazione degli operatori economici affidatari avvenga tramite procedure ispirate ai principi di rotazione nella selezione degli operatori da invitare, di trasparenza e di concorrenza;

b) per importi superiori a quelli di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalità stabilite dal medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. L'importo massimo delle spese tecniche relative all'attività di progettazione di cui al primo comma, ammissibili a contributo ai sensi dell'art. 34, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016 è determinato secondo i criteri e nei limiti previsti dagli articoli 4 e 5 dell'ordinanza commissariale n. 33 dell'11 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Al fine di consentire l'avvio dell'attività di progettazione degli interventi inseriti nell'Allegato 1 della presente ordinanza, viene disposto il trasferimento dal fondo di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del

2016 in favore delle contabilità speciali intestate ai presidenti delle regioni - vicecommissari, della somma di Euro 10.500.000,00, così ripartita:

per il 10%, in favore della Regione Abruzzo;

per il 14%, in favore della Regione Lazio;

per il 62%, in favore della Regione Marche;

per il 14%, in favore della Regione Umbria.

5. L'Ufficio speciale per ricostruzione territorialmente competente procede alla liquidazione del contributo, come determinato ai sensi del precedente comma 3, mediante accredito sulla contabilità della stazione appaltante, secondo la tempistica e nei limiti di seguito indicati:

a) una somma pari al 20% del contributo riconosciuto, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della stazione appaltante relativa all'avvenuto affidamento dell'incarico;

b) il saldo, entro sette giorni dalla ricezione dell'avvenuta approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario del Governo ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016.

6. La stazione appaltante provvede a rendicontare all'Ufficio speciale per la ricostruzione i pagamenti effettuati mediante le risorse trasferite, ai sensi del precedente quinto comma, trasmettendo, entro sette giorni dall'effettuazione del pagamento, tutta la documentazione ad esso relativa.

7. Restano ferme le previsioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 dell'ordinanza commissariale n. 33 dell'11 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Presentazione, approvazione ed esecuzione dei progetti

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, provvedono a presentare al Commissario straordinario del Governo, per la loro approvazione ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, i progetti esecutivi relativi agli interventi inseriti nell'Allegato n. 1 della presente ordinanza. Qualora il progetto sia elaborato dalle regioni, dalle province, dalle unioni di comuni, dalle unioni montane o dai comuni proprietari degli immobili, lo stesso viene presentato presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione, territorialmente competente, il quale provvede, entro trenta giorni dalla sua presentazione, a verificare la completezza dello stesso, esprimendo altresì un parere sulla sua congruità economica.

2. Il Commissario straordinario del Governo, previa verifica della congruità economica del progetto esecutivo ed acquisito il parere della Conferenza permanente di cui all'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016, approva definitivamente il progetto ed adotta il decreto di concessione del contributo. Entro sette giorni dall'adozione del provvedimento di cui al precedente periodo, si provvede al trasferimento in favore della contabilità speciale, intestata dal presidente di regione - vicecommissario, di una somma pari al 50% del contributo riconosciuto, al netto delle somme già corrisposte ai sensi del precedente art. 2. Entro sette giorni dal ricevimento dalla comunicazione del presidente di regione - vicecommissario relativa all'avvenuta stipulazione del contratto dell'appalto, si provvede al trasferimento dell'importo residuo del contributo riconosciuto con il provvedimento di cui al primo periodo del presente comma.

3. A seguito del rilascio del provvedimento di concessione del contributo, il Commissario straordinario inoltra i progetti esecutivi alla centrale unica di committenza di cui all'art. 18 del decreto-legge n. 189 del 2016, che provvede ad espletare le procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi secondo le modalità e nei termini previsti dalla convenzione prevista dal sopra menzionato art. 18.

4. Restano ferme le previsioni dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorità nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia in data 28 dicembre 2016.

5. Con cadenza trimestrale, i presidenti di regione - vicecommissari provvedono a comunicare al Commissario straordinario, relativamente ai progetti ammessi a contributo ai sensi del precedente comma 2, gli appalti già aggiudicati e quelli in corso di aggiudicazione, nonché a fornire l'aggiornamento dello stato di attuazione degli interventi, inseritit nell'Allegato 1 alla presente ordinanza, per i territori di rispettiva competenza.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri economici derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 5.

Entrata in vigore ed efficacia

1. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

2. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale (www.sisma2016.gov.it) del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

Roma, 8 settembre 2017

Il Commissario: ERRANI

Registrata alla Corte dei conti l'8 settembre 2017
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 1828

ALLEGATO 1 ELENCO OPERE PUBBLICHE

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ABRUZZO					
RIF	**Prov**	**ENTE PROPRIETARIO**	**DELOCALIZZAZIONE INTERVENTO**	**INDIRIZZO**	**TIPOLOGIA INTERVENTO**
1	TE	COLLEDARA	GUARDIA MEDICA INTERCOMUNALE	Frazione Piane Mavone snc	Riparazione del danno
2	TE	CASTELLI	Sede provvisoria Musco della Ceramica	via C. Rosa	Riparazione del danno
3	TE	CASTELLI	Sala polivalente • Arnbulatorlo Medico	Vi S.P. n. 31/b	Riparazione del danno
4	TE	CORTINO	Sedo Municipale	Frazione Pogliaroli	Demolizione e Ricostruzione fuori sito
5	TE	ISOLA GRAN SASSO	Pala Isola - Terminal	San Gabriele	Riparazione del danno
6	TE	MONTORIOAL VOMANO	Sede Municipale	Piazza Pollseo De Angelis n. 28	Riparazione del danno
7	TE	ROCCA SANTA MARIA	centro di aggregazlonc sociale	Frazione Fioli	Riparazione del danno
8	TE	TORRICELLA SICURA	Sede Municipale	Plaua M rio Capuanl snc	Demolizione e Ricostruzione in Sito
9	TE	VALLE CASTELLANA	Casa famiglia per minori	Fratione S. Vito	Riparazione del danno
10	TE	CIVITELLA DEL TRONTO	Sede municipale+ mini Hotel	Corso Mazzlnl	Miglioramento sismico
11	TE	TOSSICIA	Sede Comunale - Palazzo Marchesale	via Salita del cutolio	Mlgllorarncnto sismico
12	AQ	CAMPOTOSTO	Locall Pro1czioné Clvlle	Via Roma	Adeguamento sismico
13	AQ	CAMPOTOSTO	Sede Municlpale	Piazza della Chies a n.1	Demolizione e Rlcostruzlone fuori sito

14	**AQ**	PIZZOLI	Sede Municipale	Plana del Municipio n. 13	Adeguamento sismico edificio esistente
15	AQ	CAPITIGNANO	Area campegglo comunale	Località Cardlto	Mlslloramento sismico
16	TE	BISENTI	Sede Municipale	Via Duca deeli Abruzzi n. 1	Adeguamento sismico edificio esistente
17	TE	CELLINO AnANASIO	Sede Municipale	Via Ru bini n. 3	Adeguamento sismico edificio esistente
18	TE	TORANO NUOVO	Palazzo De gregoris Attività sociali e culturali	Via Regina Margherita n. S3	Miglioramento sismico
19	PE	PENNE (PROP. PROVINCIA)	I.T.C.G, "G. Marconi" - Palauo De Sterlich		Miglioramento sismico
TOTALE IMPORTO INTERVENTI REGIONE ABRUZZO				**19.919.567,01 €**	

PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE LAZIO		
DENTRO CRATERE		
COMUNE DI ACCUMOLI		
	Cimitero di Accumoli	CIMITERI
	Cimitero di Grisciano	CIMITERI
	Cimitero di Fonte del Campo	CIMITERI
	Cimitero di Poggio Casoli	CIMITERI
COMUNE DI AMATRICE		
	81_ex casa Cantoniera - Struttura ricreativa di valorizzazione territoriale	ALTRE OO.PP.
	85_Museo di Preta - Attrezzatura culturale per finalità sociali	BENI CULTURALI
	Area Cimiteriale Capoluogo	CIMITERI
	119_Mattatoio Consortile	ALTRE OO.PP.
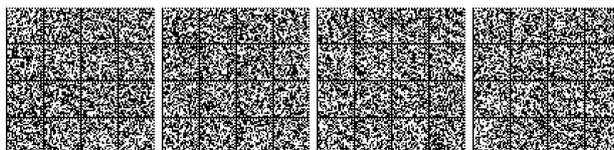
COMUNE DI ANTRODOCO	Palazzetto dello Sport	ALTRE OO.PP.
	Cimitero Monumentale	CIMITERI
	Sede Comunale Protezione Civile	ALTRE OO.PP.
	Invaso montano in Loc. Cinno - Opera di bonifica ed irrigazione per allevatori	OPERE DI URBANIZZAZIONE
	FONTANILE IN LOCALITA' PISCIGNOLA - Opera di bonifica ed irrigazione per allevatori	OPERE DI URBANIZZAZIONE
	RACCORDO STRADALE ROCCA DI FONDI - S.S. 17	OPERE DI URBANIZZAZIONE
	Locale Caldaia esterno della Scuola Elementare di Antrodoco	ALTRE OO.PP.
COMUNE DI BORBONA		
	EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA - Attrezzatura sanitaria comunale	ALTRE OO.PP.
	EDIFICIO EX SCUOLA elementare vallemare - Attrezzatura sanitaria comunale	ALTRE OO.PP.
	VIA castelline - Consolidamento versante strada accesso rione Castelline	OPERE DI URBANIZZAZIONE
	ex scuola piedimordenti - Edificio per promozione turismo	ALTRE OO.PP.
	SEDE COMUNALE	ALTRE OO.PP.
	SERBATOIO CROCIATA - Ripristino funzionalità serbatoio comunale	ALTRE OO.PP.
	Centro polifunzionale Piazza Concezio Colandrea	ALTRE OO.PP.
	Opere Via Venditto - Ripristino muro di sostegno strada comunale	OPERE DI URBANIZZAZIONE
	ponte via santa maria del monte	OPERE DI URBANIZZAZIONE
	Loc. Vendito - Consolidamento versante su centro abitato	OPERE DI URBANIZZAZIONE
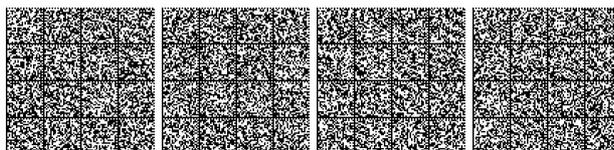
COMUNE DI BORGO VELINO		
	Centro Sociale "Noi Insieme"	ALTRE OO.PP.
COMUNE DI CITTAREALE		
	Edificio ex scuola elementare - Locali a servizio comunale	ALTRE OO.PP.
	Depuratore Comunale	ALTRE OO.PP.
	Stalla Sociale a servizio della Comunanza Agraria Trimezzo	ALTRE OO.PP.
	Fienile Sociale a servizio della Comunanza Agraria Trimezzo	ALTRE OO.PP.
	Terminal Turistico - Stazione sciistica Selvarotonda	ALTRE OO.PP.
	Cimitero	CIMITERI
COMUNE DI LEONESSA		
	EX SCUOLA ELEMENTARE "LOC. SALA" - Associazione culturale locale	BENI CULTURALI
	Ex Convento Santa Lucia - ASL Rieti ambulatori e guardia medica	ALTRE OO.PP.
COMUNE DI MICIGLIANO		
	Sede Comunale	ALTRE OO.PP.
	Muri di sostegno e di cinta - Cimitero e Capoluogo.	CIMITERI
COMUNE DI POSTA		
	Sede Comunale	ALTRE OO.PP.
	Cimitero di Posta Capoluogo	CIMITERI
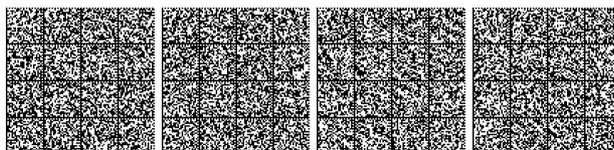
	Ossario nel cimitero di Bacugno	CIMITERI
	Muro di contenimento piazza nella Frazione di Villa Camponeschi	OPERE DI URBANIZZAZIONE
FUORI CRATERE		
COMUNE DI ASCREA	cimitero comunale Cimitero di Stipes	CIMITERI
COMUNE DI COLLI SUL VELINO	SEDE COMUNALE	
COMUNE DI CONTIGLIANO	UFFICI COMUNALI EDIFICIO POLIFUNZIONALE PIAZZA FIUME (Centro anziani, ambulatori ecc)	
COMUNE DI FARA IN SABINA	Sede Municipale	
COMUNE DI GRECCIO	Locali per attività culturali e turistico-ricettive	
COMUNE DI ORTE	PALAZZO DELL'OROLOGIO - Sede della polizia locale	
COMUNE DI ROCCA SINIBALDA	Ex Chiesa SS. Agapito e Giustino - Attrezzature culturali comunali	
COMUNE DI TORRI IN SABINA	"Casa di Alessio by JUPPITER" - Edificio polifunzionale comunale	

COMUNE DI VARCO SABINO	
	Sede Comunale
PROVINCIA DI RIETI	- Autorimessa Caserma Carabinieri di Stimigliano Caserma Carabinieri Collevecchio Muro di sostegno pertinenza Caserma C.C. di Magliano Sabina
TOTALE IMPORTO INTERVENTI REGIONE LAZIO	**€ 28.500.000,00**

PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE REGIONE MARCHE

Nr	Ente Proprietario	Prov	Comune	Categoria	Opera
1	Comune di Cerreto d'Esi	AN	Cerreto d'Esi	Municipi, uffici comunali, provinciali e di altri Enti pubblici	MUNICIPIO CON ANNESSA TORRE CIVICA
2	Assemblea di Ambito territoriale ottimale n.2 "Marche Centro - Ancona"	AN	Fabriano	Dissesto idrogeologico - Risorse idriche	Serbatoio pensile per acquedotto pubblico
3	Comune di Appignano del Tronto	AP	Appignano del Tronto	Municipi, uffici comunali, provinciali e di altri Enti pubblici	Palazzo municipale
4	Comune di Arquata del Tronto	AP	Arquata del Tronto	Attrezzature cimiteriali	Sistemazioni Cimiteri Comunali
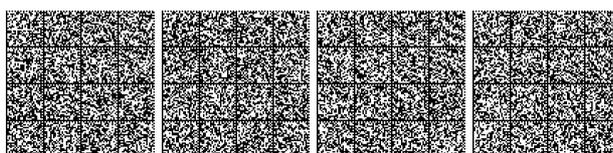
5	Autorità di Ambito territoriale ottimale n.5 "Marche Sud - Ascoli Piceno"	AP	Arquata del Tronto	Dissesto idrogeologico - Risorse idriche	Demolizione e ricostruzione centrale Capodacqua
6	Comune di Castel di Lama	AP	Castel di Lama	Municipi, uffici comunali, provinciali e di altri Enti pubblici	Archivio Biblioteca Museo - ex Municipio
7	Comune di Colli del Tronto	AP	Colli del Tronto	Municipi, uffici comunali, provinciali e di altri Enti pubblici	Nuova Sede Municipale negli edifici della Ex- Scuola Elementare "G. Cinaglia"
8	Comune di Comunanza	AP	Comunanza	Municipi, uffici comunali, provinciali e di altri Enti pubblici	SEDE MUNICIPIO E SEDE UNIONE MONTANA DEI SIBILLINI
9	Comune di Cossignano	AP	Cossignano	Municipi, uffici comunali, provinciali e di altri Enti pubblici	PALAZZO COMUNALE
10	Comune di Cossignano	AP	Cossignano	Beni culturali	MURA CASTELLANE LATO NORD
11	Comune di Grottammare	AP	Grottammare	Edilizia pubblica - Altro	Autorimessa-deposito comunale
12	Comune di Maltignano	AP	Maltignano	Municipi, uffici comunali, provinciali e di altri Enti pubblici	COSTRUZIONE NUOVA SEDE COMUNALE
13	Comune di Monsampolo del Tronto	AP	Monsampolo del Tronto	Beni culturali	MURA MEDIEVALI
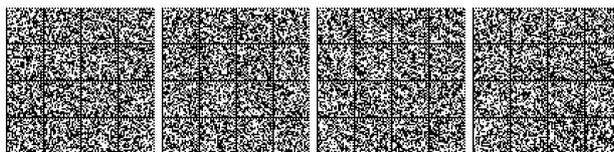
14	Comune di Montedinove	AP	Montedinove	Municipi, uffici comunali, provinciali e di altri Enti pubblici	PALAZZO COMUNALE
15	Comune di Montegallo	AP	Montegallo	Edilizia socio sanitaria	Municipio, Farmacia, Ambulatorio, Ristorante
16	Comune di Montegallo	AP	Montegallo	Attrezzature culturali	CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE
17	Comune di Montemonaco (1)	AP	Montemonaco	Municipi, uffici comunali, provinciali e di altri Enti pubblici	PALAZZO MUNICIPALE
18	Comune di Palmiano	AP	Palmiano	Municipi, uffici comunali, provinciali e di altri Enti pubblici	COMUNE DI PALMIANO EX MOLINO ELETTRICO E UFFICIO POSTALE
19	Comune di Roccafluvione	AP	Roccafluvione	Municipi, uffici comunali, provinciali e di altri Enti pubblici	Ex scuola infanzia - attività socio culturali
20	Comune di Rotella	AP	Rotella	Infrastrutture stradali - Infrastrutture per la mobilità	Interventi di ripristino della viabilità di accesso al centro storico del capoluogo e contestuale riduzione delle zone rosse.
21	Comune di Amandola	FM	Amandola	Beni culturali	Chiesa di San'Agostino
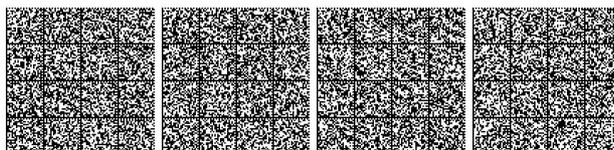
22	Comune di Grottazzolina	FM	Grottazzolina	Edilizia pubblica - Altro	TEATRO "E. NOVELLI"
23	Comune di Magliano di Tenna	FM	Magliano di Tenna	Beni culturali	Chiesa Madonna di Loreto
24	Comune di Massa Fermana	FM	Massa Fermana	Beni culturali	RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CONVENTO FRANCESCANO
25	Comune di Monsampietro Morico	FM	Monsampietro Morico	Municipi, uffici comunali, provinciali e di altri Enti pubblici	MUNICIPIO
26	Comune di Monte Giberto	FM	Monte Giberto	Beni culturali	Riparazione danni sisma 2016 Torretta Medievale
27	Comune di Monte Rinaldo	FM	Monte Rinaldo	Beni culturali	MUSEO ARCHEOLOGICO
28	Comune di Monte Vidon Corrado	FM	Monte Vidon Corrado	Attrezzature cimiteriali	CIMITERO COMUNALE
29	Comune di Montefalcone Appennino	FM	Montefalcone Appennino	Edilizia religiosa	CHIESA SAN GIOVANNI BATTISTA
30	Comune di Montefortino	FM	Montefortino	Municipi, uffici comunali, provinciali e di altri Enti pubblici	PALAZZO COMUNALE

31	Comune di Montefortino(2)	FM	Montefortino	Beni culturali	POLO MUSEALE PALAZZO LEOPARDI
32	Comune di Montegranaro	FM	Montegranaro	Edilizia pubblica - Altro	PALAZZO COMUNALE
33	Comune di Monteleone di Fermo	FM	Monteleone di Fermo	Edilizia pubblica - Altro	PALAZZO STORICO "EX MARCUCCI"
34	Comune di Montelparo	FM	Montelparo	Municipi, uffici comunali, provinciali e di altri Enti pubblici	PALAZZO COMUNALE
35	Comune di Monterubbiano	FM	Monterubbiano	Edilizia pubblica - Altro	PALAZZO COMUNALE - TORRE CIVICA
36	Comune di Ortezzano	FM	Ortezzano	Edilizia pubblica - Altro	Ristrutturazione generale in adeguamento sismico Casa G. Carboni
37	Comune di Porto Sant'Elpidio(2)	FM	Porto Sant'Elpidio	Municipi, uffici comunali, provinciali e di altri Enti pubblici	EX GRANAI DI VILLA MURRI ADIBITI A UFFICI COMUNALI
38	Comune di Rapagnano	FM	Rapagnano	Municipi, uffici comunali, provinciali e di altri Enti pubblici	MUNICIPIO
39	Comune di Santa Vittoria in Matenano	FM	Santa Vittoria in Matenano	Municipi, uffici comunali, provinciali e di altri Enti pubblici	PALAZZO MUNICIPALE

40	Comune di Sant'Elpidio a Mare	FM	Sant'Elpidio a Mare	Edilizia pubblica - Altro	Palazzo Menghetti
41	Comune di Servigliano	FM	Servigliano	Edilizia socio sanitaria	ASILO NIDO E CENTRO SOCIO-EDUCATIVO RIABILITATIVO
42	Comune di Smerillo	FM	Smerillo	Municipi, uffici comunali, provinciali e di altri Enti pubblici	COMUNE DI SMERILLO
43	Comune di Torre San Patrizio	FM	Torre San Patrizio	Edilizia scolastica	SCUOLA DELL'INFANZIA
44	Comune di Torre San Patrizio	FM	Torre San Patrizio	Edilizia religiosa	CHIESA S. FRANCESCO
44	Comune di Appignano	MC	Appignano	Edilizia pubblica - Altro	EDIFICIO EX CIRCOLO CITTADINO DI VIA NICOLA MEI
46	Comune di Belforte del Chienti	MC	Belforte del Chienti	Municipi, uffici comunali, provinciali e di altri Enti pubblici	SEDE MUNICIPALE
47	Comune di Bolognola	MC	Bolognola	Edilizia pubblica - Altro	PALAZZO PRIMAVERA
48	Comune di Camerino	MC	Camerino	Edilizia pubblica - Altro	MATTATOIO
49	Comune di Camporotondo di Fiastrone	MC	Camporotondo di Fiastrone	Attrezzature sportive	Palestra Comunale con annessi servizi
50	Comune di Castelraimondo	MC	Castelraimondo	Municipi, uffici comunali, provinciali e di altri Enti pubblici	TORRE DEL CASSERO - MUNICIPIO sede attuale
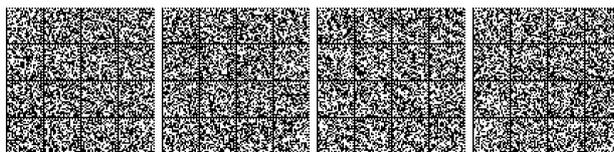
51	Comune di Castelsantangelo sul Nera	MC	Castelsantangelo sul Nera	Edilizia socio sanitaria	Delocalizzazione casa di riposo A. Paparelli
52	Comune di Cessapalombo	MC	Cessapalombo	Attrezzature culturali	PALAZZO SIMONELLI
53	Assemblea di Ambito territoriale ottimale n.3 "Marche Centro - Macerata"	MC	Civitanova Marche	Dissesto idrogeologico - Risorse idriche	Torre-serbatoio di accumulo idrico Piazza della Vittoria (Civitanova Alta)
54	Comune di Colmurano	MC	Colmurano	Municipi, uffici comunali, provinciali e di altri Enti pubblici	Palazzo Municipale e Torre Civica di San Rocco
55	Comune di Fiastra	MC	Fiastra	Municipi, uffici comunali, provinciali e di altri Enti pubblici	COMUNE DI FIASTRA
56	Comune di Fiuminata	MC	Fiuminata	Municipi, uffici comunali, provinciali e di altri Enti pubblici	MUNICIPIO
57	Comune di Gagliole	MC	Gagliole	Edilizia abitativa	Edificio adibito ad alloggi ERP

58	Comune di Gualdo	MC	Gualdo	Municipi, uffici comunali, provinciali e di altri Enti pubblici	PALAZZO DEL MUNICIPIO
59	Comune di Loro Piceno	MC	Loro Piceno	Edilizia socio sanitaria	COMPLESSO EDILIZIO EX CONVENTO FRANCESCANO CASA DI RIPOSO - TEATRO - SALA CONVEGNI - MUSEI
60	Università di Macerata	MC	Macerata	Strutture edilizie universitarie	EX SEMINARIO UNIVERSITÀ DI MACERATA
61	Comune di Matelica	MC	Matelica	Municipi, uffici comunali, provinciali e di altri Enti pubblici	PALAZZO OTTONI
62	Comune di Mogliano	MC	Mogliano	Edilizia socio sanitaria	COMPLESSO S. COLOMBA: Residenza protetta e Casa di riposo
63	Comune di Monte Cavallo	MC	Monte Cavallo	Edilizia pubblica - Altro	SEDE COMUNALE
64	Comune di Monte San Giusto	MC	Monte San Giusto	Edilizia socio sanitaria	CASA DI RIPOSO - PORZIONE RISTRUTTURATA
65	Comune di Monte San Martino	MC	Monte San Martino	Edilizia pubblica - Altro	EX CONVENTO
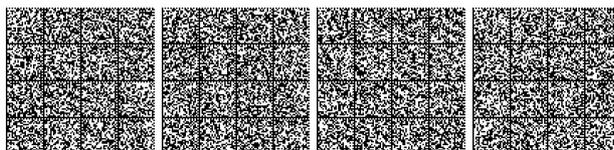
66	Comune di Montecassiano	MC	Montecassiano	Municipi, uffici comunali, provinciali e di altri Enti pubblici	PALAZZO DEI PRIORI
67	Comune di Montecosaro	MC	Montecosaro	Beni culturali	MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PARETE SU TEATRO COMUNALE
68	Comune di Morrovalle	MC	Morrovalle	Edilizia abitativa	Condominio Palazzo Vicoli
69	Comune di Penna San Giovanni	MC	Penna San Giovanni	Municipi, uffici comunali, provinciali e di altri Enti pubblici	SEDE MUNICIPALE
70	Comune di Petriolo	MC	Petriolo	Edilizia religiosa	Santuario della "Madonna della Misericordia"
27	Comune di Pieve Torina	MC	Pieve Torina	Edilizia religiosa	CHIESA DI S.AGOSTINO
72	Comune di Pieve Torina	MC	Pieve Torina	Edilizia socio sanitaria	MUSEO CASA RIPOSO
73	Comune di Pioraco	MC	Pioraco	Edilizia sanitaria	Casa di riposo per anziani Comunale
74	Comune di Pollenza	MC	Pollenza	Edilizia religiosa	Chiesa Santa Maria della Pace
75	Comune di Potenza Picena	MC	Potenza Picena	Municipi, uffici comunali, provinciali e di altri Enti pubblici	SEDE UFFICIO TECNICO COMUNALE
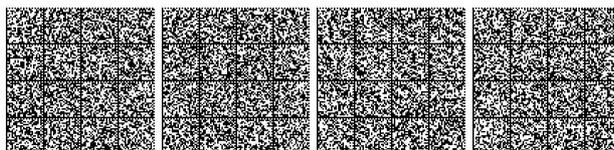
76	Comune di Recanati	MC	Recanati	Edilizia scolastica	SCUOLA PRIMARIA B. GIGLI (IN DISUSO)
77	Comune di Ripe San Ginesio	MC	Ripe San Ginesio	Municipi, uffici comunali, provinciali e di altri Enti pubblici	ARCHIVIO STORICO COMUNE - sede associazioni - officina comunale
78	Autorità di Ambito territoriale ottimale n.4 Marche Centro Sud	MC	Sant'Angelo in Pontano	Dissesto idrogeologico - Risorse idriche	Impianto di trattamento acque reflue Madonna delle Pietre
79	ASUR	MC	Sarnano	Edilizia sanitaria	DISTRETTO SANITARIO
80	Unione Montana Monti Azzurri	MC	Sarnano	Edilizia socio sanitaria	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI CENTRO GABELLA NUOVA
81	Comune di Sefro	MC	Sefro	Dissesto idrogeologico - Risorse idriche	OPERA DI PRESA METITI FRAZ. AGOLLA
82	Comune di Serrapetrona	MC	Serrapetrona	Attrezzature cimiteriali	Cimitero di Serrapetrona
83	Comune di Serravalle di Chienti	MC	Serravalle di Chienti	Municipi, uffici comunali, provinciali e di altri Enti pubblici	SEDE MUNICIPIO
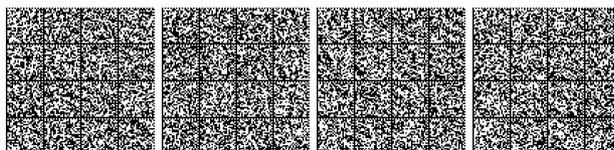
84	ASUR	MC	Tolentino	Edilizia sanitaria	OSPEDALE CIVILE - DISTRETTO
85	Comune di Urbisaglia	MC	Urbisaglia	Attrezzature culturali	Museo Archeologico
86	Comune di Ussita	MC	Ussita	Dissesto idrogeologico - Risorse idriche	OPERE MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO-VALRUSCIO
87	Comune di Valfornace	MC	Valfornace	Dissesto idrogeologico - Risorse idriche	OPERE MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO-FORNACE
88	Comune di Visso	MC	Visso	Dissesto idrogeologico - Risorse idriche	Nuova opera di captazione acquedotto Cupi
89	Comune di Visso	MC	Visso	Edilizia pubblica - Altro	PISCINA COMUNALE - struttura polivalente per attività sociale e di protezione civile
90	Parco Nazionale dei Monti Sibillini	MC	Visso	Edilizia pubblica - Altro	Rifugio di Cupi
91	ASUR	AP	Offida	Edilizia sanitaria	POLIAMBULATORIO
92	ASUR	FM	Amandola	Edilizia sanitaria	OSPEDALE
93	ASUR	AN	Fabriano	Edilizia sanitaria	OSPEDALE DH E ALTRI REPARTI
94	ASUR	MC	Macerata	Edilizia sanitaria	OSPEDALE CIVILE - ANATOMIA PATOLOGICA - 118 - EX SCUOLA INFERMIERI - EX MALATTIE INFETTIVE

95	ASUR	MC	Macerata	Edilizia sanitaria	EX CRAS - PADIGLIONE CENTRALE - DISTRETTO - EX COPISTERIA - PALESTRA FKT - PADIGLIONE MINGAZZINI
96	ASUR	MC	Matelica	Edilizia sanitaria	OSPEDALE CIVILE
97	ASUR	MC	San Ginesio	Edilizia sanitaria	DISTRETTO SANITARIO
98	ASUR	MC	San Severino Marche	Edilizia sanitaria	OSPEDALE CIVILE - DISTRETTO
					TOTALE REGIONE MARCHE 128.942.000,00

PIANO OPERE PUBBLICHE UMBRIA		
MUNICIPI		
COMUNE	**TIPOLOGIA**	**DENOMINAZIONE**
CASCIA	MUNICIPIO	Palazzo Comunale
NORCIA	MUNICIPIO	Palazzo Comunale
NORCIA	MUNICIPIO	Palazzo Comunale (ufficio tecnico)
PRECI	MUNICIPIO	Palazzo Comunale
PRECI	MUNICIPIO	Sala Consigliare
VALLO DI NERA	MUNICIPIO	Palazzo Comunale
SPOLETO	MUNICIPIO	Palazzetto Ancaiani
CERRETO DI SPOLETO	MUNICIPIO	Palazzo Comunale
SELLANO	MUNICIPIO	Palazzo Comunale
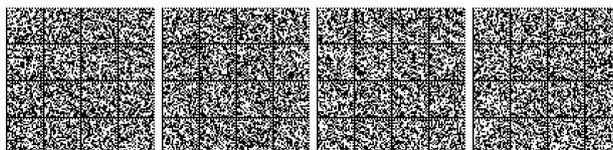
CAMPELLO SUL CLITUNNO	MUNICIPIO	Palazzo Comunale
CASTEL RITALDI	MUNICIPIO	Palazzo Comunale
OSPEDALI		
COMUNE	**TIPOLOGIA**	**DENOMINAZIONE**
NORCIA	OSPEDALE	Via dell'Ospedale
CASCIA	OSPEDALE	Via Papa Giovanni XXIII
STRUTTURE SOCIO SANITARIE		
COMUNE	**TIPOLOGIA**	**DENOMINAZIONE**
NORCIA	SOCIO-SANITARIE	Residenza Protetta
CERRETO DI SPOLETO	SOCIO-SANITARIE	Gruppo Appartamenti per Residenze Anziani
CASERME		
PRECI	CASERME	Caserma Carabinieri e altro
NORCIA	CASERME	Caserma Carabinieri e altro
CIMITERI		
COMUNE	**TIPOLOGIA**	**DENOMINAZIONE**
FERENTILLO	CIMITERO	Muro del cimitero di Santa Illuminata
CASCIA	CIMITERO	Cimiteri loc. varie
PRECI	CIMITERO	Cimitero di Sant'Eutizio
NORCIA	CIMITERO	Cimiteri loc. varie
STRUTTURE PUBBLICHE A DESTINAZIONE PRODUTTIVA		
COMUNE	**TIPOLOGIA**	**DENOMINAZIONE**
Cerreto di Spoleto	PRODUTTIVI	HOTEL PANORAMA
Norcia	PRODUTTIVI	uffici via lombrici- APSP FUSCONI LOMBRICI RENZI
Preci	PRODUTTIVI	Comune di Preci-Hotel Scacchi
DISSESTI IDROGEOLOGICI		
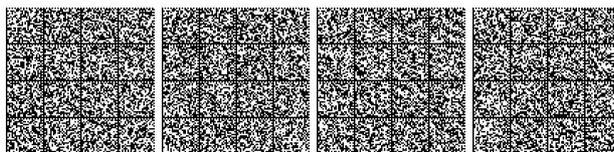
COMUNE	**TIPOLOGIA**	**DENOMINAZIONE**
Preci	DISSESTI IDROGEOLOGICI	Abbazia di Sant'Eutizio e rupe di travertino: Studio FAC e risposta sismica locale;
VIABILITA'		
COMUNE	**TIPOLOGIA**	**DENOMINAZIONE**
Arrone	VIABILITA'	Strada provinciale SP4
Provincia di Perugia	ATTREZZATURE/INFRASTRUTTURE	Strada provinciale 477-2 km 10+200
BENI CULTURALI		
COMUNE	**TIPOLOGIA**	**DENOMINAZIONE**
MONTELEONE DI SPOLETO	BENI CULTURALI	Teatro comunale
FERENTILLO	BENI CULTURALI	Archivio comunale
POLINO	BENI CULTURALI	Rocca Museo dell'Appennino Umbro
SCHEGGINO	BENI CULTURALI	Mura urbiche
NORCIA	BENI CULTURALI	Mura urbiche
TREVI	BENI CULTURALI	Convento San Francesco
BEVAGNA	BENI CULTURALI	Chiesa di San Filippo
GUALDO CATTANEO	BENI CULTURALI	Porta centro storico frazione S. Terenziano
MONTEFALCO	BENI CULTURALI	Teatro San Filippo Neri
MONTONE	BENI CULTURALI	Mura urbiche di via Aldo Bologni
MARSCIANO	BENI CULTURALI	Torre campanaria di Papiano
MASSA MARTANA	BENI CULTURALI	Chiesa Santa Maria della Pace
MONTECASTRILLI	BENI CULTURALI	Chiesa Cimiteriale di Farnetta

CASCIA	BENI CULTURALI	Sede Biblioteca
SPOLETO	BENI CULTURALI	Complesso Teatrale Chiostro di San Nicolò
NORCIA	BENI CULTURALI	San Francesco
NORCIA	BENI CULTURALI	Teatro Civico
SANATOLIA DI NARCO	BENI CULTURALI	Fraz. Caso - Muro sostegno lavatoi e fontanili
TOTALE IMPORTO INTERVENTI REGIONE UMBRIA		**€ 30.961.706,10**

17A06455

ORDINANZA 8 settembre 2017.

Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. (Ordinanza n. 38).

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante «l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante «l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

Richiamato l'art. 1, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale prevede che il Commissario straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonché con l'Autorità nazionale anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d'intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonché delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;

Visto il decreto-legge n. 189 del 2016, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2016, e s.m.i. e, in particolare:

a) l'art. 2, comma 1, lettera *e)*, in forza del quale il Commissario straordinario del Governo svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II capo I ai sensi dell'art. 14 del medesimo decreto-legge;

b) l'art. 2, comma 2, che attribuisce al Commissario straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo decreto legge;

c) l'art. 14, comma 1, lettere *a)* e *c)*, il quale prevede che, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture, nei comuni di cui all'art. 1, attraverso la concessione di contributi a favore, tra l'altro, degli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e degli edifici privati ad uso pubblico, ivi compresi strutture sanitarie e socio-sanitarie, archivi, musei, biblioteche e chiese, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera *a)*;

d) l'art. 14, comma 2, lettera *b)*, il quale prevede che, al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, si provvede a predisporre e approvare un piano dei beni culturali, articolato per le quattro regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;

e) l'art. 14, comma 9, il quale prevede che, per quanto attiene la fase di programmazione e ricostruzione dei beni culturali o delle opere pubbliche di cui al comma 1, lettere *a)* e *c)* si promuove un protocollo di intesa tra il Commissario straordinario, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il rappresentante delle Diocesi coinvolte, proprietarie dei beni ecclesiastici, al fine di concordare priorità, modalità e termini per il recupero dei beni danneggiati. Il protocollo definisce le modalità attraverso cui rendere stabile e continuativa la consultazione e la collaborazione tra i soggetti contraenti, al fine di affrontare e risolvere concordemente i problemi in fase di ricostruzione;

f) l'art. 15-*bis* comma 6 lettera b-*bis*) il quale prevede l'apertura di specifica contabilità speciale da parte dell'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

g) l'art. 18, commi 2 e 3 il quale prevede che la centrale unica di committenza è individuata nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e che i rapporti tra il Commissario straordinario e la centrale unica di committenza individuata sono regolati da apposita convenzione;

h) l'art. 30 il quale prevede: 1) al comma 1 che, ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei comuni di cui all'art. 1, è istituita, nell'ambito del Ministero dell'interno, una apposita Struttura di missione, diretta da un prefetto collocato all'uopo a disposizione, ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410; 2) al comma 6 che, gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei comuni di cui all'art. 1, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori, d'ora in avanti «Anagrafe». Ai fini dell'iscrizione è necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito liberatorio. Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all'anagrafe. Resta fermo il possesso degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'art. 32, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario straordinario comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei concorrenti, affinché vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2 con priorità rispetto alle richieste di iscrizione pervenute. A tal fine, le linee guida di cui al comma 3 dovranno prevedere procedure rafforzate che consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi celeri;

i) l'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, che, al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, prevede l'istituzione di elenco speciale dei professionisti abilitati (denominato «elenco speciale»);

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il «Codice dei contratti pubblici», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 aprile 2016;

Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 2017;

Vista l'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, recante la «Attuazione dell'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, e modifiche agli articoli 1, comma 2, lettera *c)* e 6, comma 2, dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e 5, comma 2, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all'art. 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016»;

Vista l'ordinanza n. 25 del 23 maggio 2017, recante «Criteri per la perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;

Vista l'ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017, recante «Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, recante «Attuazione dell'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», all'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, recante «Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016» ed all'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, recante «Assegnazione dei finanziamenti per gli

studi di microzonazione sismica di III livello ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017»»;

Vista l'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017, recante «Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; disciplina della qualificazione dei professionisti, dei criteri per evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche e determinazione del contributo relativo alle spese tecniche»;

Vista l'ordinanza n. 35 del 31 luglio 2017, recante «Modifiche all'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, all'ordinanza n. 18 del 7 aprile 2017 ed all'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017»;

Visto l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il Commissario straordinario del governo, l'Autorità nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia in data 28 dicembre 2016;

Visto il Protocollo quadro di legalità, allegato alle Seconde linee guida approvate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con delibera n. 26 del 3 marzo 2017 e pubblicate in *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 2017, sottoscritto tra la Struttura di missione *ex* art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, il Commissario straordinario del governo e l'Autorità nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia e, in particolare, gli articoli 1 e 3;

Visto l'art. 1 comma 4 lettera *b)* del decreto 24 ottobre 2016 del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo che affida le funzioni di stazione appaltante per gli interventi di ricostruzione post-sisma all'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

Visto il Protocollo di intesa del 21 dicembre 2016 tra il Commissario straordinario, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il rappresentante delle Diocesi coinvolte, stipulato in attuazione dell'art. 14, comma 9, del decreto-legge n. 189 del 2016 e s.m.i.

Visti i verbali del Gruppo di lavoro di cui art. 3 del Protocollo di intesa tra il Commissario straordinario per la ricostruzione, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Conferenza episcopale italiana, e, in particolare, il verbale n. 5 del 26 luglio 2017 nel quale sono indicati i seguenti criteri volti a definire il nuovo elenco delle chiese da inserire nel primo piano stralcio dei beni culturali: «1) rappresentatività: in tale criterio sarà tenuta in conto l'importanza sociale e di culto che l'immobile ha nel contesto socio-economico e diocesano. Ad esempio sarà data priorità a cattedrali, concattedrali, santuari, chiese matrici, sedi istituzionali, …; 2) rilevanza culturale: sia in termini architettonici che di patrimonio culturale in essi contenuto; 3) presenza di interventi di messa in sicurezza: verrà data priorità agli edifici su cui è già stato effettuato un investimento pubblico con opere di messa in sicurezza provvisionali; ciò al fine di ottimizzare in forma complessiva gli investimenti pubblici; 4) titolo di proprietà: si terrà conto se l'immobile su cui si interviene sia di proprietà pubblica, di enti ecclesiastici, istituti di vita consacrata; 5) compartecipazione alla spesa: si terrà conto dell'eventuale intervento finanziario di altri (proprietari, donatori, …). Tale contributo potrà riguardare sia il cofinanziamento dei lavori, sia un impegno formale di restauro dei beni culturali mobili presenti nell'edificio o le opere di funzionalizzazione sino alla completa riapertura pubblica del bene»;

Ritenuto necessario provvedere all'approvazione del piano dei beni culturali, articolato per le quattro Regioni interessate, con le quantificazioni dei danni subiti e il finanziamento alle opere di ricostruzione e riparazione e ripristino degli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e degli edifici privati ad uso pubblico, ivi compresi strutture sanitarie e socio-sanitarie, archivi, musei, biblioteche e chiese, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui all'art. 14, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge n. 189 del 2016 e s.m.i., individuati dal Gruppo di lavoro di cui all'art. 3 del Protocollo di intesa tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il rappresentante delle Diocesi coinvolte;

Vista l'intesa espressa dai Presidenti delle Regioni - Vicecommissari nella riunione della cabina di coordinamento del 10 agosto 2017;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 17 ottobre 2016, n. 189 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e s.m.i., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti;
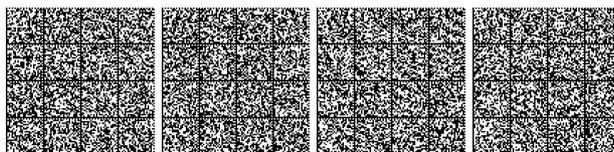
Dispone:

Art. 1.

Primo piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino dei beni culturali nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

1. È approvato il primo piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino dei beni culturali nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, così come indicati nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa, redatto in conformità ai criteri individuati dal Gruppo di lavoro costituito ai sensi dell'art. 3 del Protocollo di intesa del 21 dicembre 2016 tra il Commissario straordinario, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il rappresentante delle Diocesi coinvolte.

2. Al fine di assicurare la pronta attuazione del programma di interventi cui al comma 1, nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza, sono indicati, sulla base delle segnalazioni effettuate dalla Consulta dei Vescovi di cui all'art. 2 del protocollo d'intesa tra il Commissario straordinario il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Conferenza episcopale italiana, i territori interessati dagli interventi previsti, con la specificazione dell'ubicazione, della denominazione, e degli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti l'attività di progettazione, delle altre spese tecniche e delle prestazioni specialistiche di cui all'art. 5 dell'ordinanza commissariale n. 33 dell'11 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni, derivanti dall'effettuazione degli interventi in ciascuna delle regioni interessate dagli eventi sismici.

3. Agli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi indicati nell'allegato n. 1 della presente ordinanza si provvede con le risorse del Fondo di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016.

4. Gli oneri di cui al comma 3 sono stimati in complessivi euro 170.600.000,00, di cui euro 137.600.000,00 ripartiti tra le regioni secondo le percentuali indicate nell'allegato 1 della presente ordinanza, ed ulteriori euro 33.000.000,00 per il finanziamento delle seguenti opere: 1) Complesso Don Minozzi (ad esclusione della Chiesa di Santa Maria Assunta), sito in Amatrice (Rieti); 2) Castello Pallotta, sito in Caldarola (Macerata); 3) Cattedrale di Santa Maria Assunta, sita in Teramo (Teramo); 4) Chiesa di San Benedetto, sita in Norcia (Perugia). L'intervento relativo alla Chiesa di San Benedetto, sita in Norcia (Perugia), di importo stimato complessivamente in euro 10.000.000,00 è finanziato con euro 6.000.000,00 provenienti dall'Unione europea e con euro 4.000.000,00, gravanti sulle risorse di cui all'art. 3 del presente articolo.

Art. 2.

Attività di progettazione

1. In ragione della necessità di procedere all'immediato avvio dell'attività di ricostruzione e di riparazione con adeguamento sismico dei beni culturali di cui all'art. 1, comma 1, della presente ordinanza, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in qualità di soggetto attuatore, provvede all'elaborazione dei progetti degli interventi inseriti nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza da sottoporre all'approvazione da parte del Commissario straordinario ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016.

2. Per lo svolgimento dell'attività di cui al comma 1, il soggetto di cui al comma 1 può provvedere anche mediante il conferimento di appositi incarichi:

a) per importi inferiori a quelli di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalità previste dall'art. 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 189 del 2016 ed assicurando che l'individuazione degli operatori economici affidatari avvenga tramite procedure ispirate ai principi di rotazione nella selezione degli operatori da invitare, di trasparenza e di concorrenza;

b) per importi superiori a quelli di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalità stabilite dal medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. L'importo massimo delle spese tecniche relative all'attività di progettazione di cui al primo comma, ammissibili a contributo ai sensi dell'art. 34, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016 è determinato secondo i criteri e nei limiti previsti dagli articoli 4 e 5 dell'ordinanza commissariale n. 33 dell'11 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Al fine di consentire l'avvio dell'attività di progettazione degli interventi inseriti nell'allegato 1 della presente ordinanza, viene disposto il trasferimento dal fondo di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 in favore della contabilità speciale intestata all'ufficio del soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, della somma di euro 10.500.000,00.

5. L'ufficio del soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo procede alla liquidazione del contributo, come determinato ai sensi del precedente comma 3, secondo la tempistica e nei limiti indicati al successivo art. 3.
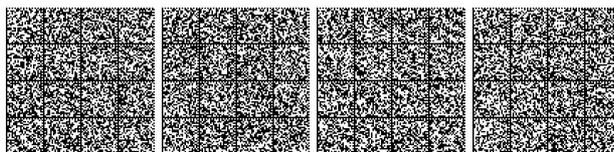
6. Restano ferme le previsioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 dell'ordinanza commissariale n. 33 dell'11 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Presentazione, approvazione ed esecuzione dei progetti

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, il soggetto attuatore di cui all'art. 2, comma 1, provvede a presentare al Commissario straordinario del governo, per la loro approvazione ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, i progetti esecutivi relativi agli interventi inseriti nell'allegato n. 1 della presente ordinanza.

2. Il Commissario straordinario del Governo, previa verifica della congruità economica del progetto esecutivo ed acquisito il parere della Conferenza permanente di cui all'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016, approva definitivamente il progetto ed adotta il decreto di concessione del contributo.

3. Entro sette giorni dall'adozione del provvedimento di cui al precedente comma, si provvede al trasferimento in favore della contabilità speciale, intestata all'ufficio del soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle somme corrispondenti pari al 50% del contributo riconosciuto, al netto delle somme già corrisposte ai sensi del precedente art. 2. Entro sette giorni dal ricevimento dalla comunicazione dell'ufficio del soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo relativa all'avvenuta stipulazione del contratto dell'appalto, si provvede al trasferimento dell'importo residuo del contributo riconosciuto con il provvedimento di cui al primo periodo del presente comma.

4. A seguito del rilascio del provvedimento di concessione del contributo, il Commissario straordinario inoltra i progetti esecutivi alla centrale unica di committenza di cui all'art. 18 del decreto-legge n. 189 del 2016, che provvede ad espletare le procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi secondo le modalità e nei termini previsti dalla convenzione prevista dall'art. 18 del decreto-legge 189 del 2016 e s.m.i.

5. Restano ferme le previsioni dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il Commissario straordinario del governo, l'Autorità nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia in data 28 dicembre 2016

6. Con cadenza trimestrale, all'ufficio del soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede a comunicare al Commissario straordinario, relativamente ai progetti ammessi a contributo ai sensi del precedente comma 2, gli appalti già aggiudicati e quelli in corso di aggiudicazione, nonché a fornire l'aggiornamento dello stato di attuazione degli interventi, inseritití nell'allegato 1 alla presente ordinanza, per i territori di rispettiva competenza.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri economici derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 5.

Entrata in vigore ed efficacia

1. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

2. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale (www.sisma2016.gov.it) del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

Roma, 8 settembre 2017

Il Commissario: ERRANI

Registrata alla Corte dei conti l'8 settembre 2017

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 1829

ALLEGATO *1*

PRIMO PIANO BENI CULTURALI

PROGRESSIVO	PARZIALE	DENOMINAZIONE IMMOBILE	PROVINCIA	COMUNE	LOCALITA'	INDIRIZZO	Totale importo assegnato per Regione	Importo percentuale per regione
LAZIO							**€ 20.300.000,00**	**14,82%**
1	1	Chiesa Santissima Annunziata	RI	AMATRICE	Capricchia			
2	2	Chiesa Di San Lorenzo	RI	AMATRICE	Pinaco			
3	3	Chiesa Santa Maria Di Loreto	RI	AMATRICE	Moletano			
4	4	Chiesa Santa Lucia	Ri	RIETI				
5	5	Chiesa Santa Maria Della Torre	RI	AMATRICE	San Cipriano			
6	6	Chiesa Di Santa Maria Assunta	RI	AMATRICE		Viale Giovanni Minozzi N.9		
7	7	Chiesa Santa Maria Delle Grazie	RI	AMATRICE	Prato			
8	8	Basilica Cattedrale S. Maria Assunta	RI	RIETI	Rieti	Piazza Cesare Battisti		
9	9	Chiesa Madonna Della Pentecoste	RI	ACCUMOLI	Madonna Delle Coste			
10	10	Santuario Icona Passatora	RI	AMATRICE	Loc. Ferrazza	S. Martino In Moletano		
11	11	Santuario Madonna Della Filetta	RI	AMATRICE	Rocchetta			
12	12	Chiesa Di S. Giorgio Martire	RI	ACCUMOLI	Terracino			
13	13	Chiesa Di S. Agostino	RI	AMATRICE	Amatrice	Piazza Plebiscito		
14	14	Santuario Di S. Giuseppe Da Leonessa	RI	LEONESSA	Leonessa	Corso V. Emanuele		
15	15	Santuario Di S. Maria Delle Grazie	RI	AMATRICE	Varoni			
16	16	Santuario Madonna Della Paolina	RI	LEONESSA	S. Giovenale			
17	17	Santuario Della Madonna Di Galloro	RI	AMATRICE	S. Lorenzo A F.No	Loc. S. Angelo		

PROGRESSIVO	PARZIALE	DENOMINAZIONE IMMOBILE	PROVINCIA	COMUNE	LOCALITA'	INDIRIZZO	Totale importo assegnato per Regione	Importo percentuale per regione
MARCHE							**€ 84.100.000,00**	**60,95%**
18	1	Santuario S. Maria Delle Vergini	MC	MACERATA		Via Pancalducci		
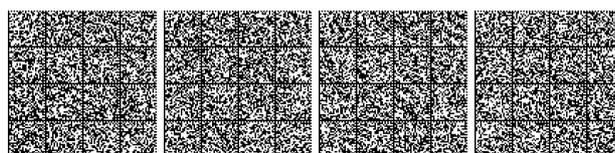
19	2	Santuario Di Macereto E Locali Annessi	MC	VISSO	Macereto	
20	3	Chiesa S. Maria Assunta	MC	VISSO	Fremate	
21	4	S. Lorenzo In Vellagrascia	AP	MONTEMONACO	Vallegrascia	
22	5	Chiesa S. Giorgio All'Isola	AP	MONTEMONACO	S.Giorgio All'Isola	
23	6	Chiesa Di S. Andrea Apostolo	MC	MUCCIA	Massaprofoglio	
24	7	S. Maria In Pantano	MC	MONTEGALLO		
25	8	Chiesa Di San Paolo	MC	FIASTRA		
26	9	Abbazia Di Rambona	MC	POLLENZA		
27	10	Santuario Santa Maria Del Monte	MC	CALDAROLA		
28	11	Chiesa Di San Filippo Neri	MC	CAMERINO		
29	12	Romitorio Dei Santi	MC	PIEVE TORINA		
30	13	Cattedrale Di Sant'Emidio	AP	ASCOLI PICENO	Ascoli Piceno	Piazza Arringo
31	14	Chiesa S. Pietro E Paolo	AP	ARQUATA DEL TRONTO	Borgo	
32	15	Chiesa S. Maria In Lapide	AP	MONTEGALLO	S. Maria In Lapide	
33	16	Chiesa Ss. Crocifisso	AP	ASCOLI PICENO	Ascoli Piceno	Piazza Di Cecco
34	17	Chiesa S. Michele Arcangelo	AP	APPIGNANO DEL TRONTO		Via Roma
35	18	Chiesa San Maria In Mignano	AP	CASTEL DI LAMA	Località Piattoni	
36	19	Monastero S. Benedetto In Valledacqua	AP	ACQUASANTA TERME	Valledacqua	
37	20	Cattedrale Ss. Annunziata	MC	CAMERINO		P.Za Cavour
38	21	Basilica S. Venanzio	MC	CAMERINO		P.Za S. Venanzio
39	22	Concattedrale Di S. Agostino	MC	SAN SEVERINO		P.Le S. Agostino
40	23	Palazzo Arcivescovile - Museo Diocesano	MC	CAMERINO		Piazza Cavour, 12
41	24	Castello Di Lanciano - Museo Giustiniani Bandini	MC	CASTELRAIMONDO	Lanciano 3	
42	25	Collegiata Maria Ss.Ma	MC	VISSO		P.Za Martiri Vissani
43	26	Chiesa S. Maria Assunta	MC	USSITA	Pieve	
44	27	Chiesa S. Martino	MC	CASTELSANTANGELO SUL NERA	Gualdo	
45	28	Chiesa S. Maria Assunta	MC	PIEVE TORINA		P.Za S. Maria Assunta
46	29			VALFORNACE (EX PIEVEBOVIGLIANA)		
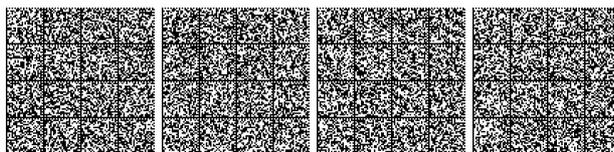
47	30	Chiesa S. Biagio	MC	MUCCIA		V. Varano
48	31	Chiesa Santa Maria Di Piazza	MC	SARNANO		Piazza Alta
49	32	Chiesa Di S.Maria Assunta		VALFORNACE (EX FIORDIMONTE)		
50	33	Collegiata Ss. Annunziata	MC	SAN GINESIO		P.Za Alberico Gentili
51	34	Collegiata S. Urbano	MC	APIRO		P.Za Baldini
52	35	Chiesa San Michele Arcangelo	MC	SEFRO	Loc.Agolla	
53	36	Chiesa Di San Marco	MC	CAMPOROTONDO DI FIASTRONE		P.Zza San Marco
54	37	Chiesa Santa Lucia	MC	SERRAVALLE DEL CHIENTI		Piazza Santa Lucia
55	38	Chiesa San Paolo	MC	SERRAPETRONA	Loc.Borgiano	
56	39	Museo Piersanti	MC	MATELICA		Via Umberto I
57	40	Chiesa Di San Nicolò	AN	FABRIANO		P.Zza Cairoli
58	41	Chiesa Di S. Teresa	MC	MATELICA		Via S. Adriano N. 9
59	42	Chiesa Di San Benedetto	AN	FABRIANO		P.Zza F. Altini
60	43	Chiesa Santa Maria Delle Piagge	FM	SERVIGLIANO		
61	44	Cattedrale San Giuliano	MC	MACERATA	Piazza S. Vincenzo Maria Strambi	
62	45	Concattedrale San Catervo	MC	TOLENTINO	Via Cesare Battisti	
63	46	Chiesa San Donato	MC	COLMURANO	Via De Amicis, 1	
64	47	Chiesa San Girolamo	MC	VISSO		Via Dei Cappuccini 3
65	48	Chiesa S. Maria Del Carmine	FM	FERMO		Corso Cefalonia, 85
66	49	Mulino Angelini	AP	ACQUASANTA TERME		
67	50	Ex Palazzo Arcivescovile (Museo Sistino, Archivio Storico E Biblioteca Ecclesiastica)	AP	MONTALTO DELLE MARCHE		
68	51	Chiesa S. Michele Arcangelo	MC	BOLOGNOLA	Piazza G. Leopardi	
69	52	Chiesa S.Andrea	MC	CESSAPALOMBO	Piazza V.Emanuele	
70	53	Concattredrale di S. Maria Assunta – Diocesi di San Benedetto del Tronto	AP	MONTALDO		

,

PROGRESSIVO	PARZIALE	DENOMINAZIONE IMMOBILE	PROVINCIA	COMUNE	LOCALITA'	INDIRIZZO	Totale importo assegnato per Regione	Importo percentuale per regione
ABRUZZO							**€ 13.700.000,00**	**10,00%**
71	1	Chiesa Abbaziale Di S. Maria In Montesanto	TE	CIVITELLA DEL TRONTO	Isolata			
72	2	Santuario Della Madonna Delle Grazie	TE	TERAMO	Centro Urbano			
73	3	Chiesa Di S. Nicola di Bari	TE	CROGNALETO	Fraz. Piano Vomano	Pzza Aldo Moro		
74	4	Chiesa Di S. Maria Apparente	AQ	CAMPOTOSTO	Loc. Cimitero			
75	5	Chiesa Di S. Maria Assunta	AQ	MONTEREALE	Centro Storico	Via Di San Rocco		
76	6	Chiesa Dei Ss Proto e Giacinto	AQ	PIZZOLI	Fraz. Cavallari	Via Dei Colli		
77	7	Chiesa Abbaziale di S. Lorenzo	AQ	PIZZOLI	Fraz. Marruci			
78	8	Chiesa Santa Maria Ad Nives (Parrocchiale)	AQ	MONTEREALE	Cesaproba	Via Marana		
79	9	Chiesa Dei Ss. Cosma e Damiano	AQ	CAGNANO AMITERNO	Fraz. San Cosimo			
80	10	Chiesa Di S. Vito	AQ	BARETE	Fraz. San Vito			
81	11	Santuario Santa Maria Degli Angeli	AQ	CAPITIGNANO		Via Madonna Degli Angeli		
82	12	Chiesa Di S. Rocco	TE	MONTORIO AL VOMANO	Centro Storico	Pzza Orsini		
83	13	Chiesa Di S. Maria In Platea	TE	CAMPLI	Centro Storico			
84	14	Chiesa Di S. Giovanni Battista	TE	CAMPLI	Fraz. Castelnuovo			
85	15	Chiesa Di S. Giovanni Battista	AQ	MONTEREALE	Fraz. Delle Vigne - S. Giovanni Paganica			

PROGRESSIVO	PARZIALE	DENOMINAZIONE IMMOBILE	PROVINCIA	COMUNE	LOCALITA'	INDIRIZZO	Totale importo assegnato per Regione	Importo percentuale per regione
UMBRIA							**€ 19.500.000,00**	**14,23%**
86	1	Chiesa S. Spes Abate	PG	PRECI	Saccovescio	Saccovescio (Fuori Dal Paese Vicino Al Cimitero)		
87	2	Chiesa S. Maria Bianca	PG	NORCIA	Ancarano	Loc. S. Angelo (Nel Paese)		
88	3	Chiesa S. Leonardo Da Limoges	PG	PRECI	Montebufo	Montebufo (Dentro Il Paese)		
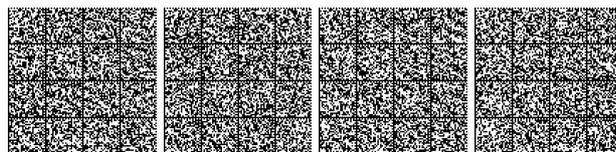
89	4	Chiesa S. Agostino Minore	PG	NORCIA	Capoluogo	Via Anicia
90	5	Chiesa S. Giovenale	PG	CASCIA	Logna	All'Interno Del Paese
91	6	Chiesa S. Giovanni Battista	PG	VALLO DI NERA	Capoluogo	
92	7	Chiesa S. Montano	PG	PRECI	Todiano	Todiano (Fuori Il Paese)
93	8	Chiesa S. Lorenzo	PG	CERRETO DI SPOLETO	Borgo Cerreto	F. 34 P. B
94	9	Chiesa S. Antonio Abate	PG	NORCIA	Frascaro	(Dentro Il Paese)
95	10	Chiesa Di San Procolo	PG	CASCIA	Avendita	
96	11	Chiesa Madonna Di Loreto	PG	SPOLETO	Capoluogo	Ospedale
97	12	Cattedrale Di San Feliciano	PG	FOLIGNO	Centro Storico	Piazza Pascoli N. 1
98	13	Cattedrale S. Maria Argentea	PG	NORCIA	Capoluogo	Via Della Madonnella
99	14	Chiesa S. Maria Della Visitazione	PG	CASCIA	Capoluogo	Via Del Pago
100	15	Chiesa San Michele Arcangelo	PG	SCHEGGINO	Ceselli	P.zza Giandolfo Liana

TOTALI	**€ 137.600.000,00**

Interventi ulteriori per complessivi 33.000.000,00 euro

1	COMPLESSO DON MINOZZI ESCLUSA CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA	RI	AMATRICE		Viale Giovanni Minozzi
2	CASTELLO PALLOTTA	MC	CALDAROLA		
3	CATTEDRALE DI S. MARIA ASSUNTA	TE	TERAMO	Teramo	Piazza Orsini
4	CHIESA S. BENEDETTO	PG	NORCIA	Capoluogo	Piazza S. Benedetto

17A06456
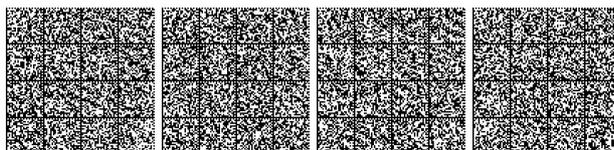
ORDINANZA 8 settembre 2017.

Principi di indirizzo per la pianificazione attuativa connessa agli interventi di ricostruzione nei centri storici e nuclei urbani maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 39).

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 18 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2016, modificato e integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, e in particolare:

l'art. 2, comma 1, lettera *b)*, il quale prevede che il Commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II, Capo I del medesimo decreto, sovraintendendo all'attività dei vice commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli stessi;

l'art. 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

l'art. 3, comma 3, il quale prevede che gli Uffici speciali per la ricostruzione, fra l'altro, curano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione;

l'art. 5, comma 1, lettera *e)*, il quale prevede che il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, provvede a definire i criteri in base ai quali le regioni perimetrano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni commissariali, i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono attuati attraverso strumenti urbanistici attuativi;

l'art. 11, comma 1, il quale prevede che, entro centocinquanta giorni dalla perimetrazione dei centri e nuclei individuati ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *e)*, i comuni, anche con il supporto degli Uffici speciali per la ricostruzione, assicurando un ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate, curano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione ai sensi dell'art. 3, comma 3, predisponendo strumenti urbanistici attuativi, completi dei relativi piani finanziari, al fine di programmare in maniera integrata gli interventi di: *a)* ricostruzione con adeguamento sismico o ripristino con miglioramento sismico degli edifici pubblici o di uso pubblico, con priorità per gli edifici scolastici, compresi i beni ecclesiastici e degli enti religiosi, dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dal sisma; *b)* ricostruzione con adeguamento sismico o ripristino con miglioramento sismico degli edifici privati residenziali e degli immobili utilizzati per le attività produttive distrutti o danneggiati dal sisma; *c)* ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area interessata dagli strumenti urbanistici attuativi, ivi compresa la rete di connessione dati;

l'art. 11, comma 2, il quale prevede, fra l'altro, che gli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1 rispettano i principi di indirizzo per la pianificazione stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2;

l'art. 14, comma 2, lettera *a)*, il quale prevede che con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, si provvede fra l'altro a predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle urbanizzazioni dei centri o nuclei oggetto degli strumenti urbanistici attuativi, articolato per le quattro regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;

l'art. 16, comma 3, lettera *a)*, il quale prevede che la Conferenza permanente esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli comuni entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione da parte dei comuni stessi;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 28 novembre 2016, disciplinante la riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi temporaneamente inagibili;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 11 del 9 gennaio 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2017, recante istituzione e funzionamento del Comitato tecnico scientifico della Struttura del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2017, recante misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 16 del 3 marzo 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 2017, recante disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall'art. 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i.;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 15 aprile 2017, con la quale sono state dettate le misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
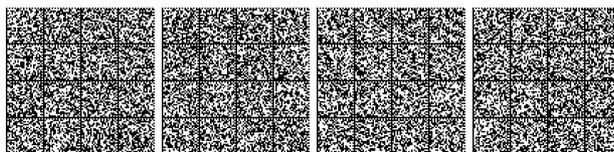
Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 25 del 23 maggio 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 5 giugno 2017, con la quale sono stati dettati i criteri per la perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 36 dell'8 settembre 2017, con la quale, tra l'altro, sono state disciplinate le modalità di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini alle scelte in materia di pianificazione e sviluppo territoriale;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 38 dell'8 settembre 2017, con la quale è stato approvato il programma delle opere pubbliche interessate dagli interventi di ricostruzione;

Ritenuta la necessità di dettare i principi di indirizzo e i criteri generali sulla base dei quali i comuni, all'esito della perimetrazione dei centri storici e nuclei urbani, o parti di essi, maggiormente colpiti dagli eventi sismici effettuata dalle regioni, dovranno provvedere alla predisposizione e redazione dei piani attuativi alla cui approvazione sono subordinati gli interventi di ricostruzione all'interno delle aree perimetrate;

Visto il documento del 27 luglio 2017 approvato dal comitato tecnico scientifico, denominato «Criteri di indirizzo per la pianificazione finalizzata alla progettazione e realizzazione degli interventi di ricostruzione», in allegato 1 alla presente ordinanza, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Vista l'intesa espressa dalle regioni interessate nella cabina di coordinamento del 31 agosto 2017;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti;

Dispone:

Art. 1.

Indirizzi e criteri per la redazione dei piani attuativi

1. La presente ordinanza definisce i principi di indirizzo e i criteri generali per la redazione dei piani urbanistici attuativi previsti dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, di seguito denominato «decreto-legge», e dall'art. 5, comma 2, dell'ordinanza 23 maggio 2017, n. 25, del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai fini degli interventi di ricostruzione nei centri storici e nuclei urbani, o parti di essi, di particolare interesse e che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici suindicati.

2. Gli indirizzi e i criteri per la pianificazione di cui al comma 1 sono contenuti nell'allegato 1 alla presente ordinanza dal titolo «Criteri di indirizzo per la pianificazione finalizzata alla progettazione e realizzazione degli interventi di ricostruzione», di seguito denominato «Documento», predisposto dal comitato tecnico scientifico costituito ai sensi dell'art. 50, comma 5, del decreto-legge e dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 11 del 9 gennaio 2017.

3. Ferme restando le specifiche previsioni contenute negli articoli successivi con richiamo a singoli paragrafi del Documento, i principi di indirizzo ed i criteri generali di cui al comma 2 costituiscono riferimento necessario per la redazione dei piani, da applicare comunque nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità in rapporto alla dimensione del comune e della zona perimetrata, alle caratteristiche del contesto urbano e territoriale in cui la zona stessa è collocata, al valore storico e paesaggistico del patrimonio edilizio ricompreso nel perimetro ed alla complessità delle problematiche da affrontare per la riduzione del rischio sismico sia dell'edificato che del sistema urbano.

Art. 2.

Finalità dei piani attuativi

1. I piani attuativi sono predisposti dai comuni all'interno dei perimetri approvati dalle regioni ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *e)*, del decreto-legge e dell'art. 2 dell'ordinanza n. 25 del 2017, in conformità a quanto stabilito dall'art. 11 del medesimo decreto-legge e dalla presente ordinanza.

2. I piani disciplinano la ricostruzione dei centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e che necessitano, per l'esecuzione degli interventi, di modifiche alla vigente strumentazione urbanistica. I piani promuovono altresì la riqualificazione ambientale e architettonica del centro o del nucleo perimetrato, definiscono gli interventi idonei a garantire la sicurezza delle costruzioni e favoriscono il reinsediamento delle attività produttive e dei servizi pubblici e privati e il rientro della popolazione nelle abitazioni recuperate.

3. I piani costituiscono supporto determinante per la ricostruzione integrata finalizzata ad assicurare la realizzazione coordinata degli interventi su edifici pubblici o di uso pubblico, sui beni ecclesiastici, sugli edifici privati e sulle opere di urbanizzazione, superando la frammentazione che può derivare dall'elevato numero dei soggetti incaricati dell'esecuzione delle opere e dallo sfalsamento dei tempi anche nella messa a disposizione delle risorse. Il comune, d'intesa col vice commissario e con gli Uffici speciali per la ricostruzione, assicura il coordinamento delle attività preliminari all'esecuzione degli interventi fin dalla fase di avanzamento delle proposte al Commissario straordinario per la formazione dei programmi previsti dall'art. 14 del decreto-legge.

4. Il piano delle opere pubbliche di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'art. 14 del decreto-legge comprende le opere di urbanizzazione previste dagli strumenti urbanistici attuativi nonché la riparazione o la ricostruzione delle ope-

re di urbanizzazione primaria esterne alle zone perimetrate, danneggiate dagli eventi sismici o dagli interventi di ricostruzione eseguiti in conseguenza di detti eventi ed ammissibili a contributo in quanto non imputabili a dolo o colpa degli operatori economici, qualora ciò sia necessario per il ripristino della funzionalità dell'intero centro.
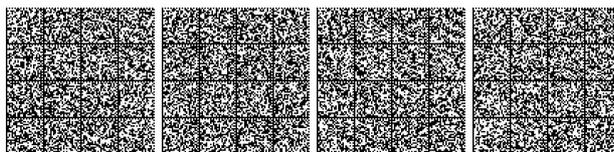
Art. 3.

Interventi diretti

1. Fino all'approvazione dei piani attuativi resta fermo quanto stabilito dall'art. 5, comma 4, dell'ordinanza n. 25 del 2017 per gli interventi diretti su edifici singoli, aggregati od urbanizzazioni ricompresi all'interno del perimetro del piano.

2. Al fine di favorire comunque la realizzazione unitaria di interventi diretti conformi allo strumento urbanistico vigente, il comune può, in sede di partecipazione al procedimento di approvazione del perimetro di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 25 del 2017, fornire alla regione indicazioni utili per individuare edifici singoli od aggregati edilizi che possono essere esclusi dalla perimetrazione in quanto non richiedono modifiche alla disciplina urbanistica per essere riparati, migliorati sismicamente o ricostruiti. La regione, prima dell'approvazione definitiva della perimetrazione con decreto del presidente - vice commissario, recepisce le indicazioni del comune e adegua il perimetro escludendo gli interventi direttamente attuabili.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 2 i presidenti delle regioni - vice commissari, promuovono ogni iniziativa, ivi compresa l'adozione di misure di carattere legislativo ove necessarie, per consentire nei centri e nuclei di valore storico il recupero di edifici crollati, in tutto o in parte, mediante interventi riconducibili alla tipologia della ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, così come indicato anche nel § B.2.3 del Documento.

4. Gli interventi diretti possono riguardare singoli edifici, aggregati edilizi, UMI o interi isolati, come definiti al § B.3 del Documento, in coerenza con quanto previsto dalle norme tecniche sulle costruzioni di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 gennaio 2008 e dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017 e n. 19 del 7 aprile 2017.

5. In presenza di più edifici, tra loro strutturalmente interconnessi, costituenti una UMI o un aggregato edilizio, l'intervento diretto di regolari comprende l'intera UMI o l'intero aggregato. L'intervento unitario è obbligatorio qualora l'aggregato e le eventuali UMI siano stati individuati con provvedimento comunale ai sensi dell'art. 16 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 2017. In assenza di tale provvedimento o dell'accordo tra tutti i proprietari di costituire il consorzio volontario ai sensi dell'art. 15 della citata ordinanza, è comunque consentito l'intervento sul singolo edificio, così come definito dall'art. 1, comma 3, lettera *a)*, dell'ordinanza n. 4 del 2017 e dal § B.3 del Documento, tenendo conto degli effetti di interazione con gli altri edifici strutturalmente connessi.

Art. 4.

Contenuto dei piani

1. I piani sono redatti, nel rispetto delle modalità di partecipazione della popolazione coinvolta stabilite con l'ordinanza del Commissario straordinario n. 36 del 2017, in conformità a quanto stabilito dalla legislazione regionale e contengono, oltre alla definizione dell'assetto planivolumetrico degli insediamenti interessati e la stima del costo degli interventi previsti, gli ulteriori elementi indicati al comma 3 dell'art. 11 del decreto-legge, nonché al § B.2.2 del Documento.

2. La redazione dei piani è preceduta dalla predisposizione di un quadro conoscitivo delle informazioni territoriali utili per la ricostruzione del centro o del nucleo perimetrato, come indicate all'Allegato 1 dell'ordinanza n. 25 del 2017 e reperibili presso lo stesso comune o presso altre pubbliche amministrazioni. I contenuti del quadro conoscitivo sono comunque proporzionati alle dimensioni del centro o del nucleo perimetrato ed alla complessità dei problemi da affrontare con la pianificazione e possono riguardare tutti o parte degli aspetti indicati nel § A.1 del Documento allegato, con particolare riferimento a quelli connessi alla sicurezza degli edifici ed alla prevenzione sismica.

3. Ai fini di una prima valutazione del costo della ricostruzione delle aree perimetrate, come richiesta dal comma 3 dell'art. 11 del decreto-legge, il comune può avvalersi dei valori parametrici di cui alla Tabella 6 dell'ordinanza n. 19 del 2017, da applicare agli edifici danneggiati in relazione all'esito di agibilità stabilito con le schede AeDES. La stima sommaria dei costi si ottiene moltiplicando la superficie dell'impronta a terra dell'edificio, aumentata di 2,5 volte, per il costo parametrico previsto per il livello operativo L0 nel caso di edifici con esito di agibilità B o C ovvero per il costo parametrico medio tra i livelli operativi L3 ed L4 nel caso di edifici con esiti di agibilità E. In presenza di schede FAST non ancora convertite in schede AeDES, la stima sommaria dei costi si ottiene moltiplicando la superficie dell'impronta a terra dell'edificio aumentata di 2,5 volte per il costo parametrico medio tra i livelli operativi L2 ed L3. Il costo sommario degli interventi sugli edifici pubblici, in mancanza di progetti almeno di fattibilità tecnico-economica già predisposti, è determinato con le stesse modalità previste per gli edifici privati, qualora tipologicamente assimilabili, utilizzando i costi parametrici di cui all'ordinanza n. 19 del 2017. Per le opere di urbanizzazione primaria, il costo parametrico per una prima stima dei costi del piano è invece stabilito in 150 €/mq con riferimento alla superficie dell'infrastruttura stradale da ripristinare insieme alle reti tecnologiche sottostanti.
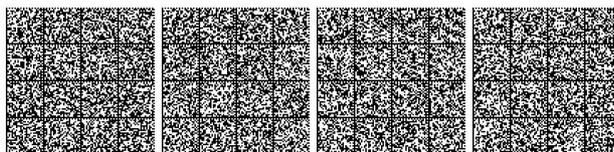
4. I costi di cui al comma 3 hanno valore esclusivamente ai fini statistici, sono funzionali alla stima sintetica e complessiva dei costi della ricostruzione dell'intero centro e non determinano alcun diritto in capo ai proprietari dei singoli edifici.

Art. 5.

Conservazione dei valori storici

1. La ricostruzione di edifici distrutti o demoliti nei centri e nuclei interessati dai piani attuativi avviene di norma nel sito originario, senza consumo di altro suolo.

2. Gli interventi sono eseguiti in conformità alle norme tecniche sulle costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008 e nel rispetto dei limiti stabiliti dal decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 27 dicembre 2016 nel caso di miglioramento o adeguamento sismico. Per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di miglioramento sismico sono eseguiti nel rispetto delle «Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale» approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2011, assicurando comunque il massimo livello di sicurezza possibile.

3. I piani attuativi possono individuare, per specifici ambiti, le parti di tessuto edilizio storico non sottoposto a tutela e le strutture murarie lungo i fronti stradali che devono essere conservati in quanto dichiarati di valore da specifiche disposizioni o atti della regione, della provincia o del comune.

Art. 6.

Trasferimento di abitati

1. Qualora i perimetri approvati dalle regioni ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *e)*, del decreto-legge e dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 25 del 2017 contengano zone edificate suscettibili di grave instabilità dinamica in fase sismica come individuate all'art. 22, comma 1, dell'ordinanza n. 19 del 2017, classificate dalle autorità competenti come zone non più utilizzabili per motivi di pubblica e privata incolumità, i piani attuativi sono predisposti con la finalità di:

a) definire l'assetto urbanistico delle aree stabili interne ai perimetri approvati dalla regione;

b) definire l'assetto urbanistico del nuovo insediamento, esterno al perimetro, in grado di ospitare gli edifici ricostruiti, i quali conservano, in generale, la destinazione d'uso e le dimensioni originarie;

c) prevedere la realizzazione delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria del nuovo insediamento.

2. I piani attuativi di cui al comma 1, lettera *a)*, delimitano in termini fondiari le aree da abbandonare ed individuano gli edifici da trasferire. Gli edifici che vi insistono, qualora di proprietà privata, sono acquisiti al patrimonio comunale a seguito di cessione gratuita o di esproprio. Possono essere acquisite al patrimonio comunale anche aree di pertinenza degli edifici che siano strettamente funzionali agli interventi di stabilizzazione.

3. I piani attuativi stabiliscono altresì la futura destinazione delle aree dichiarate instabili, le demolizioni da eseguire, le opere necessarie al contenimento dei fenomeni di instabilità e l'eventuale utilizzo pubblico che ne può essere fatto entro limiti di sicurezza.

4. La manutenzione delle aree dichiarate instabili è di competenza del comune, che vi provvede con la periodicità richiesta, in relazione all'utilizzo delle stesse.

5. Gli edifici privati danneggiati dal sisma, ubicati nelle aree dichiarate instabili ed oggetto di trasferimento secondo i piani attuativi di cui al comma 1, lettera *b)*, beneficiano del contributo stabilito dall'ordinanza n. 19 del 2017. Il contributo è pari al minore importo tra il costo dell'intervento di costruzione del nuovo edificio, così come previsto nel piano attuativo, ed il costo convenzionale riferito al livello operativo L4 ed alla superficie complessiva dell'edificio originario ovvero a quella complessiva del nuovo edificio, se inferiore.

6. Al comune che abbia acquisito mediante esproprio le aree della zona instabile sono riconosciuti i costi effettivamente sostenuti con appositi finanziamenti disposti dal piano delle opere pubbliche di cui all'art. 14 del decreto-legge.

7. Le risorse per la realizzazione delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste dai piani attuativi nonché quelle previste per l'acquisizione delle aree necessarie per i nuovi insediamenti sono assegnate attraverso i piani per le opere pubbliche di cui all'art. 14 del decreto-legge.

Art. 7.

Approvazione dei piani

1. I Piani attuativi sono predisposti dal comune, anche con il supporto degli Uffici speciali per la ricostruzione, entro 150 giorni dall'approvazione della perimetrazione da parte della regione ai sensi dell'ordinanza n. 25 del 2017.

2. Nella predisposizione dei piani attuativi i comuni assicurano l'informazione e l'ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate e delle loro associazioni, secondo le disposizioni e le modalità di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 36 del 2017.

3. I comuni adottano i piani attuativi e li pubblicano nell'Albo pretorio per un periodo di quindici giorni, come stabilito dall'art. 3, comma 6, dell'ordinanza n. 36 del 2017. Entro trenta giorni dalla pubblicazione possono essere presentate osservazioni e opposizioni come stabilito dal medesimo comma.

4. Decorso il termine di trenta giorni di cui al precedente comma 3 il comune trasmette al Commissario straordinario i piani adottati in variante allo strumento urbanistico generale o che richiedono il parere di amministrazioni statali, unitamente alle osservazioni, alle opposizioni ed alle relative controdeduzioni dei comuni, per l'acquisizione del parere della Conferenza permanente di cui all'art. 16 del decreto-legge. Della trasmissione de-

gli atti al Commissario straordinario il comune dà notizia mediante avviso pubblicato sull'Albo pretorio entro due giorni dalla trasmissione.
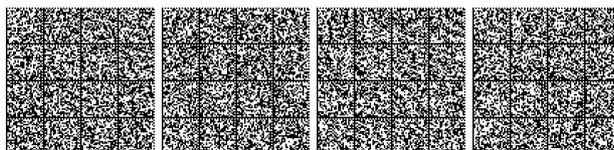
5. La Conferenza permanente opera in conformità a quanto stabilito dall'ordinanza del Commissario straordinario n. 16 del 3 marzo 2017 e la sua determinazione conclusiva tiene luogo di tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte.

6. Nell'ambito del procedimento di predisposizione, adozione e approvazione dei piani attuativi si procede sempre a verifica di assoggettabilità a VAS a norma della legislazione nazionale e regionale in materia. Qualora dalla verifica risulti che il piano attuativo non comporta impatti significativi sull'ambiente, l'autorità competente ne dà atto in sede di Conferenza permanente; in caso opposto, la Conferenza prende atto della necessità che venga svolta la procedura di VAS secondo la vigente normativa e sospende il parere sul piano attuativo fino alla conclusione della procedura stessa.

7. I piani attuativi di cui al comma 4 sono approvati dai comuni, previo parere della Conferenza, con la procedura stabilita dai commi 4 e 5 dell'art. 11 del decreto-legge.

8. L'approvazione dei piani attuativi equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere pubbliche ivi previste e, per gli ambiti sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i., costituisce innovazione dei piani paesaggistici a norma dell'art. 11, comma 6, del decreto-legge.

Art. 8.

Linee guida per la pianificazione generale

1. I comuni fortemente colpiti dalla crisi sismica, e nei quali insistono numerosi centri e nuclei interessati da piani attuativi di cui alla presente ordinanza, i quali ritengono, alla luce delle criticità emerse sulla vulnerabilità del tessuto edilizio e sul funzionamento del sistema urbano in emergenza, sull'accessibilità e sulla dotazione ed ubicazione di servizi essenziali alla popolazione, di dover compiere una verifica sulla strategia generale da adottare per la ricostruzione e sul nuovo assetto territoriale che ne conseguirà, possono predisporre linee guida e di riferimento per eventuali nuovi piani urbanistici ed altri atti di programmazione economica e territoriale secondo quanto previsto al § A.2 del Documento.

2. Con le linee guida predisposte a norma del comma 1 non possono essere operate scelte a contenuto conformativo o espropriativo su specifiche porzioni del territorio comunale. Le stesse hanno la funzione di disegnare l'inquadramento strategico territoriale del comune, stimolare una riflessione sull'adeguatezza degli strumenti urbanistici generali, orientare le azioni dell'amministrazione comunale nella ricostruzione e coordinare:

l'impiego delle risorse economiche per gli interventi pubblici e privati, in coerenza con quanto stabilito dai piani delle opere pubbliche, dei beni culturali e dei dissesti idrogeologici approvati ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge;

le previsioni dei piani attuativi, mettendo in relazione le parti delle città realizzate in emergenza con quelle ripristinate dopo la ricostruzione;

le scelte relative all'assetto strategico complessivo del comune, tenendo conto anche delle misure per lo sviluppo aggiuntive e ulteriori rispetto a quelle connesse agli interventi di ricostruzione.

3. L'elaborazione delle linee guida di cui al comma 1 è preceduta dalla predisposizione di un quadro conoscitivo generale nelle forme e coi contenuti indicati al § A.1 del Documento.

4. Le linee guida di cui al comma 1 possono essere redatte congiuntamente da più amministrazioni comunali contermini.

Art. 9.

Prevenzione sismica

1. I comuni di cui all'art. 2, comma 2 dell'ordinanza n. 25 del 23 maggio 2017 che intendono aggiornare i propri strumenti urbanistici generali si dotano di regole, principi e indirizzi finalizzati alla riduzione del rischio sismico a scala urbana e territoriale (capoluogo e centri più colpiti). A tal fine dotano il nuovo piano della Struttura Urbana Minima (SUM) come definita al § C.1 del Documento.

2. La SUM comporta la individuazione degli elementi ritenuti strategici per il mantenimento in essere delle funzioni vitali di un centro urbano e del suo sistema territoriale di riferimento, che devono essere preservati da danni gravi in caso di eventi sismici e che sono:

mobilità ed accessibilità;

spazi aperti e sicuri e strutture strategiche;

reti tecnologiche principali.

3. I presidenti delle regioni - vice commissari promuovono ogni iniziativa necessaria per adeguare la strumentazione legislativa in materia, prevedendo l'inserimento della SUM tra i documenti essenziali dei nuovi strumenti urbanistici o delle loro varianti.

Art. 10.

Risorse per la redazione dei piani attuativi

1. Per la redazione dei piani attuativi di cui alla presente ordinanza i comuni si avvalgono delle proprie strutture e di quelle degli Uffici speciali per la ricostruzione.

2. In caso di accertata carenza presso i comuni di personale adeguato da impiegare per la predisposizione dei piani attuativi e di indisponibilità del personale degli Uffici speciali, gli incarichi possono essere affidati a soggetti di cui all'art. 46 del decreto legislativo 18 maggio 2016, n. 50, con le procedure di cui all'art. 24 del medesimo decreto. I relativi costi sono coperti con contributi assegnati ai comuni a valere sul Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 4 del decreto-legge.

3. Il compenso massimo che può essere riconosciuto ai professionisti esterni per ciascun piano, sulla cui base è fissato l'importo a base di gara per le procedure di cui al comma 1, è determinato sulla base dei seguenti parametri, con le modalità indicate nella tabella di cui all'Allegato 2:

€ 2.000 per ha di superficie perimetrata moltiplicato per un coefficiente variabile tra 2,5 ed 1 in relazione alla dimensione decrescente;
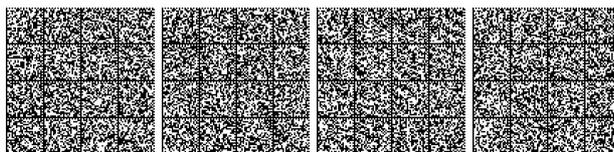
€ 1,3 per i mq di superficie di impronta a terra degli edifici danneggiati moltiplicato per un coefficiente variabile tra 2,5 ed 1 in relazione dimensione decrescente;

€ 2 per il numero di residenti moltiplicato per un coefficiente variabile tra 2,5 ed 1 in relazione a classi decrescenti di popolazione.

4. In tutti i casi in cui i comuni si avvalgano di professionisti esterni questi dovranno essere iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge.

5. Unitamente al decreto di approvazione della perimetrazione, ai sensi dell'art. 4, comma 3, dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 25 del 2017, il presidente della regione - vice commissario comunica al Commissario straordinario la stima presuntiva dei costi dell'attività di pianificazione, determinata ai sensi del comma 3. La predetta comunicazione è inviata anche ai comuni interessati, per la determinazione dell'importo a base di gara delle procedure di affidamento di cui al comma 1.

6. Con provvedimento del Commissario straordinario, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 5, gli importi corrispondenti sono trasferiti sulla contabilità speciale del vicecommissario di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge. I vicecommissari, entro trenta giorni dal ricevimento da parte dei comuni della comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione degli incarichi di pianificazione, provvedono a trasferire ai comuni le somme corrispondenti agli importi di aggiudicazione al netto del ribasso operato in sede di offerta. I comuni provvedono a rendicontare all'Ufficio speciale per la ricostruzione competente i pagamenti effettuati mediante le risorse trasferite ai sensi del periodo precedente, trasmettendo entro sette giorni dall'effettuazione di ciascun pagamento tutta la documentazione giustificativa.

Art. 11.

Efficacia

1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territorio dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Roma, 8 settembre 2017

Il Commissario: ERRANI

Registrata alla Corte dei conti l'8 settembre 2017

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 1830

ALLEGATO *1*

CRITERI DI INDIRIZZO PER LA PIANIFICAZIONE FINALIZZATA ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE

Versione del 27 luglio 2017

ACRONIMI E ABBREVIAZIONI

BB.CC. Beni Culturali
CTS Comitato Tecnico Scientifico
DDR Documento Direttore per la Ricostruzione
NTC Norme Tecniche per le Costruzioni
OO.PP. Opere Pubbliche
PAI Piano di Assetto Idrogeologico
PdF Programma di Fabbricazione
PRG Piano Regolatore Generale
QCG Quadro Conoscitivo Generale
SUM Struttura Urbana Minima
UMI Unità Minima di Intervento
US Unità Strutturale
VAS Valutazione Ambientale Strategica
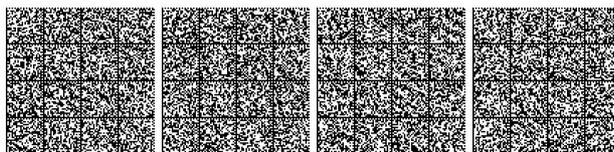
PREMESSA.

Obiettivo del presente documento, predisposto dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS), è proporre al Commissario «criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione con adeguamento sismico degli edifici distrutti e di ripristino con miglioramento sismico degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico»(1), in ottemperanza all'art. 2 dell'ordinanza n. 11 del 9 gennaio 2017.

Preso atto della disomogeneità delle leggi urbanistiche, sia delle Regioni interessate (Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo), sia nazionali per la ricostruzione emanate a seguito di eventi sismici, si è perseguita l'omogeneizzazione e semplificazione dei contenuti degli strumenti urbanistici attuativi previsti per le aree perimetrate(2) dall'art. 11 della legge n. 229/2016, in coerenza con l'attuazione degli interventi diretti nelle zone esterne. La legge n. 229/2016 individua, tra gli obiettivi principali della ricostruzione, la realizzazione integrata degli interventi.

Gli elementi fondanti di un processo di ricostruzione integrato possono essere raggiunti attraverso:

A. la predisposizione di un Quadro Conoscitivo Generale (QCG) di riferimento per le attività di programmazione e pianificazione, implementabile nel tempo e la successiva elaborazione di un Documento Direttore per la Ricostruzione (DDR), che consenta di coordinare interventi (pubblici e privati) interni ed esterni alle aree perimetrate e di armonizzare, progressivamente, gli obiettivi e l'evoluzione delle strategie urbane e socioeconomiche;

B. l'elaborazione, all'interno delle aree perimetrate, di Strumenti Urbanistici Attuativi (funzionali al ripristino/sostituzione delle infrastrutture di urbanizzazione primaria necessarie al rilascio dei titoli abilitativi all'attività edilizia, con particolare attenzione alla loro sostenibilità economico-finanziaria e alla programmazione relativa alle OO.PP. e ai BB.CC.);

C. la definizione, nelle aree esterne a quelle perimetrate, di criteri costruttivi edilizi ed urbanistici per gli interventi (pubblici e privati);

D. l'individuazione di ipotesi di revisione degli strumenti urbanistici e di eventuali rilocalizzazioni.

(1) (art. 5, comma 1, lettera b), decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, conv. con modif. nella legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i., espressamente dedicato alla «Ricostruzione privata».

(2) Si riportano i commi dell'art. 11 di interesse: «1. Entro centocinquanta giorni dalla perimetrazione dei centri e nuclei individuati ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e), i Comuni, anche con supporto degli Uffici speciali per la ricostruzione, assicurando un ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate, curano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione ai sensi dell'art. 3, comma 3, predisponendo strumenti urbanistici attuativi, completi dei relativi piani finanziari, al fine di programmare in maniera integrata gli interventi di: (a) ricostruzione con adeguamento sismico o ripristino con miglioramento sismico degli edifici pubblici o di uso pubblico, con priorità per gli edifici scolastici, compresi i beni ecclesiastici e degli enti religiosi, dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dal sisma; (b) ricostruzione con adeguamento sismico o ripristino con miglioramento sismico degli edifici privati residenziali e degli immobili utilizzati per le attività produttive distrutti o danneggiati dal sisma; (c) ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area interessata dagli strumenti urbanistici attuativi, ivi compresa la rete di connessione dati. 2. Gli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1 rispettano i principi di indirizzo per la pianificazione stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2. Mediante apposita ordinanza commissariale sono disciplinate le modalità di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini alle scelte in materia di pianificazione e sviluppo territoriale. 3. Negli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1, oltre alla definizione dell'assetto planivolumetrico degli insediamenti interessati, sono indicati i danni subiti dagli immobili e dalle opere, la sintesi degli interventi proposti, una prima valutazione dei costi sulla base dei parametri di cui all'art. 6, le volumetrie, superfici e destinazioni d'uso degli immobili, la individuazione delle unità minime d'intervento (UMI) e i soggetti esecutori degli interventi. Gli strumenti attuativi individuano altresì i tempi, le procedure e i criteri per l'attuazione del piano stesso».

A. RICOSTRUZIONE INTEGRATA

A.1. Quadro Conoscitivo Generale

Il processo di ricostruzione integrata non può prescindere dalla costituzione di un quadro generale delle conoscenze necessarie per programmare e pianificare, la cui forma e dimensione è comunque calibrata in relazione alla:

i. scarsità di risorse umane e materiali disponibili presso le amministrazioni locali;

ii. necessità di avviare, il più rapidamente possibile, la pianificazione e l'attività di ricostruzione.

Il Quadro Conoscitivo Generale (QCG) seleziona, pertanto, le informazioni utili ad esprimere, rapidamente, valutazioni commisurate alle decisioni da assumere e alla dimensione del centro urbano.

Il QCG è organizzato sulla base delle informazioni territoriali, come definite dall'ordinanza n. 25/2017 (All. A, B1, B2, B3), disponibili presso le strutture statali, regionali e gli enti locali competenti.

Ulteriori aspetti rilevanti del QCG(3), tenuto conto che esso è finalizzato a una ricostruzione che rispetti anche princìpi di prevenzione, sono i seguenti:

definizione dell'abitato in base alla numerosità degli elementi rilevanti e alla loro destinazione d'uso (residenza, sedi amministrative, servizi, commercio, produzione), agli aspetti funzionali (tipo di funzioni, ruolo gerarchico nei sistemi di appartenenza, ambito territoriale di influenza del servizio) e ai valori socio culturali (edifici e manufatti storico monumentali, testimonianze storico architettoniche, valori simbolici);

individuazione sommaria dei caratteri costruttivi, funzionati e di connessione alle reti tecnologiche di specifiche porzioni urbane;

indicazione di sistemi e reti di sotto-servizi esistenti ante sisma (infrastrutture tecnologiche energetiche, di comunicazione, gas, acqua, ecc.);

quantificazione dei caratteri morfologici urbani (densità edilizie, organizzazione della viabilità, rapporto tra edifici e viabilità, contiguità tra gli edifici, rapporto di copertura dei lotti, lotti liberi, ecc.) anche ai fini della definizione di un sistema di spazi urbani sicuri;

individuazione del sistema degli accessi al centro urbano (dalla viabilità esterna) e dei nodi infrastrutturali, anche in funzione della definizione di vie di fuga e vie di accesso ai mezzi di soccorso;

individuazione delle proprietà pubbliche, degli edifici collabenti, delle necessità di delocalizzazione;

individuazione delle aree acquisite per la localizzazione e realizzazione dei moduli provvisori, abitativi e non, e delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

distribuzione ed entità del danno all'edificato e alle infrastrutture.

Il QCG risulta particolarmente utile se integrato dai dati sulla popolazione e sulle unità immobiliari (abitanti residenti; composizione dei nuclei familiari; unità immobiliari abitative occupate; unità immobiliari abitative non occupate con e senza utenze; unità immobiliari non abitative con e senza utenze). Per una maggiore completezza dell'indagine, possono essere predisposte dal Comune apposite schede organizzate per temi(4).

(3) Si veda al proposito, Consiglio Superiore LL.PP., Studio propedeutico all'elaborazione degli strumenti d'indirizzo per l'applicazione della normativa sismica agli insediamenti storici, Roma 2012; M. Olivieri (a cura), Regione Umbria. Vulnerabilità Urbana e prevenzione urbanistica degli effetti del sisma: il caso di Nocera Umbra, Urbanistica Quaderni, INU Edizioni Roma 2004.

(4) L. Cremonini (a cura), Analisi, valutazione e riduzione dell'esposizione e della vulnerabilità sismica dei sistemi urbani nei piani urbanistici attuativi, Regione Emilia Romagna, Bologna 2004; M. Olivieri (a cura), Regione Umbria. Vulnerabilità Urbana e prevenzione urbanistica degli effetti del sisma: il caso di Nocera Umbra, Urbanistica Quaderni, INU Edizioni Roma 2004; Comunità europea-FESR, Servizio Sismico Nazionale, INU Edizioni, Linee guida per la riduzione del rischio sismico, a cura di V. Fabietti, Roma, 2001; Consiglio Superiore LL.PP., Studio propedeutico all'elaborazione degli strumenti d'indirizzo per l'applicazione della normativa sismica agli insediamenti storici. Roma 2012.
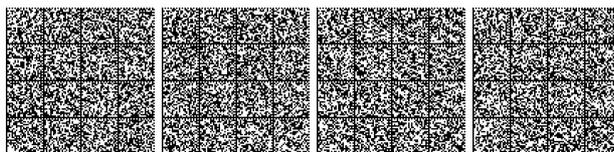
A.2. Documento Direttore per la Ricostruzione

Il «Documento Direttore per la Ricostruzione» (DDR) è un atto di indirizzo per la ricostruzione, non obbligatorio e privo di finalità conformative o espropriative; il suo scopo è quello di fornire un inquadramento a carattere strategico per orientare le azioni dell'Amministrazione comunale nei diversi ambiti di intervento e coordinare la mobilitazione delle risorse economiche necessarie.

A.2.1. Finalità del DDR

Trattandosi di un atto volontario e autonomo del Comune, la redazione del DDR è consigliata, in particolare, ai comuni ove più esteso e grave risulti il danno sismico (sia nel capoluogo, sia nelle frazioni principali) e dove sia utile valutare attentamente gli obiettivi e le opportunità offerte da una ricostruzione che, investendo parte rilevante del territorio, punti ad elevare il livello di sicurezza del sistema urbano e a migliorare la funzionalità dei servizi offerti alla popolazione, mettendo in relazione la parte del centro ricostruita con quella ripristinata dagli interventi di emergenza.

I comuni geograficamente contigui, qualora lo ritengano opportuno, possono redigere il DDR in forma congiunta.

In questa prospettiva, pertanto, il DDR è volto a integrare e coordinare:

i. strumenti urbanistici attuativi per ambiti perimetrati, ove necessari (ordinanza n. 25/2017);

ii. interventi diretti, pubblici e/o privati, in coerenza con la Programmazione relativa alle opere pubbliche, ai beni culturali e ai dissesti idrogeologici;

iii. interventi di rivisitazione degli strumenti urbanistici, generali e attuativi.

La redazione del DDR consente di aprire, con le comunità locali, un confronto ampio e partecipato sui nuovi assetti che si dovranno prefigurare e sulla strategia generale della ricostruzione. La ricostruzione, nei limiti della rapidità della risposta che deve garantire, potrà così diventare un'occasione per migliorare alcuni ambienti urbani non più funzionali e caratterizzati da abbandono.

Il DDR potrà, infine, orientare la revisione degli strumenti urbanistici vigenti (quando le conseguenze del sisma determinassero l'esigenza di una variazione dello strumento urbanistico generale) e proporre una preliminare individuazione delle priorità, in termini di opere pubbliche necessarie alla funzionalità della struttura urbana.

A.2.2. Contenuti del DDR

Il DDR, compilato sulla base delle informazioni acquisite attraverso la formazione del QCG, sarà composto da una relazione tesa a definire gli obiettivi e le strategie da perseguire nella ricostruzione, supportata da un elaborato cartografico contenente i seguenti elementi:

assi principali e secondari della città e loro intersezione con le componenti urbane (lineari, puntuali e areali) di valore storico, architettonico e ambientale;

principali reti infrastrutturali (esemplificativamente: viabilità, ciclabilità, adduzione idrica, fognature, luce, gas, ...) e loro intersezioni con le funzioni strategiche per il funzionamento dell'insediamento;

edifici di rilevanza strategica, spazi pubblici o collettivi, aperti, all'interno del centro urbano;

«porte di accesso» carrabili/pedonali alla città, con particolare attenzione all'individuazione delle vie di fuga, al fine di garantire la sicurezza di abitanti-residenti e fruitori occasionali;

edifici, aggregati o isolati del tessuto urbano e aree circostanti, seriamente danneggiati, per i quali non si preveda un processo di ricostruzione per motivi di sicurezza sismica e idrogeologica e l'eventuale uso di questi nuovi spazi aperti;

aree in cui prevedere eventuali delocalizzazioni e rilocalizzazioni (Sezione *D)* tenuto anche conto, qualora disponibili, degli studi di microzonazione sismica e delle relative condizioni di pericolosità;

aree temporaneamente occupate per la risoluzione dell'emergenza;

parti dei centri e nuclei urbani e rurali su cui intervenire prioritariamente, per favorire il rientro della popolazione nelle abitazioni, il ripristino della vivibilità e la ripresa di cicli economici locali, in coerenza con la programmazione delle opere pubbliche, fornendo una risposta strategica adeguata alla paralisi delle attività urbane provocata dai danneggiamenti.

L'insieme degli elementi succitati contribuirà alla definizione della Struttura Urbana Minima (SUM) come descritta nel punto C.1(5).

A.2.3. Programmazione unitaria degli interventi da parte dei soggetti pubblici

La complessità della ricostruzione, strettamente condizionata dalla messa a disposizione, da parte delle istituzioni, delle necessarie risorse, suggerisce di ancorare, in modo stringente, la programmazione strategica e la pianificazione urbanistica (sia attuativa, sia generale, ove emerga l'esigenza di una sua revisione) ai programmi di intervento relativi alle opere pubbliche, ai beni culturali e ai dissesti idrogeologici (punto A.2.1, lettera *ii)* ed eventualmente al Programma triennale delle opere pubbliche di ciascun comune, disciplinato dall'art. 21 decreto legislativo n. 50/2016.

Finalità della ricostruzione integrata è assicurare la realizzazione coordinata di edifici e opere di urbanizzazione (primaria e secondaria) superando la frammentazione degli interventi. Attraverso la ricostruzione integrata, anche degli interventi pubblici, si pongono al centro della pianificazione urbanistica la programmazione e l'effettiva esecuzione delle opere pubbliche, con tempi e costi certi e seguendo procedure trasparenti. I comuni potranno effettuarla utilizzando le risorse che verranno messe a disposizione dai programmi di intervento (commissariali e delle regioni) e, nei casi possibili, anche con il ricorso al proprio Programma triennale delle opere pubbliche.

A tal proposito si ricorda che, come previsto dall'art. 3, comma 2, ordinanza n. 25/2017, i margini della perimetrazione «possono includere, oltre al patrimonio edilizio da ricostruire o recuperare, le necessarie opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed aree ad uso pubblico».

Come meglio si dirà alla sezione C.2., la legge n. 229/2016, all'art. 14, introduce una disciplina specifica della «Ricostruzione pubblica» (ivi intesa come «ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici pubblici» nonché «gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici» e ancora «gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice»), prevedendo la predisposizione di un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle urbanizzazioni dei centri o nuclei oggetto degli strumenti urbanistici attuativi (articolato e proposto dalle quattro Regioni interessate), ma esteso anche agli interventi sulle urbanizzazioni danneggiate esterne ai centri o nuclei perimetrati, che quantifichi il danno e ne preveda il finanziamento in base alle risorse disponibili. Sulla base di tale piano, adottato con ordinanza commissariale, i soggetti attuatori interessati (indicati al successivo art. 15) oppure i Comuni, le Province o le stesse Regioni e lo Stato, invieranno poi al Commissario i progetti degli interventi(6).

B. Strumenti urbanistici attuativi nelle aree perimetrate

L'ordinanza n. 25/2017 ha definito, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *e)* della legge n. 229/2016 e s.m.i., i criteri per la perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse, o parte di essi, che risultino maggiormente colpiti e nei quali gli interventi siano regolati attraverso strumenti urbanistici attuativi.

La perimetrazione (rif. art. 2, comma 3, ordinanza n. 25/2017) costituisce «una evidenziazione di spazi, edifici, aggregati e urbanizzazioni» su cui si renda necessario intervenire, previa approvazione degli

---

(5) Si definisce SUM (recuperando l'esperienza effettuata durante la Ricostruzione del sisma del 1979) un «sistema di percorsi, spazi, strutture e funzioni strategici essenziali per la risposta urbana al sisma in fase di emergenza, oltre che per il mantenimento e la ripresa delle attività urbane ordinarie, economico-sociali e di relazione in fase successiva all'evento sismico».

(6) L'art. 5, comma 5, ordinanza n. 25/2017 recita «Al fine di assicurare il coordinamento e la realizzazione degli interventi su edifici privati, su quelli pubblici o di interesse culturale e sulle infrastrutture nelle aree perimetrate a norma della presente ordinanza, i programmi di cui all'art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 riservano a tali interventi una quota delle risorse stanziate la cui utilizzazione è definita con successivo atto».
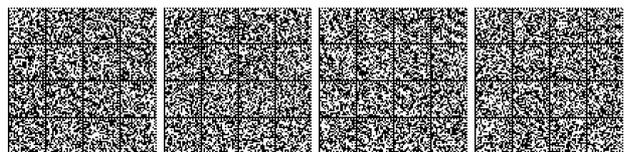
strumenti urbanistici attuativi, e «non comporta mutamenti, modifiche ed integrazioni degli strumenti urbanistici vigenti». Essa è, dunque, un'attività propedeutica alla redazione dei piani attuativi.

B.1. Dalla perimetrazione alla ricostruzione

Come anche precisato nell'ordinanza n. 25/2017, il procedimento di approvazione della perimetrazione si svolge con il supporto degli Uffici Speciali per la Ricostruzione chiamati ad effettuare la relativa istruttoria preliminare predisponendo la documentazione ivi stabilita (art. 3), «previa acquisizione delle necessarie indicazioni del comune interessato».

All'istruttoria preliminare seguono la trasmissione dello schema di proposta di perimetrazione ai comuni e la sua pubblicità; al termine di queste fasi il presidente della regione - vice commissario approva, con proprio decreto, la perimetrazione (art. 4) che, da quella data, assume carattere definitivo ed efficacia giuridica e amministrativa, con la conseguenza che nelle aree individuate «fino all'approvazione dei piani attuativi (...) non è autorizzata la realizzazione di alcun intervento diretto su edifici, aggregati o infrastrutture ubicati all'interno del perimetro (...)» (art. 5, comma 4).

Il richiamo alla procedura prevista è finalizzato a segnalare l'importanza di un'attenta valutazione degli effetti del procedimento di perimetrazione, atteso che il provvedimento di approvazione finale della perimetrazione determina gli effetti prescrittivi succitati.

In particolare, la preclusione degli interventi diretti in attesa dell'approvazione dei piani attuativi («combinato disposto» dell'art. 5, comma 4, ordinanza n. 25/2017, e dell'art. 5, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 229/2016), dilatando i tempi di presentazione dei progetti di edifici o aggregati, potrebbe concorrere all'abbandono di centri e nuclei di limitate estensioni, in via definitiva.

Per ovviare il verificarsi di una simile situazione problematica, i comuni, anche nell'ambito del procedimento di approvazione delle perimetrazioni e comunque prima della emanazione del decreto del presidente della regione - vice commissario, possono individuare, ai sensi dell'art. 11, comma 8 della legge n. 229/2016 e s.m.i. e ordinanza n. 19/2017, art. 16, edifici e aggregati edilizi da recuperare attraverso interventi unitari diretti, escludendoli dalla perimetrazione. Gli interventi dovranno essere conformi alla pianificazione (vigente, o eventualmente variata dalle regioni con apposita legge).

In tal senso, i presenti criteri propongono la ricostruzione integrata, sia interna ai piani attuativi (da predisporre), sia esterna ai medesimi, da realizzarsi con interventi diretti, come illustrato di seguito e nella successiva sezione C, previo attento confronto tra lo schema di perimetrazione proposto e la potenzialità operativa della pianificazione urbanistica comunale vigente e adottata, generale ed attuativa.

B.2. Criteri per la definizione di strumenti attuativi nelle aree perimetrate

B.2.1. Considerazioni generali

L'attenzione che la legge n. 229/2016 dedica alla individuazione e alla ricostruzione dei centri e nuclei di particolare interesse intesi in un'accezione ampia, come anche precisato nella ordinanza n. 25/2017 (in particolare nell'Allegato 1), fa emergere l'esigenza di individuare criteri e modalità specifiche per la ricostruzione da recepire negli strumenti urbanistici attuativi o, più in generale, da attuare attraverso interventi edilizi diretti (sezione *C)*.

Considerato che, anche alla luce del combinato disposto delle ordinanze n. 19/2017 e n. 25/2017, la nozione di centro storico rimanda sia alle zone classificate dagli strumenti di pianificazione comunale, sia ai centri riconosciuti meritevoli di speciale attenzione e conservazione da strumenti di pianificazione territoriale o paesaggistica statali, regionali, provinciali, sia al complesso delle relazioni tra impianto storico originario, tessuto urbano e territorio, i comuni dovranno:

a) approfondire le valutazioni sulla presenza di patrimonio culturale di particolare interesse e di pregio storico, architettonico, archeologico, naturale e paesaggistico, già considerate ai fini delta perimetrazione, secondo la ordinanza n. 25/2017, Allegato l , punto 1. In questa prospettiva, l'analisi e la conoscenza dei tracciati storici, dei volumi, della configurazione architettonica, delle relazioni tra spazi pubblici e privati e del rapporto tra insediarnento e territorio costituiranno importante riferimento per la pianificazione e la progettazione degli interventi, ai fini della loro conservazione compatibile con gli obiettivi di miglioramento e adeguamento stabiliti dalla normativa tecnica antisismica;

b) disciplinare gli interventi di riparazione/ricostruzione da inserire nello strumento attuativo, assicurando la continuità tra edifici monumentali ed edilizia storica di contesto che rivesta un particolare e dichiarato interesse.

Quest'azione dovrà essere articolata in rapporto alla gravità del danno subito e alla natura del manufatto interessato, ferma restando l'ottemperanza all'adeguamento e al miglioramento sismico previsti e nel rispetto dei vincoli economici.

Poiché, ai sensi dell'art. 11, comma 4 del decreto legislativo n. 152/2006, «La VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni» per evitare aggravi tecnici e prolungati tempi di approvazione è necessario che le amministrazioni competenti (Stato e regioni) provvedano a disciplinare l'adattamento della VAS al procedimento di formazione degli strumenti urbanistici attuativi, di cui al presente paragrafo, assegnando apposite competenze alla Conferenza permanente di cui all'art. 11 della legge n. 229/2016.

B.2.2. Contenuti degli strumenti urbanistici attuativi

I contenuti degli strumenti attuativi interni alla perimetrazione, indicati all'art. 1 l, comma 1, 2 e 3 della legge n. 229/2016 e s.m.i., riguardano la pianificazione e le modalità della ricostruzione di:

a) edifici pubblici e di uso pubblico e opere di urbanizzazione secondaria;

b) edifici privati residenziali e per attività produttive;

c) opere di urbanizzazione primaria interne all'ambito;

d) piano finanziario e prima valutazione dei costi di tutti gli interventi ed opere previsti.

Inoltre, i contenuti dei piani attuativi devono ottemperare ai requisiti minimi necessari, ai fini della ricostruzione, previsti dalle leggi regionali in materia, ove presenti. Nell'Allegato 1 sono indicati, a specificazione dei contenuti di legge, gli elementi di base e di piano necessari alla formazione degli strumenti urbanistici attuativi, che sono approvati secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 4, e seguenti della legge n. 229/2016 e s.m.i.

Qualora i piani attuativi siano in conformità con le previsioni urbanistiche vigenti, ai sensi delle disposizioni statali, sono assunti dal comune con atto di giunta municipale.

Qualora l'applicazione della disposizione contenuta nell'art. 11, comma 6, della legge n. 229/2016 e s.m.i. venga utilizzata nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi da predisporre, le regioni, al termine del procedimento richiamato, devono recepire nei piani paesaggistici vigenti e/o adottati le eventuali modifiche, riconducendole, per quanto possibile, all'interno delle classificazioni delle specifiche prescrizioni d'uso presenti nei piani medesimi. Nel caso in cui le modifiche approvate riguardino norme di legge regionale, le regioni devono provvedere alla loro modifica prima del rilascio dei titoli abilitativi edilizi per i progetti della ricostruzione.

B.2.3. Interventi assentibili con riferimento ai titoli abilitativi edilizi e ai livelli operativi

Fermi restando i titoli abilitativi stabiliti dall'ordinanza n. 4/2016, limitatamente al rafforzamento locale (livello operativo L0) e dall'ordinanza n. 19/2016 per il miglioramento sismico, la demolizione e la ricostruzione (livelli operativi L1, L2, L3 e L4), è utile associare le varie tipologie di intervento previste dall'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, ai livelli operativi stabiliti dalle ordinanze.

In prima istanza, con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, gli interventi si articoleranno di norma in:

1. manutenzione ordinaria e straordinaria (art. 3, comma 1, lettera *a)* e *b)*) che comprende gli interventi di rafforzamento locale - L0 (ordinanza n. 4/2016);

2. restauro e recupero dell'edilizia storica e degli edifici tutelati e risanamento statico (art. 3, comma l, lettera *c)* che comprende, di nor-

ma, i livelli degli interventi di miglioramento sismico L1, L2, L3, ma anche interventi di rafforzamento locale - L0;
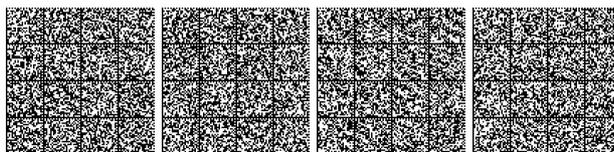
3. ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lettera *d)* con ricostruzione parziale di edifici che presentino porzioni superstiti con rilevante valore storico-testimoniale e dì pregio, meritevoli di conservazione e conseguente integrazione, che comprende, di norma, il livello degli interventi di miglioramento sismico - L1, L2 e L3 e di ricostruzione o adeguamento sismico - L4;

4. ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione completa (art. 3, comma 1, lettera *d)* nel rispetto dei principi prioritari sopra enunciati e dei valori dell'edificato preesistente (volumetrici, spaziali, tipo-morfologici, materici, nonché dei rapporti tra vuoti e pieni, in senso sia planimetrico, sia altimetrico - prospetti e loro aperture) che comprende il livello degli interventi di ricostruzione - L4;

5. ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione completa, con prospetti e sagoma e volumi diversi, anche minori (nuova costruzione art. 10, comma 1, lettera *c)* che comprende il livello degli interventi dì ricostruzione - L4;

6. nuova costruzione (art. 3, comma 1, lettera *e)*, art. 10, comma 1, lettere *a)* e *b)* - L4.

Di norma, gli strumenti urbanistici vigenti o adottati non prevedono per il patrimonio edilizio esistente, in particolare storico e di pregio, la tipologia di intervento della ristrutturazione edilizia, nelle varie forme e modalità contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001(7).

L'eventuale assenza di questa previsione urbanistica, essenziale per la ricostruzione, comporta la necessità di intervenire con una variante urbanistica sia nei casi in cui l'intervento riguardi il patrimonio edilizio interno alle perimetrazioni, quindi attraverso i piani attuativi, sia nei casi in cui sia esterno, quindi con una variante generale del PRG o del PdF volta a prevedere:

a) la ricostruzione diretta degli edifici risalenti al periodo precedente alla 2ª guerra mondiale, demoliti o crollati in tutto o in parte, con la modalità della ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001. Nei casi indicati nei precedenti punti 3 e 4, ciò avverrà con il mantenimento della medesima sagoma dell'edificio preesistente, quindi dell'andamento planimetrico dell'area di sedime e degli allineamenti altimetrici e planimetrici originari;

b) la ricostruzione diretta degli edifici realizzati in epoca successiva alla 2ª guerra mondiale, demoliti o crollati in tutto o in parte, con la modalità della ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001. Nei casi indicati nei precedenti punti 3 e 4, ciò avverrà con il mantenimento del volume dell'edificio preesistente o anche con volumetria minore.

Al fine di accelerare il processo di ricostruzione, in alternativa al procedimento ordinario di variante le Regioni possono adottare specifiche misure di rango legislativo per consentire gli interventi di ristrutturazione edilizia nei casi di edifici demoliti o crollati in tutto o in parte, a prescindere quindi dalla vigente destinazione urbanistica dei singoli piani che vengono così modificati *ope legis*.

Per assicurare l'omogeneità della ricostruzione, garantendo al contempo la «ricostruzione conservativa minima» dei tessuti edilizi e degli edifici, è opportuno che gli interventi legislativi regionali si adeguino ai criteri succitati per il procedimento ordinario di variante.

Si segnala, altresì, che il 6 aprile è entrato in vigore il decreto del Presidente della Repubblica n. 31/2017, avente per oggetto: «Individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura semplificata, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall'art. 25 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164». Nell'allegato «A» dell'art. 2 sono elencati gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica ed in particolare «A.3: Interventi che abbiano finalità di consolidamento statico degli edifici (...)», riconducibili alle tipologie di cui ai precedenti punti 1 e 2, e «A.29: Interventi di fedele ricostruzione (...) in conseguenza di calamità naturali o catastrofi», riconducibili, alle tipologie di cui ai precedenti punti 3 - 4(8)...

Per una più coerente cd estesa semplificazione e accelerazione del processo di ricostruzione, nel rilascio dei pareri e dei titoli abilitativi per gli interventi di ricostruzione, si segnala l'utilità, che le Amministrazioni competenti estendano (ove possibile *ope legis* o con provvedimenti specifici e per le medesime tipologie di intervento) le modalità semplificate, già vigenti a livello nazionale per la materia del paesaggio, anche alla materia ambientale e alle aree naturali protette (parchi, riserve, Siti di Importanza Comunitaria, e Zone a Protezione Speciale).

Ferma restando l'ottemperanza all'adeguamento e al miglioramento sismico e nel rispetto dei vincoli economici previsti, la ricostruzione dei centri e nuclei storici coinvolti dal sisma dovrà trovare il giusto equilibrio tra aggiornamento e conservazione, assicurando un miglioramento delle condizioni di sicurezza e di vita (efficienza energetica, comfort ambientale, miglioramento infrastrutturale e dei servizi), ponendosi, contemporaneamente, nella prospettiva del recupero complessivo del tessuto edilizio cosiddetto minore e nella permanenza degli assetti tipo-morfologici.

B.2.4. Interventi *in situ*

È opportuno incentivare la ricostruzione all'interno dei centri storici rispetto a quella sparsa nel territorio, sia per contenere il consumo di suolo, sia per favorire la ricostruzione di un tessuto urbano e di relazioni sociali consolidato.

Nella ricostruzione *in situ* è auspicabile salvaguardare la memoria del tracciato urbano preesistente.

Il grado di conservazione da perseguire nel tessuto storico non sottoposto a vincolo è subordinato alla valutazione delle condizioni di sicurezza strutturali e, limitatamente ai fronti su ambiti urbani di valore identitario, alla entità delle porzioni murarie superstiti su tali fronti e di quelle connesse adiacenti strutturalmente riutilizzabili. A tal fine, è importante che l'individuazione di tali ambiti urbani rientri tra i contenuti della pianificazione, fatta salva la verifica della fattibilità e della economicità nella progettazione finale.

In caso di delocalizzazione e di abbandono di centri storici di particolare valore storico e paesaggistico (sezione *D)* si auspica che se ne mantenga la memoria prevedendo azioni di conservazione a rudere.

Gli interventi sul tessuto storico dovranno realizzare un miglioramento complessivo della costruzione, per conseguire il livello di sicurezza richiesto dalle ordinanze.

In presenza di edifici di particolare interesse storico e di valore identitario, potranno essere utilizzati i materiali dell'edilizia tradizionale e quelli eventualmente accantonati (materiale lapideo, sia dell'apparecchio murario che di stipiti e soglie di porte e finestre, cornici, mensole, camini, eventuali elementi decorativi), comunque garantendo il livello di sicurezza richiesto.

È infine necessario tenere conto delle peculiarità connesse agli edifici in aggregato, anche in funzione della loro vulnerabilità sismica. Quando s'interviene su edifici in aggregato, infatti, si devono utilizzare principi e metodi che tengano conto delle azioni derivanti dalle costruzioni adiacenti; in merito si rinvia alla sezione B.3 nonché alle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) vigenti e alla relativa circolare esplicativa.

Per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i., i progetti di restauro dovranno essere elaborati nel rispetto degli indirizzi contenuti nella direttiva (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 febbraio 2011) Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47, supplemento ordinario n. 54 del 26 febbraio 2011 e s.m.i.

Ove possibile, è auspicabile che anche l'intervento di miglioramento sismico di edifici dell'edilizia diffusa di riconosciuto valore storico-testimoniale, nel perseguire gli inderogabili obiettivi di sicurezza stabi-

(7) Il decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 consente e disciplina la fattispecie della ricostruzione degli edifici demoliti o crollati a causa del sisma.

(8) Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.
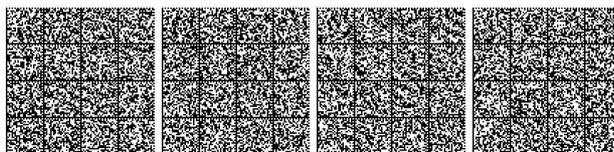
liti dalle NTC vigenti, tenga conto degli indirizzi previsti nell'art. 29 del decreto legislativo n. 42/2004 e smi.

Il progetto, che riguardi sia singoli edifici, sia aggregati di valore storico ed identitario, dovrà giustificare le scelte effettuate in termini storici, strutturali ed energetico-ambientali ed essere corredato di:

relazione sugli aspetti storici dell'edificio, in relazione al contesto;

analisi tecnico-materica specifica del singolo edificio, in relazione agli aspetti strutturali ed energetico ambientali, al fine di individuare parametri di calcolo appropriati e realmente aderenti alla costruzione, e di rendere attendibili e verificabili gli interventi proposti;

documentazione fotografica relativa allo stato ante sisma (ove esistente) e allo stato attuale.

B.3. Aggregati, Unità Minime di Intervento, Unità Strutturali, edifici

La tipica conformazione dei centri storici italiani vede la presenza di un'edilizia sviluppatasi attraverso la realizzazione, in tempi successivi, di lotti edilizi differenti, sia planimetricamente, sia altimetricamente, quasi sempre senza soluzione di continuità fisica, dando luogo a quelli che oggi risultano essere isolati e aggregati estremamente articolati al loro interno, dove è possibile identificare più edifici.

La legge n. 229, l'ordinanza n. 19/2017, le NTC vigenti e la relativa circolare di attuazione contengono riferimenti o definizioni di isolati, aggregati ed edifici, a cui si aggiunge quella di Unità Minima di Intervento (UMI).

L'isolato costituisce, di norma, l'unità base del tessuto urbano e corrisponde ad una porzione di territorio delimitata da spazi pubblici o di uso pubblico o, in parte, da diverse destinazioni di PRG. L'isolato può comprendere edifici singoli, più aggregati ovvero può coincidere con un unico aggregato.

Per aggregato si intende un insieme di edifici strutturalmente interconnessi tra loro, con collegamenti anche parzialmente efficaci, derivanti da progressivi accrescimenti edilizi, che possono interagire sotto un'azione sismica (ordinanza n. 19/2017). Ai soli fini di incremento dell'entità dei contributi viene definito aggregato edilizio un aggregato o parte di esso costituito da almeno tre edifici.

La UMI, definita dalla legge n. 229/2016, è una delle porzioni in cui l'aggregato edilizio può essere suddiviso, nel caso sia costituito da più edifici (leggi anche Unità Strutturali - *US)*, come definito dall'art. 11, comma 8: «sono altresì perimetrate, per ogni aggregato edilizio, le UMI costituite dagli insiemi di edifici subordinati a progettazione unitaria, in ragione della necessaria integrazione del complessivo processo edilizio finalizzato al loro recupero, nonché della necessità di soddisfare esigenze di sicurezza sismica, contenimento energetico e qualificazione dell'assetto urbanistico». Al fine di individuare l'UMI valgono le indicazioni che le NTC vigenti e la relativa circolare esplicativa utilizzano per definire l'US, nonché quelle che l'ordinanza n. 19 fornisce per l'individuazione dell'edificio.

L'edificio, che costituisce comunque la struttura minima oggetto degli interventi di ricostruzione e comunque sempre ammissibile a contributo, come definito dall'art. 3, comma 1, lettera *b)*, dell'ordinanza n. 19, è perfetto sinonimo dell'US definita dalle NTC ed infatti: «per edificio (formato da una o più unità immobiliari) [si intende] l'unità strutturale caratterizzata da continuità da cielo a terra per quanto riguarda flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali o da edifici strutturalmente contigui, ma almeno tipologicamente diversi, quali ad esempio:

fabbricati costruiti in epoche diverse;

fabbricati costruiti con materiali diversi;

fabbricati con solai posti a quote diverse;

fabbricati aderenti solo in minima parte».

Alla luce di quanto sopra, si comprende che:

l'individuazione dell'UMI debba essere volta a definire le porzioni di aggregato edilizio, necessariamente comprendenti una o più US nella loro interezza, che per molteplici ragioni, non solo tecniche, è opportuno trattare in modo unitario;

l'aggregato edilizio possa coincidere con un isolato o costituirne una parte.

I Comuni, nelle aree sia interne sia esterne ai piani attuativi, devono individuare gli aggregati edilizi, le UMI e gli edifici che li compongono, promuovere la formazione dei relativi consorzi e perseguire la realizzazione di interventi edilizi unitari (pubblici e privati) per favorire il conseguimento di livelli di sicurezza più elevati e controllati.

I comuni procederanno dunque, ai sensi dell'art. 11, comma 8, della legge n. 229/2016, all'individuazione definitiva sull'intero patrimonio edilizio, sia pubblico, sia privato, degli aggregati edilizi e dei relativi edifici; al riguardo si evidenzia come l'individuazione degli aggregati, effettuata nell'ambito della compilazione delle schede AeDES o FAST, non possa, in generale, essere utilizzata ai fini dell'applicazione dell'ordinanza n. 19/2017, dato il carattere speditivo che caratterizza in tali schede il processo di individuazione degli edifici; in ogni caso, è necessaria un'attenta riconsiderazione da parte del progettista incaricato.

Per individuare ciascun aggregato edilizio è necessario indicare quali siano gli spazi (strade, piazze, corti interne, giunti di separazione) che lo isolano rendendolo strutturalmente indipendente da edifici o aggregati edilizi adiacenti. La presenza di elementi quali archi o volte di contrasto posti a collegamento tra aggregati edilizi contigui, non inficia la possibilità di perimetrazione ed individuazione degli aggregati edilizi definitivi e delle US che li compongono, laddove tali elementi dì collegamento siano limitati in numero ed estensione e non alterino in modo significativo il comportamento strutturale d'insieme.

È opportuno ricordare che, per le analisi finalizzate alla determinazione della capacità in resistenza delle US, è necessario che, di volta in volta, mediante l'applicazione di masse, forze e/o vincoli, sia considerato il contributo delle US costituenti le parti adiacenti di aggregato.

In definitiva, appare evidente che la condizione progettuale ideale è quella per la quale l'intervento viene concepito per l'intero aggregato. La eventuale suddivisione in UMI deve essere fatta cercando di minimizzare la necessità di mettere in conto gli effetti di interazione tra edifici (che comunque risultano tra loro connessi) attraverso soluzioni basate sull'assunzione di vincoli fittizi nei punti di interconnessione, di masse ripartite secondo regole semplificate e all'applicazione di forze di interazione. In ogni caso, tali effetti dovranno essere valutati in maniera prudenziale sia nell'applicazione degli strumenti urbanistici attuativi, sia nella verifica degli interventi unitari diretti (da effèttuare nel progetto finale).

C. Indirizzi per la ricostruzione nelle aree esterne alle perimetrate

Nelle aree esterne ai piani attuativi interessate da interventi edilizi per la ricostruzione (singole US, UMI, aggregati), dopo l'approvazione degli interventi legislativi regionali di cui al par. B.2.3, i progetti possono essere elaborati, applicando una ricostruzione conservativa minima con i criteri e le disposizioni di cui alte sezione B.1, B.2 (ad esclusione del B.2.2), B.3. e D che, per quanto applicabili, si intendono qui richiamati quale parte integrante e sostanziale della presente sezione.

Diversamente, i Comuni, per la realizzazione degli interventi di ricostruzione, opereranno in propria autonomia osservando le norme urbanistiche ed edilizie vigenti e ordinarie ovvero interverranno con apposite varianti al proprio strumento urbanistico generale.

C.1. Ricostruzione e prevenzione del rischio sismico a scala urbana

I Comuni che intendono aggiornare i piani urbanistici generali o dotarsi di DDR potranno mettere «a sistema» (verificandone la coerenza funzionale, tipologica e morfologica) i diversi interventi già definiti e previsti, e individuarne le possibili interferenze o convergenze. La messa a sistema dei diversi interventi comprende l'introduzione di criteri di prevenzione del rischio sismico e idrogeologico nella ricostruzione. La Struttura Urbana Minima (SUM)(9), cui ci si riferisce nella sezione A, è lo strumento progettuale cui è demandato il compito di avviare la riduzione del rischio sismico a scala urbana, e deve diventare parte del nuovo PRG e/o, in via preliminare, del DDR.

(9) Esistono alcune esperienze relative alla costruzione della SUM. Quella più significativa è riferibile alla legge della Regione Umbria (legge regionale n. 11/2005) che contiene una definizione operativa della SUM, cui ha fatto seguito la pubblicazione di specifiche Linee Guida, approvata con deliberazione di giunta regionale 8 febbraio 2010, n. 164, oggi richiamata anche dalla legge regione Umbria 21 gennaio 2015, n. 1. Cfr. Regione Umbria, DPTU La Sapienza, Linee Guida per la definizione della Struttura urbana minima nel P.R.G., gennaio 2010.
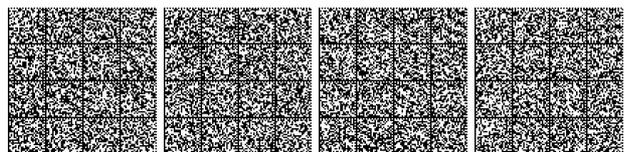
Avviare una ricostruzione che contenga principi di prevenzione del rischio sismico e idrogeologico a scala urbana comporta l'individuazione di elementi ritenuti strategici per velocizzare la ripresa dopo un terremoto e per garantire comunque il mantenimento in essere delle funzioni vitali di un centro urbano e del suo sistema territoriale di riferimento, colpiti dal sisma.

Gli elementi della SUM sono:

mobilità e accessibilità;

spazi aperti sicuri strategici e strutture strategiche (ed edifici che le ospitano);

reti tecnologiche principali.

C.1.1. Mobilità e accessibilità

I principali elementi da considerare sono la posizione nel sistema insediativo (livello territoriale), la configurazione (anche rispetto alla morfologia urbana), il grado di complessità (presenza dì slarghi, piazze, parcheggi, oltre alla configurazione dell'asse stradale di per sé) e, infine, gli elementi di passaggio con il sistema di livello superiore e inferiore (intesi come nodi tra reti appartenenti a livelli diversi). Per questi ultimi, deve essere stabilita una gerarchia dei percorsi, dei nodi e delle relative infrastrutture (ponti, viadotti, gallerie) a partire dalla loro importanza, come:

a) connessione primaria e strategica con il contesto territoriale a scala vasta e accesso al centro urbano dall'esterno;

b) connessione strategica tra le diverse parti dell'insediamento (in particolare, tra ciascuna delle diverse parti e il centro dell'insediamento oppure verso le sue parti di valore strategico);

c) connessione tra le diverse parti dell'insediamento a scala locale e minuta tra i diversi quartieri, tessuti, isolati, e nuclei insediativi;

d) sistema dei nodi e degli accessi, del quale possono fare parte i nodi viari principali (porte urbane) e secondari (connessioni tra percorsi principali e secondari), accessi al centro storico, stazioni ferroviarie e di autolinee, parcheggi di scambio.

C.1.2. Spazi aperti sicuri strategici e strutture strategiche

Si dovrà considerare la posizione del centro rispetto al contesto territoriale dal punto di vista sia geo-morfologico (descrizione sintetica del centro rispetto alla morfologia: sommità, crinale, fondovalle, pianura) sia funzionale (rango di appartenenza, relazioni con i centri urbani vicini, funzioni specialistiche a scala territoriale). Sarà opportuno inoltre considerare il tipo di centro (carattere prevalentemente residenziale urbano, rurale, industriale, terziario, per seconde case), la sua dimensione (superficie territoriale complessiva, densità abitativa ed edilizia, metri cubi edificati, rapporto pieni/vuoti), la struttura e morfologia urbana (chiusa, aperta, compatta, frammentata, densa, dispersa), la sua organizzazione interna e il suo funzionamento (centro urbano monocentrico o policentrico, concentrato o diffuso, con funzioni e spazi strategici localizzati in uno o pochi punti, oppure lungo una unica direttrice, oppure in diversi punti dell'insediamento).

Fanno parte degli «spazi aperti sicuri strategici» gli spazi pubblici, di uso pubblico e altre aree di grande estensione come i grandi spazi aperti verdi o pavimentati, pianeggianti o semi-pianeggianti (parchi e giardini pubblici o di uso pubblico); gli spazi liberi (anche temporaneamente), come parcheggi, i campi sportivi, le aree di deposito, le aree di mercato e gli altri «vuoti urbani» accessibili, di dimensioni grandi o medio grandi (lotti liberi, aree di risulta, ecc.); tutte le aree agricole intercluse e perturbane pianeggianti o semi-pianeggianti facilmente accessibili.

Nel caso in cui tali spazi siano assenti o insufficienti potranno far parte del sistema gli spazi aperti verdi o pavimentati, pianeggianti o semi-pianeggianti condominiali o, in alcuni casi, privati ma aperti e facilmente raggiungibili (parchi e giardini di dimensioni medio-piccole, cortili e giardini), le piazze e le strade, la cui larghezza sia però superiore a quella dell'altezza degli edifici prospicienti, o i cui edifici prospicienti siano stati oggetto di valutazioni di vulnerabilità sismica e siano stati dichiarati (anche in seguito ad interventi di messa in sicurezza) a bassa vulnerabilità.

Per gli «spazi aperti sicuri strategici», particolare attenzione dovrà essere posta alla valutazione delle condizioni di pericolosità idrogeologica.

Le strutture strategiche e gli edifici che le ospitano, di cui garantire operatività e raggiungibilità immediata in fase di emergenza, sono:

Forze dell'Ordine, Vigili del fuoco, Protezione Civile, Forze Armate e altre forze di primo intervento;

Municipio e/o edifici amministrativi principali;

Strutture sanitarie principali (a seconda del contesto, la struttura sanitaria principale può essere: ospedale, sede ASL, presidio medico, poliambulatori anche privati, farmacie comunali o private);

Altre strutture di intervento e coordinamento sul territorio o per altri usi in fase di emergenza (idonei ed eventualmente utilizzabili come ricoveri temporanei).

Agli edifici detti si aggiungono tutti gli edifici pubblici o privati di uso pubblico (scuole, complessi sportivi, edifici ricettivi, edifici parrocchiali e conventi, caserme).

C.1.3. Reti tecnologiche

Sono quelle ritenute indispensabili per il mantenimento della funzionalità del centro urbano dopo un evento sismico (acquedotti, serbatoi, cisterne idriche, potabilizzatori, elettrodotti principali, centrali elettriche/cabine di distribuzione, gasdotti, impianti per le comunicazioni, impianti deposito e stoccaggio di carburante, collettori fognari principali, depuratori). Per queste reti, oltre a verificare la capacità di resistenza a un sisma di progetto, va valutata la ridondanza, ovvero la presenza di alternative di tracciato.

C.1.4. Ulteriori elementi della SUM

Possono infine far parte della SUM il sistema dei beni culturali e dei luoghi di relazione (tessuti e nuclei storici; emergenza archeologiche, storico-architettoniche e urbane; luoghi, sistemi, elementi identitari) e il sistema delle attività economico-produttive e delle funzioni urbane principali.

Occorre considerare che la scarsità di spazi sicuri o vie di fuga costituisce un fattore di rischio specialmente in condizione di sovraffollamento, come pure la presenza di edifici di altezza sensibilmente maggiore rispetto all'intorno e la distanza dall'edificato circostante minore dell'altezza dell'edificio e edifici di altezza maggiore o di poco minore della larghezza della viabilità prospiciente.

C.1.5. Individuazione della SUM

Per l'individuazione della SUM dovranno essere indicati all'interno del piano urbanistico o del DDR, obiettivi e criteri per selezionare gli ambiti d'intervento, secondo la gerarchia delle funzioni urbane, dei manufatti che le ospitano e degli spazi urbani ritenuta più opportuna. Una volta definita la SUM nel nuovo strumento urbanistico o nel DDR, sarà possibile indicare:

requisiti prestazionali per gli interventi prioritari;

priorità temporale (programma) delle azioni e degli interventi previsti;

eventuali criteri aggiuntivi per le fasi successive del processo di pianificazione (indicazioni per i piani attuativi, programmi urbani complessi, piani settoriali, ecc.).

Per affrontare le criticità generate da un tessuto urbano che presenta, insieme a un elevato livello di danno, una forte vulnerabilità, dopo una fase di analisi di dettaglio occorre pensare a interventi puntuali e precisi sugli edifici pubblici e privati, coordinati tra loro, eventualmente estesi ad insiemi di aggregati o unità strutturali, spazi pubblici e sistemi di connessione sia fisica che immateriale (reti).

C.2. Ricostruzione pubblica esterna e interna alle perimetrazioni

L'art. 14 «Ricostruzione pubblica» della legge n. 229/2016 prevede che, con ordinanza commissariale, sia disciplinato il finanziamento degli interventi pubblici «nei limiti delle risorse stanziate». Il finanziamento, in base alle risorse disponibili, è effettuato attraverso l'approvazione di un piano delle opere pubbliche. Per esigenze logistiche e di carattere finanziario, la disposizione legislativa prevede l'individuazione degli interventi di ricostruzione pubblica in un unico quadro di riferimento, comprensivo delle opere pubbliche necessarie, senza distinzione fra le amministrazioni competenti alla loro realizzazione, suddiviso per macro insiemi.

L'attività pluriennale di una ordinata programmazione degli interventi verrà scandita, sempre con ordinanza commissariale, dal Piano delle opere pubbliche, articolato per le quattro Regioni, con il concorso dei contributi esigenziali che ciascuna amministrazione coinvolta dovrà fornire.
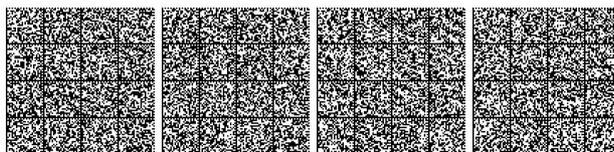
Al riguardo è utile che le amministrazioni pubbliche competenti redigano un elenco di interventi di ricostruzione per il ripristino dei servizi erogati prima del sisma, motivando le richieste sulla base di una prima valutazione dei danni subiti e della spesa prevista.

I Comuni, chiamati a dirigere le attività di pianificazione e ricostruzione degli interventi di propria competenza, devono valutare che la programmazione esterna ai piani attuativi, si sviluppi in forma sinergica con quella dei piani attuativi, segnalando l'onere finanziario necessario anche per le opere di urbanizzazione esterne alle aree perimetrate. A tal fine si dovranno prevedere idonee tempistiche, necessarie per la progressiva ricostruzione diffusa che deve essere effettuata in stretta correlazione con la sussistenza delle relative opere di urbanizzazione primaria.

In tal senso, sarà utile il ricorso al DDR, quale quadro di riferimento e, al contempo, di monitoraggio, per effettuare una regia consapevole delle attività programmate e finanziate.

Il ricorso al DDR dovrà consentire ai Comuni di dotarsi di idonee strategie di intervento al fine di una programmazione generale, avvalendosi anche degli strumenti ordinari quale il «Programma triennale delle opere pubbliche», a partire da un attento e responsabile rilievo dello stato di fatto complessivo delle opere funzionali al rientro della popolazione nelle proprie abitazioni e al ripristino e allo sviluppo delle attività produttive.

La pianificazione delle attività deve inoltre contenere, nella propria strategia attuativa l'organizzazione della cantierizzazione(10) degli spazi urbani oggetto della ricostruzione, cercando di ottimizzare l'utilizzo delle strutture mobili necessarie, la verifica della esistenza dei sottoservizi primari e di rete e le eventuali demolizioni da effettuare.

D. Revisione degli strumenti urbanistici ed eventuali rilocalizzazioni

La revisione degli strumenti di pianificazione di livello comunale, provinciale e regionale è necessaria qualora occorra:

(i) adeguare le previsioni dei piani alle nuove condizioni di pericolosità riscontrate con l'evento e con le successive indagini;

(ii) ricercare conformità con le indicazioni provenienti dal DDR, di cui alla sezione A.2.

D.1. Revisione degli strumenti urbanistici

D.1.1. Pianificazione comunale

La revisione del Piano comunale potrebbe consentire le seguenti azioni:

identificare le parti del territorio comunale la cui pericolosità geologica ed idrogeologica, a seguito degli eventi sismici recenti, si sia modificata in modo significativo;

identificare, se non già individuata negli strumenti urbanistici vigenti, la SUM (sezione C.1.);

rivedere le previsioni di sviluppo nelle aree a rischio, sulla base delle risultanze della microzonazione di terzo livello, dell'analisi dei Piani di Assetto Idrogeologico (PAD relativi a piene e inondazioni, e a frane, e loro eventuali modifiche e integrazioni conseguenti ai recenti eventi sismici e idrogeologici, eliminando eventuali destinazioni d'uso incongruenti con le aree ad elevata pericolosità sismica e/o idrogeologica;

verificare l'esistenza e la congruità dei Piani di Emergenza comunali e dei Piani di Protezione Civile;

verificare la coerenza delle aree su cui sono stati realizzati gli interventi post-sisma, provvisori e non, con le attuali previsioni urbanistiche, confermando o sostituendo le destinazioni vigenti.

D.1.2. Pianificazione regionale e provinciale

La revisione del Piano Territoriale Regionale o provinciale potrebbe consentire le seguenti azioni:

coordinare gli strumenti delle quattro Regioni e delle relative Provincie nell'area del cratere, sui temi delle strutture e infrastrutture fondamentali e della loro messa in sicurezza, e dell'eventuale duplicazione di servizi e previsioni che potrebbero essere condivise, evitando consumo di suolo e spreco di risorse, aumentando al contempo la sicurezza territoriale;

eliminare o modificare previsioni di scala regionale o provinciale che insistono su aree a elevata pericolosità sismica e/o idrogeologica individuate sulla base degli studi di microzonazione, e dell'eventuale aggiornamento e/o revisione dei PAI;

verificare, all'interno di ciascun Piano di Coordinamento regionale o provinciale, l'opportunità di razionalizzare gli insediamenti di funzioni di carattere produttivo, terziario o commerciale che fossero gravemente danneggiate, e di cui si prevede la ricostruzione, attraverso meccanismi di perequazione urbanistica alla scala intercomunale che potrebbero assicurare una ricostruzione in aree più sicure e la rinaturalizzazione di parti del territorio risultate inadeguate all'edificazione, con un complessivo miglioramento della sicurezza territoriale;

aggiornare i Piani regionali di emergenza e/o i Piani operativi regionali di protezione civile, anche sulla base degli effetti dei sismi recenti sull'ambiente naturale e antropico, e delle azioni intraprese o previste per fronteggiarli;

verificare la necessità di estendere la microzonazione di primo / terzo livello ad aree attualmente non coperte da tali indagini in territori pericolosi dal punto di vista sismico, e di aggiornare e/o rivedere i PAI sulla base degli effetti prodotti dal sisma, delle basi dati e delle misure meteo-idro-geologiche raccolte negli ultimi decenni, e considerando quanto previsto dal Piano nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici.

D.2. Criteri per la delocalizzazione e la rilocalizzazione degli abitati

La delocalizzazione, ossia l'abbandono di un centro — o di parte di esso — a favore della costruzione di un nuovo centro abitato che lo sostituisca, dovrà essere contemplata solo nei casi di rischio acclarato e continuo del sito, per la presenza di faglie attive, cavità e/o di criticità idrogeologiche rilevanti evidenziate da studi di dettaglio, e per cui non sia possibile progettare e realizzare sistemi di difesa efficaci ed economicamente sostenibili. Il decreto legislativo n. 152/2006, per gli aspetti ambientali, affida la succitata attività al PAI. A seguito di eventi sismici, invece, la delocalizzazione è prevalentemente questione urbanistica e quindi è affidata, ai fini della determinazione delle individuazioni localizzative ed agli effetti conformativi del suolo ad uno specifico Piano attuativo, di norma in variante allo strumento urbanistico vigente.

La rilocalizzazione dei nuovi centri abitati dovrà prevedere due fasi:

individuazione del sito, sulla base di criteri urbanistici e territoriali, in cui le condizioni di pericolosità sismica e idrogeologica consentano la trasformazione edilizia e territoriale anche attraverso la realizzazione di sistemi di difesa efficaci ed economicamente sostenibili;

progettazione urbanistica del sito, sulla base di indagini di dettaglio.

Il procedimento da utilizzare è quello previsto dall'art. 11 della legge n. 229/2016 per le rilocalizzazioni interne alle aree perimetrate ai sensi dell'ordinanza n. 25; il procedimento sarà invece quello previsto dalla legislazione urbanistica ordinaria ove i singoli manufatti o le parti urbane da rilocalizzare si collochino esternamente alle aree perimetrate.

Lo strumento urbanistico utilizzato dovrà disciplinare unitariamente gli aspetti urbanistici, edilizi, ambientali, economici e gestionali. In particolare dovrà definire sia il recupero ambientale delle aree da delocalizzare, sia l'assetto delle aree per la nuova costruzione.

---

(10) Il progetto di cantiere conterrà:

inquadramento territoriale del cantiere;

indicazione delle aree di occupazione richieste, debitamente quotate con lunghezza e larghezza di tutti gli ostacoli fissi e mobili. previsti, quali ponteggi, cassoni, silos, ecc. ivi compresa la proiezione a terra delle eventuali mantovane;

posizionamento planimetrico, occupazione e dimensioni (altezza e braccio) della gru da installare;

dimensionamento della sede stradale non occupata e libera da ingombri;

in caso di lavori di demolizione e ricostruzione due elaborati distinti, debitamente quotati, uno relativo alla fase di demolizione e uno relativo alla fase di ricostruzione, specificando le rispettive aree di occupazione, ivi comprese eventuali chiusure delle strade interessate;

tabella riepilogativa con la specifica della superficie di suolo pubblico da occupare divisa per ciascuna via.

Contenuti dello strumento attuativo

	Elementi di analisi	Fonti delle informazioni
1	Mappa delle proprietà	Catasto
2	Mappatura edifici da demolire	Analisi diretta
3	Rilievo dei prospetti dello stato di fatto	Acquisizione di foto e documentazione ancillare (ante e post sisma)
4	Individuazione lapidario	Analisi diretta
5	Definizione opere provvisionali	Analisi diretta (se già collocate, verifica)
6	Uso immobili pre-sisma (pubblici e privati)	PRG, documenti comunali
7	Mappa delle reti (eventuali reti aeree)	Enti di settore competenti
8	Proprietà comunali (suoli) in ambito comunale	Documenti comunali
9	Integrità dei suoli rischi e pericolosità	
10	Beni del patrimonio culturale, paesaggistico e naturale	
11	Tessuti ed edifici di pregio storico architettonico	PRG, Soprintendenze
12	Mappatura pavimentazioni (stato, consistenza, materiali)	Analisi diretta

	Elementi di progetto
A	Assetto plano-volumetrico e disposizioni normative di attuazione
B	Opere di urbanizzazione primarie e secondaria
C	Perimetrazione e definizione progetti intervento
D	Perimetrazione aggregati, UMI, US, previo raffronto con schedatura AeDES
E	Modalità attuative (interventi singoli, aggregati con proprietà pubbliche, idem con edifici di culto, ecc.)
F	Definizione dei prospetti dei fronti edilizi
G	Tempi e fasi (con perimetrazione dei cantieri)
H	Prima valutazione dei costi sulla base dell'art. 6 della legge n. 229/2017 e s.m.i.
I	Nuova pianificazione delle aree sottoposte a vincolo, utilizzando PRG e documenti comunali espropriativo decaduto
L	Priorità intervento (unità edilizie e spazi aperti)
M	Edifici con funzioni rilevanti
N	Percorsi e spazi strategici
O	Percorsi e spazi storici ed identità

ALLEGATO *2*
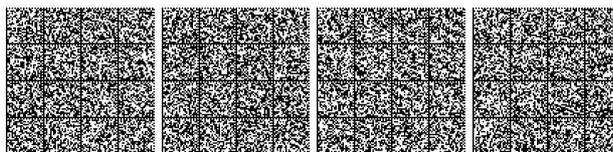
TABELLA PER IL CALCOLO DEL COMPENSO DA METTERE A GARA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 PER LA REDAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI

Il compenso per la redazione del piano è determinato dalla somma dei tre importi derivanti dalla applicazione dei parametri della Tabella, in relazione alla Superficie perimetrata (Sp), alla Superficie coperta (Sc) ed al numero di residenti (R)

C = Sp*Cp*B + Sc* Cp*C + R *Cp*D

Costo parametrico Cp	Importo	Coefficiente amplificativo		
2.000 €/ha	Sp*Cp*B	B	2.5	Per superfici fino a 2 ettari
			2	Per la quota di superficie eccedente 2 ettari e fino a 5 ettari
			1.5	Per la quota di superficie eccedente 5 ettari e fino a 10 ettari
			1	Per la quota di superficie eccedente 10 ettari
1,3 €/m²	Sc* Cp*C	C	2.5	Per superfici fino a 15.000 mq
			2	Per la quota di superficie eccedente 15.000 mq e fino a 35.000 mq
			1.5	Per la quota di superficie eccedente 35.000 mq e fino a 70.000 mq
			1	Per la quota di superficie eccedente 70.000 mq
2 €/residente	R *Cp*D	D	1	Per numero residenti fino a 500
			1.5	Per numero residenti eccedente 500 e fino a 2000
			2	Per numero residenti eccedente 2000 fino a 5000
			2.5	Per numero residenti eccedente 5000

Dove:

Sp: Superficie perimetrata (h_a)

Sc: Superficie coperta (m^2)

R: Popolazione (numero di residenti)

17A06457
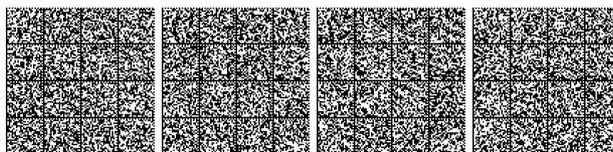
ORDINANZA 8 settembre 2017.

Compensi per prestazioni di lavoro straordinario del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni operante presso la Struttura commissariale centrale e presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 7, lettera *a)*, e comma 7-*bis*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. (Ordinanza n. 40).

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante «l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante «l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2016, come modificato e integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 9 febbraio 2017, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 2017, e, in particolare:

l'art. 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

l'art. 50, comma 1, il quale prevede che il Commissario straordinario disciplina l'articolazione interna della struttura posta alle sue dipendenze, anche in aree e unità organizzative, con propri atti in relazione alle specificità funzionali e di competenza;

l'art. 50, comma 2, il quale prevede che, ferma restando la dotazione di personale già prevista dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, la struttura del Commissario straordinario può avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque unità di personale, destinate a operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3, a supporto di regioni e comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale per funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio sulla base di provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2;

l'art. 50, comma 3, lettera *a)*, il quale prevede, fra l'altro, che le duecentoventicinque unità di personale di cui al comma 2 sono individuate nella misura massima di cento unità tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

l'art. 50, comma 7, lettera *a)*, il quale prevede, fra l'altro, che, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili, al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 3, direttamente impegnato nelle attività di cui all'art. 1, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente svolte, oltre a quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, nel limite massimo di 40 ore mensili dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018;

l'art. 50, comma 7-*bis*, il quale stabilisce che le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai dipendenti pubblici impiegati presso gli uffici speciali di cui all'art. 3;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 1 del 10 novembre 2016 recante «Schema tipo di convenzione per l'istituzione dell'ufficio comune denominato "ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016" di cui all'art. 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189»;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 6 del 28 novembre 2016 recante «Linee direttive per la ripartizione e l'assegnazione del personale tecnico e amministrativo da assumere nelle Regioni e nei comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016»;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 15 del 27 gennaio 2017, modificata con l'ordinanza n. 20 del 7 aprile 2017, recante la disciplina della «Organizzazione della struttura centrale del commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 22 del 4 maggio 2017, recante «Seconde linee direttive per la ripartizione e l'assegnazione del personale con professionalità di tipo tecnico, di tipo tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile destinato ad operare presso la Struttura commissariale centrale, presso gli uffici speciali per la ricostruzione, presso le regioni, le province, i comuni e gli enti parco nazionali ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 50 e 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189»;

Vista la determinazione commissariale n. 1 del 16 marzo 2017 con la quale, fra l'altro, sono state ripartite fra la Struttura commissariale centrale e gli uffici speciali per la ricostruzione le cento unità di personale di cui all'art. 50, comma 3, lettera *a)*, del decreto-legge n. 189 del 2016, selezionate a seguito di avviso pubblico in data 7 dicembre 2016;

Ritenuta la necessità di dare attuazione alle previsioni contenute nell' art. 50, comma 7, lettera *a)*, e comma 7-*bis*, del decreto-legge n. 189 del 2016 e, di conseguenza, di riconoscere, al personale non dirigenziale ivi indicato, per ciascuno degli esercizi 2017 e 2018, alle condizioni e nei limiti previsti dalle predette disposizioni, compensi per prestazioni di lavoro straordinario;

Viste le comunicazioni pervenute dagli uffici speciali per la ricostruzione contenenti la stima del fabbisogno di prestazioni straordinarie, nonché le analoghe esigenze emerse nell'ambito della Struttura commissariale centrale;

Vista la relazione illustrativa predisposta dalla struttura commissariale sulla base delle informazioni fornite dagli uffici speciali, che viene allegata alla presente ordinanza;

Vista l'intesa espressa dai Presidenti delle Regioni - Vicecommissari nella riunione della cabina di coordinamento del 28 agosto 2017;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti;

Dispone:

Art. 1.

Prestazioni di lavoro straordinario del personale non dirigenziale

1. Al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 50, comma 3, lettera *a)*, del decreto-legge n. 189 del 2016, in servizio presso la Struttura commissariale centrale e presso gli uffici speciali per la ricostruzione, è riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nella misura massima di 40 ore mensili, oltre a quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, per ciascuno degli esercizi 2017 e 2018.

Art. 2.

Modalità di prestazione di lavoro straordinario

1. Lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale in servizio presso la Struttura commissariale centrale è autorizzato dal Dirigente responsabile del relativo settore, sulla base delle effettive esigenze organizzative e di servizio. La liquidazione dei relativi compensi è effettuata sulla base delle prestazioni effettivamente svolte, quali attestate dai rispettivi dirigenti, a valere sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

2. Lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale in servizio presso gli uffici speciali per la ricostruzione è autorizzato dal direttore di ciascun ufficio sulla base delle effettive esigenze organizzative e di servizio. La liquidazione dei relativi compensi è effettuata sulla base delle prestazioni effettivamente svolte, quali attestate dai direttori dei predetti uffici, a valere sulle contabilità speciali intestate ai rispettivi Vice Commissari, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016. A tal fine, sulla base delle stime di spesa degli uffici speciali per la ricostruzione, vengono trasferite, con apposito provvedimento commissariale, alle predette contabilità, le necessarie risorse finanziarie.

Art. 3.

Disposizione finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza, stimati complessivamente in euro 750.000 per ciascuno degli esercizi 2017 e 2018, si provvede con le risorse assegnate al fondo di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 4.

Entrata in vigore ed efficacia

1. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

2. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale (www.sisma2016.gov.it) del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

Roma, 8 settembre 2017

Il Commissario: ERRANI

Registrata alla Corte dei conti l'8 settembre 2017
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 1831

ALLEGATO

Relazione illustrativa sull'ordinanza relativa allo svolgimento di prestazioni straordinarie da parte degli uffici speciali per la ricostruzione (USR) e della struttura commissariale centrale con sede a Rieti.

L' ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all'art. 50, commi 7 e 7-*bis*, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Il comma 7 del citato art. 50 prevede la possibilità di autorizzare il personale del Commissario assegnato alla struttura commissariale centrale e agli Uffici speciali per la ricostruzione (le 100 unità di cui all'art. 50 del decreto-legge n. 189), a prestare lavoro straordinario fino a 40 ore mensili, oltre a quelle autorizzate dai rispettivi ordinamenti, per gli esercizi 2017 e 2018, nel rispetto di due limiti:

a) quello della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;

b) quello delle risorse disponibili.

Tale disposizione, ai sensi del comma 7-*bis*, si applica anche al restante personale pubblico assegnato agli uffici speciali per la ricostruzione.

Va rammentato che la gestione commissariale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge sopracitato, termina il 31 dicembre 2018.

Tale gestione straordinaria demanda agli uffici speciali per la ricostruzione, appositamente costituiti, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge citato, in ciascuna delle regioni colpite dal terremoto, tutta l'attività amministrativa e tecnica connessa alla ricostruzione privata e pubblica.

In particolare, l'art. 3 citato, commi 3, 4 e 5, prevede che i predetti uffici: «(3) curano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata. Provvedono altresì alla diretta attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, nonché alla realizzazione degli interventi di prima emergenza di cui all'art. 42, esercitando anche il ruolo di soggetti attuatori assegnato alle regioni per tutti gli interventi ricompresi nel proprio territorio di competenza degli enti locali; (4)… operano come uffici di supporto e gestione operativa a servizio dei comuni anche per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi… i comuni, in forma singola o associata, possono procedere anche allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, dandone comunicazione all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente e assicurando il necessario coordinamento con l'attività di quest'ultimo; (5) Presso ciascun ufficio speciale per la ricostruzione è costituito uno Sportello unico per le attività produttive (SUAP) unitario per tutti i comuni coinvolti.».

A tali uffici è, quindi, rimessa l'attuazione degli interventi disciplinati dalle varie ordinanze del Commissario straordinario; pertanto, su di essi grava un carico di lavoro di rilevante complessità e impegnativo anche sotto il profilo quantitativo, tenuto conto che trattasi di uffici di nuova costituzione e che l'istruttoria e la conclusione dei procedimenti amministrativi di concessione dei contributi, ai fini della realizzazione degli interventi di ricostruzione, devono essere realizzati in modo da assicurare la massima tempestività, e di dare risposte concrete in condizioni ambientali di evidente emergenza.

La dotazione di personale di ogni ufficio speciale per la ricostruzione è determinata dalla regione ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 ed è costituita da personale in comando proveniente da pubbliche amministrazioni, parte del quale rientrante nel contingente di cento unità appositamente selezionato dalla Struttura commissariale ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto legge.

Va precisato che sono in corso di svolgimento le procedure finalizzate ad assicurare la copertura dell'intera dotazione prevista dalle regioni con riguardo agli uffici speciali per la ricostruzione operanti nel rispettivo ambito territoriale.

Presso ogni ufficio speciale per la ricostruzione opera inoltre personale delle società Invitalia s.p.a. e Fintecna s.p.a., nei limiti previsti dai commi 2 e 3 del sopra citato art. 50. Queste unità di personale non sono beneficiarie delle misure previste dall'ordinanza in oggetto.

Per quanto riguarda la struttura commissariale centrale, ad essa sono demandate, fra l'altro, sotto il profilo amministrativo, le attività connesse alla gestione della contabilità speciale; i provvedimenti di trasferimento dei fondi alle contabilità speciali dei vice commissari per lo svolgimento delle attività previste dalle varie ordinanze e nel rispetto delle modalità da esse stabilite; l'attività di controllo relativa alla ricostruzione privata, nonché l'attività di diretta attuazione degli interventi sul patrimonio scolastico. Tale attività è svolta dai due settori operativi in cui si articola la struttura commissariale centrale ovvero: *a)* il settore affari generali e interventi di ricostruzione; *b)* il settore personale, risorse e contabilità.

Presso la sede operativa della struttura commissariale centrale, ubicata nel Comune di Rieti, sono attualmente in servizio ventuno unità di personale appartenente a pubbliche amministrazioni, un dirigente ed alcune unità del personale di Invitalia s.p.a. e di Fintecna s.p.a., reclutate secondo le modalità previste dal comma 3, lettera *b)* e *c)* dell'art. 50 del decreto-legge n. 189 del 2016.

In relazione a quanto precede, la previsione di prestazioni di lavoro straordinario, che comunque devono essere autorizzate dai rispettivi capi degli uffici in relazione alle specifiche esigenze di servizio, si fonda sulla rilevante e complessa mole di attività amministrativa che fa carico agli uffici speciali per la ricostruzione, sull'entità del personale in servizio e sulla necessità di assicurare una tempestiva conclusione di tutti i procedimenti amministrativi e dei connessi sopralluoghi tecnici al fine di accelerare l'attività di ricostruzione.

Va ancora precisato che la stima di spesa prevista in ordinanza, nella medesima misura per il 2017 e il 2018, corrisponde alla ragionevole previsione che il flusso delle domande di contributo e delle conseguenti attività istruttorie e tecniche demandate agli uffici speciali per la ricostruzione dovrebbe raggiungere il massimo livello nella seconda metà dell'esercizio 2017 e nel primo semestre 2018, in coerenza con la scansione temporale degli interventi prevista in gran parte delle ordinanze adottate.

17A06458

ADELE VERDE, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-SON-035) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
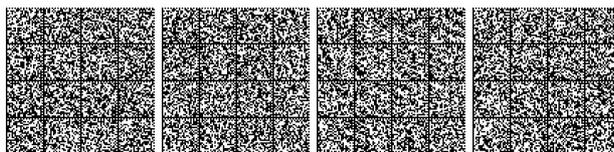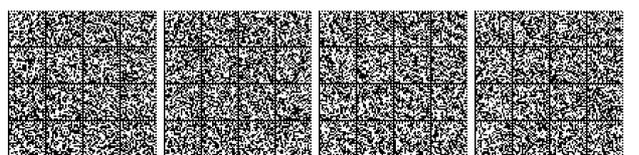
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 5,00